

ATTO N. DD 1060

DEL 08/03/2023

Rep. di struttura DD-QA3 N. 37

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE FINANZA E PATRIMONIO

OGGETTO: Appalto per la stipulazione di contratti assicurativi per la copertura dei rischi diversi della Città Metropolitana di Torino per il quadriennio 2023-2026. Approvazione progetto tecnico e modalità di gara.
U. PR. € 3.294.449,58=

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

Visto l’art.1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n.56, in forza del quale alle Città Metropolitana si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all’art.4 Legge 5 giugno 2003, n.131;

Premesso che sono in scadenza al 30/04/2023 le polizze assicurative inerenti i rischi diversi della Città Metropolitana di Torino e pertanto risulta necessario attivare le necessarie procedure per l’affidamento dei relativi appalti.

Dato atto che le convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della L. 23 dicembre 1999 n. 488, come modificato dall’art. 1 co. 4 del D.L. 12 luglio 2004 n. 168 e convertito con modificazioni in legge 30 luglio 2004 n. 191, al momento attive non prevedono i sopra citati servizi assicurativi.

Considerato che la mancata acquisizione delle coperture assicurative di cui trattasi esporrebbe inevitabilmente l’Ente a danni certi e gravi;

Visto che il Consiglio Metropolitano con propria determinazione n. 7 del 14/02/2023 ha provveduto ad approvare il Bilancio di Previsione e relativi allegati;

Atteso che la Direzione Finanza e Patrimonio ha proceduto alla redazione del progetto, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, per la gestione dei servizi assicurativi della Città metropolitana di Torino, ripartiti in sette lotti funzionali, per il **periodo h. 24,00 del 30-04-2023 / 31-12-2026**, che risulta così composto :

- a. requisiti di partecipazione e criteri di valutazione;
- b. capitolato tecnico - schema di polizza All Risks Property;
- c. capitolato tecnico - schema di polizza All Risks Opere d’arte;

- d. capitolato tecnico - schema di polizza Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O);
- e. capitolato tecnico - schema di polizza Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP);
- f. capitolato tecnico - schema di polizza Tutela Legale;
- g. capitolato tecnico - schema di polizza Infortuni;
- h. capitolato tecnico - schema di polizza Libro Matricola Responsabilità Civile Auto (RCA);
- i. elenco immobili;
- j. elenco veicoli (libro matricola).

Rilevato che il servizio in oggetto è stato inserito nell'atto di programmazione biennale di cui all'art. 21 comma 6 del D.lgs. 50/2016 CUI S01907990012202300038, S01907990012202300039, S01907990012202300040, S01907990012202300041, S01907990012202300042, S01907990012202300043, S01907990012202300044.

Considerato che:

- l'acquisizione dei servizi assicurativi è soggetta alla disciplina in materia di contratti pubblici D.Lgs. 50/2016 e che pertanto si rende necessario l'espletamento di una gara ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria,
- è pertanto necessario che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 9, lett. a) e b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sia bandita la gara per l'acquisizione dei servizi assicurativi oggetto della presente determinazione al fine di garantire alla Città metropolitana di Torino le tutele assicurative necessarie per il suo funzionamento attraverso il trasferimento agli assicuratori aggiudicatari importanti rischi, alcuni dei quali obbligatori per legge.

Visto l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. m. 50/2016 e s.m.i. e ritenuto che il ricorso alla procedura aperta garantisca il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e correttezza;

Ritenuto opportuno avviare procedura di gara per l'appalto dei servizi assicurativi in oggetto per la durata di 3 anni e 8 mesi (anno 2023 – 2024 – 2025 - 2026);

Dato atto che gli importi a base d'asta, al lordo delle imposte, per un periodo di 3 anni e 8 mesi sono complessivamente pari a:

Lotto	Rischi Assicurati	
Lotto 1	Copertura assicurativa All Risks Property	€ 813.816,67
Lotto 2	Copertura assicurativa All risk Opere d'arte	€ 47.066,25
Lotto 3	Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O)	€ 1.767.333,33
Lotto 4	Copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)	€ 147.766,67

Lotto 5	Copertura assicurativa Tutela Legale	€ 63.800,00
Lotto 6	Copertura assicurativa Infortuni	€ 106.333,33
Lotto 7	Copertura assicurativa Libro Matricola Responsabilità Civile Auto (RCA)	€ 348.333,33
Totale		€ 3.294.449,58

Dato atto che nel caso in cui l'aggiudicazione non avvenisse in tempo utile per consentire l'inizio del servizio dalla data suddetta, la decorrenza iniziale del rapporto contrattuale sarà differita del tempo necessario al perfezionamento dell'affidamento, ferma la scadenza indicata. In tal caso l'importo del premio lordo complessivo sarà riparametrato in relazione al periodo di effettiva durata dei servizi aggiudicati.

Dato atto che l'individuazione delle modalità di gara per l'affidamento dei servizi in oggetto sono definite nell'Allegato al presente provvedimento, sottoscritto in formato digitale dalla Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti, Dott.ssa Donata Rancati;

La stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare o sospendere l'intera procedura e/o di non addvenire alla individuazione, per uno, alcuni o tutti i lotti, della impresa migliore offerente, nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico alla effettuazione della stessa nonché per la modifica delle circostanze di fatto o di diritto su cui la procedura stessa si basa;

Ritenuto di prenotare ai sensi del D.Lgs.118/2011 e s.m.i. la spesa lorda complessiva presunta di Euro € 3.294.449,58 a titolo di corrispettivo per l'acquisizione dei servizi assicurativi relativi al quadriennio come di seguito indicato:

- Anno 2023 € 598.990,83:
- **Euro 348.200,00** Missione/Programma: 01/02 Titolo 1 – Spese correnti - Bilancio pluriennale 2023/2025 – Anno 2023 – **Cap. 4300** – Macroaggregato 10 – Cofog 01.3 -Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.10.04.99.999 Anno 2023
- **Euro 231.457,50** Missione/Programma: 01/05 Titolo 1 – Spese correnti - Bilancio pluriennale 2023/2025 – Anno 2023 – **Cap. 4302** – Macroaggregato 10 – Cofog 01.3 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.10.04.99.999 Anno 2023
- **Euro 19.333,33** Missione/Programma: 04/02 Titolo 1 – Spese correnti - Bilancio pluriennale 2023/2025 – Anno 2023 - **Cap. 4308** – Macroaggregato 10 – Cofog 09.2 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.10.04.99.999 Anno 2023
- Anno 2024 € 898.486,25:
- **Euro € 522.300,00** Missione/Programma: 01/02 Titolo 1 – Spese correnti (ex intervento ex D.P.R. 194/1999 **1010203**) Bilancio pluriennale 2023/2025 – Anno 2024 – **Cap. 4300** – Macroaggregato 10 – Cofog 01.3 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.10.04.99.999 Anno 2024
- **Euro 347.186,25** Missione/Programma: 01/05 Titolo 1 – Spese correnti - Bilancio pluriennale 2023/2025 – Anno 2024 – **Cap. 4302** – Macroaggregato 10 – Cofog 01.3 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.10.04.99.999 Anno 2024
- **Euro 29.000,00** Missione/Programma: 04/02 Titolo 1 – Spese correnti - Bilancio pluriennale 2023/2025 –

Anno 2024 - **Cap. 4308** – Macroaggregato 10 – Cofog 09.2 - Codice Piano dei Conti integrato V livello:
U.1.10.04.99.999 Anno 2024

- Anno 2025 € 898.486,25:
- **Euro 522.300,00** Missione/Programma: 01/02 Titolo 1 – Spese correnti - Bilancio pluriennale 2023/2025 – Anno 2025 – **Cap. 4300** – Macroaggregato 10 – Cofog 01.3 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.10.04.99.999 Anno 2025
- **Euro 347.186,25** Missione/Programma: 01/05 Titolo 1 – Spese correnti - Bilancio pluriennale 2023/2025 – Anno 2025 – **Cap. 4302** – Macroaggregato 10 – Cofog 01.3 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.10.04.99.999 Anno 2025
- **Euro 29.000,00** Missione/Programma: 04/02 Titolo 1 – Spese correnti - Bilancio pluriennale 2023/2025 – Anno 2025 - **Cap. 4308** – Macroaggregato 10 – Cofog 09.2 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.10.04.99.999 Anno 2025

- Anno 2026 € 898.486,25 mediante prenotazioni di spesa registrate ai soli fini informatici come segue:
- **Euro 522.300,00** Missione/Programma: 01/02 Titolo 1 – Spese correnti – Anno 2026 – **Cap. 4300** – Macroaggregato 10 – Cofog 01.3 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.10.04.99.999 Anno 2026
- **Euro 347.186,25** Missione/Programma: 01/05 Titolo 1 – Spese correnti - Anno 2026 – **Cap. 4302** – Macroaggregato 10 – Cofog 01.3 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.10.04.99.999 Anno 2026
- **Euro 29.000,00** Missione/Programma: 04/02 Titolo 1 – Spese correnti - Anno 2026 - **Cap. 4308** – Macroaggregato 10 – Cofog 09.2 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.10.04.99.999 Anno 2026
- autorizzando l’Ufficio Bilancio a stanziare la spesa relativa al 2026, nel prossimo Bilancio di Previsione Pluriennale 2024-2026;

Dato atto che non sono quantificabili costi per la sicurezza dovuti all’interferenza tra le attività, né sono necessari ulteriori adempimenti ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Dato atto che trattandosi di servizi di natura intellettuale non sono necessari gli adempimenti di cui all’art. 95 c. 10 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è il Dott. Enrico Miniotti, Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio;

Dato atto che preventivamente all’avvio dell’esecuzione, il Dirigente Direzione Finanza e Patrimonio verificherà il rispetto del disposto di cui all’art. 26 comma 3 L.488/1999 s.m.i.;

Dato atto, altresì, che il contratto sarà risolto di pieno diritto ai sensi dell’art.1, comma 13, D.L. 95/2012 del 06.07.2012, convertito dalla L.135/2012 del 07.08.2012, qualora in corso di esecuzione intervengano Convenzioni Consip più favorevoli;

Dato atto che gli importi relativi alle singole voci del fondo di progettazione, costituite dall’incentivo netto, dagli oneri previdenziali e dall’I.R.A.P., verranno individuati con successivo provvedimento del Dirigente competente;

Dato atto che la spesa di Euro 3.500,00 per la pubblicità legale ed Euro 1.515,00 per contributo ANAC sarà

applicata sui capitoli del Dirigente competente;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 e 192 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto metropolitano;

Visti:

- l'art.183, comma 7, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 267/2000, in forza del quale i provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Direttore Area Risorse Finanziarie e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.;
- l'art. 48 dello Statuto metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare il progetto per la copertura assicurativa dei rischi gravanti sulla Città Metropolitana di Torino per la durata di 3 anni e 8 mesi (anno 2023 – 2024 – 2025 - 2026), parte integrante e sostanziale del presente atto, comprensivo degli elaborati sotto elencati :
 - a. requisiti di partecipazione e criteri di valutazione;
 - b. capitolato tecnico - schema di polizza All Risks Property;
 - c. capitolato tecnico - schema di polizza All Risks Opere d'arte;
 - d. capitolato tecnico - schema di polizza Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O);
 - e. capitolato tecnico - schema di polizza Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP);
 - f. capitolato tecnico - schema di polizza Tutela Legale;
 - g. capitolato tecnico - schema di polizza Infortuni;
 - h. capitolato tecnico - schema di polizza Libro Matricola Responsabilità Civile Auto (RCA);
 - i. elenco immobili;
 - j. elenco veicoli (libro matricola).
2. di approvare le modalità di gara per l'appalto dei servizi assicurativi a favore della Città metropolitana di Torino, così come definite nel documento "individuazione modalità di gara", sottoscritto dalla Dirigente della Centrale Unica Appalti e Contratti in applicazione di quanto disposto dal vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, allegato al presente provvedimento a costituire parte integrante e sostanziale, demandando alla Dirigente della Direzione Centrale Unica Contratti e Appalti l'espletamento della gara multilotto relativa ai lotti e per gli importi sotto elencati, riferiti ad un periodo complessivo di mesi 44 dalle h. 24 del 30/04/2023 al 31/12/2026:

Lotto	Rischi Assicurati		
Lotto 1	Copertura assicurativa All Risks Property		€ 813.816,67
Lotto 2	Copertura assicurativa All risk Opere d'arte	CPV 66510000-8	€ 47.066,25
Lotto 3	Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O)		€ 1.767.333,33

Lotto 4	Copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)	€ 147.766,67
Lotto 5	Copertura assicurativa Tutela Legale	€ 63.800,00
Lotto 6	Copertura assicurativa Infortuni	€ 106.333,33
Lotto 7	Copertura assicurativa Libro Matricola Responsabilità Civile Auto (RCA)	€ 348.333,33
Totale		€ 3.294.449,58

3. di dare atto che stazione appaltante si riserva la facoltà di revocare o sospendere l'intera procedura e/o di non addivenire alla individuazione, per uno, alcuni o tutti i lotti, della impresa migliore offerente, nel caso in cui venga meno l'interesse pubblico alla effettuazione della stessa nonché per la modifica delle circostanze di fatto o di diritto su cui la procedura stessa si basa;
4. di dare atto che l'Amministrazione si riserva di richiedere l'avvio della prestazione in pendenza di formale stipulazione del contratto stante la natura imprescindibile del servizio;
5. di individuare quale Responsabile unico del procedimento il Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio Dott. Enrico Miniotti;
6. di demandare al Dirigente della Direzione Centrale Unica Contratti e Appalti, che vista il presente provvedimento come nulla osta alla modalità di gara prescelta, l'espletamento della procedura di gara come indicato nel vigente Regolamento degli Uffici e Servizi (modificato con decreti del Sindaco Metropolitano n. 31045 e 31095 del 28/12/2018);
7. di dare atto che il Dirigente della Direzione Finanza e Patrimonio provvederà alla sottoscrizione di tutti i contratti di assicurazione ed in ogni altro incombente ad essi relativi apportando le eventuali modifiche di carattere non sostanziale che si rendessero necessarie;
8. di registrare sulle scritture contabili ai sensi del D.Lgs.118/2011 (progetto n. 88/2023) la spesa lorda complessiva di € 3.294.449,58;
9. di prenotare la spesa complessiva di € 3.294.449,58 a titolo di corrispettivo per l'acquisizione dei servizi assicurativi come di seguito indicato:
 - Anno 2023 € 598.990,83;
 - **Euro 348.200,00** Missione/Programma: 01/02 Titolo 1 – Spese correnti - Bilancio pluriennale 2023/2025 – Anno 2023 – **Cap. 4300** – Macroaggregato 10 – Cofog 01.3 -Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.10.04.99.999 Anno 2023
 - **Euro 231.457,50** Missione/Programma: 01/05 Titolo 1 – Spese correnti - Bilancio pluriennale 2023/2025 – Anno 2023 – **Cap. 4302** – Macroaggregato 10 – Cofog 01.3 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.10.04.99.999 Anno 2023
 - **Euro 19.333,33** Missione/Programma: 04/02 Titolo 1 – Spese correnti - Bilancio pluriennale 2023/2025 – Anno 2023 - **Cap. 4308** – Macroaggregato 10 – Cofog 09.2 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.10.04.99.999 Anno 2023
 - Anno 2024 € 898.486,25;
 - **Euro € 522.300,00** Missione/Programma: 01/02 Titolo 1 – Spese correnti (ex intervento ex D.P.R. 194/1999 **1010203**) Bilancio pluriennale 2023/2025 – Anno 2024 – **Cap. 4300** – Macroaggregato 10 – Cofog 01.3 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.10.04.99.999 Anno 2024
 - **Euro 347.186,25** Missione/Programma: 01/05 Titolo 1 – Spese correnti - Bilancio pluriennale 2023/2025 – Anno 2024 – **Cap. 4302** – Macroaggregato 10 – Cofog 01.3 - Codice Piano dei Conti integrato V livello:

U.1.10.04.99.999 Anno 2024

- **Euro 29.000,00** Missione/Programma: 04/02 Titolo 1 – Spese correnti - Bilancio pluriennale 2023/2025 – Anno 2024 - **Cap. 4308** – Macroaggregato 10 – Cofog 09.2 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.10.04.99.999 Anno 2024
- Anno 2025 € 898.486,25:
- **Euro 522.300,00** Missione/Programma: 01/02 Titolo 1 – Spese correnti - Bilancio pluriennale 2023/2025 – Anno 2025 – **Cap. 4300** – Macroaggregato 10 – Cofog 01.3 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.10.04.99.999 Anno 2025
- **Euro 347.186,25** Missione/Programma: 01/05 Titolo 1 – Spese correnti - Bilancio pluriennale 2023/2025 – Anno 2025 – **Cap. 4302** – Macroaggregato 10 – Cofog 01.3 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.10.04.99.999 Anno 2025
- **Euro 29.000,00** Missione/Programma: 04/02 Titolo 1 – Spese correnti - Bilancio pluriennale 2023/2025 – Anno 2025 - **Cap. 4308** – Macroaggregato 10 – Cofog 09.2 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.10.04.99.999 Anno 2025
- Anno 2026 € 898.486,25 mediante prenotazioni di spesa registrate ai soli fini informatici come segue:
- **Euro 522.300,00** Missione/Programma: 01/02 Titolo 1 – Spese correnti – Anno 2026 – **Cap. 4300** – Macroaggregato 10 – Cofog 01.3 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.10.04.99.999 Anno 2026
- **Euro 347.186,25** Missione/Programma: 01/05 Titolo 1 – Spese correnti - Anno 2026 – **Cap. 4302** – Macroaggregato 10 – Cofog 01.3 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.10.04.99.999 Anno 2026
- **Euro 29.000,00** Missione/Programma: 04/02 Titolo 1 – Spese correnti - Anno 2026 - **Cap. 4308** – Macroaggregato 10 – Cofog 09.2 - Codice Piano dei Conti integrato V livello: U.1.10.04.99.999 Anno 2026
- autorizzando l'Ufficio Bilancio a stanziare la spesa relativa al 2026, nel prossimo Bilancio di Previsione Pluriennale 2024-2026;
- 10. di rinviare al Dirigente competente l'impegno di spesa in fase di aggiudicazione del servizio in oggetto;
- 11. di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente competente la specificazione degli importi da destinare a incentivi per funzioni tecniche in base al nuovo Regolamento.

Il presente provvedimento viene trasmesso alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i..

Torino, 08/03/2023

IL DIRIGENTE (DIREZIONE FINANZA E PATRIMONIO)
Firmato digitalmente da Enrico Miniotti

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA

Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle offerte

PREMESSE

La Città metropolitana di Torino intende aggiudicare mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 2 del D.lgs. citato) gli appalti relativi i servizi assicurativi di cui all'art. 1 del presente documento.

Il presente documento individua i requisiti di partecipazione dei concorrenti alle gare relative ai rispettivi lotti, definisce i criteri di valutazione delle offerte tecniche ed economiche e contiene altresì norme integrative relative alle modalità di partecipazione alle procedure.

Le caratteristiche delle prestazioni sono descritte nella documentazione di gara a cui si fa espresso rinvio.

DEFINIZIONI RELATIVE AL PRESENTE DOCUMENTO

Stazione appaltante	L'Ente aggiudicatore della gara.
Aggiudicatario	L'operatore economico primo classificato nella graduatoria di valutazione delle offerte ratificata dalla Stazione appaltante.
Appaltatore	Il soggetto vincitore della gara, con il quale la Stazione appaltante firmerà il contratto.
Capitolato speciale (C.S.)	I documenti contenenti le condizioni generali del contratto che sarà stipulato fra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, cioè la polizza di assicurazione.
Coassicurazione	Ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, la ripartizione fra più assicuratori, in quote determinate, del rischio assicurato con un unico contratto di assicurazione.
Coassicuratore	La Società presente nel riparto di coassicurazione.
Codice	Il Decreto Legislativo 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii.
Delegataria	La Società che rappresenta le compagnie di assicurazione nella ripartizione del rischio.
Delegante – Coassicuratrici	La Società che nella coassicurazione completa la ripartizione del rischio.
Disciplinare di gara	Il documento che fornisce agli operatori economici le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'offerta.
Documenti di gara	Il bando di gara, il disciplinare, il documento requisiti e criteri, i capitolati speciali e loro allegati, che, nel loro insieme, forniscono agli operatori economici i criteri di ammissione alla gara, le informazioni necessarie alla presentazione della documentazione amministrativa e delle offerte nonché i criteri di aggiudicazione. Tali documenti sono parte integrante e sostanziale del rapporto contrattuale.
Offerta	L'insieme dei documenti necessari per la partecipazione alla gara.
Offerta economica	Il premio imponibile che ciascun operatore economico presenta per partecipare alla gara.
Offerta tecnica	L'accettazione o la proposta di varianti in merito ai contenuti dei capitolati speciali, che ciascun operatore economico presenta per

	partecipare alla gara.
Operatore economico	Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata o raggruppanda, che presenteranno una o più offerte per la gara.
Premio lordo	Il costo globale del singolo servizio, compresi oneri fiscali e imposte, al netto di franchigie, scoperti ed eventuale regolazione dei premi il cui pagamento sarà determinato tra Stazione appaltante e Società al termine di ciascuna scadenza annuale.
Premio imponibile	Il costo globale del singolo servizio, esclusi oneri fiscali e imposte, al netto di franchigie, scoperti ed eventuale regolazione dei premi il cui pagamento sarà determinato tra Stazione appaltante e Società al termine di ciascuna scadenza annuale.
Servizi	Le attività oggetto dell'appalto.
Società	La compagnia di assicurazione.

1. DESCRIZIONE E OGGETTO DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 51 del Codice, l'appalto è suddiviso in 7 lotti, tra loro indipendenti e separati, corrispondenti alle diverse coperture assicurative.

Lotto	Descrizione	CPV
1	Copertura assicurativa All Risks Property	CPV 66510000-8
2	Copertura assicurativa All risk Opere d'arte	
3	Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O)	
4	Copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)	
5	Copertura assicurativa Tutela Legale	
6	Copertura assicurativa Infortuni	
7	Copertura assicurativa Libro Matricola Responsabilità Civile Auto (RCA)	

È ammessa la partecipazione a uno, più o tutti i lotti.

Un unico operatore economico può aggiudicarsi uno, più o tutti i lotti oggetto di appalto purché in possesso dei requisiti necessari.

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitolati speciali.

I servizi dovranno essere svolti in conformità al bando di gara, al disciplinare di gara e ai capitolati speciali.

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Codice (si rinvia al paragrafo 6 del presente documento).

3. DURATA DELL'APPALTO

La durata dei servizi oggetto del presente appalto è fissata in anni **3 e 8 mesi, con effetto dalle ore 24 del 30.04.2023 e scadenza alle ore 24 del 31.12.2026.**

Nel caso in cui l'aggiudicazione non avvenisse in tempo utile per consentire l'inizio del servizio dalla data suddetta, la decorrenza iniziale del rapporto contrattuale sarà differita del tempo necessario al perfezionamento dell'affidamento, ferma la scadenza indicata. In tal caso l'importo del premio lordo complessivo sarà riparametrato in relazione al periodo di effettiva durata dei servizi aggiudicati.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice agli stessi prezzi, patti e condizioni (o più favorevoli per l'Amministrazione) con il massimo di 180 giorni, per garantire la continuità della prestazione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo appaltatore.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, l'importo stimato complessivo dell'appalto tiene conto di tale citata facoltà.

Resta inteso che qualora la Stazione appaltante non esercitasse tali facoltà l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa

Il valore stimato dell'appalto, per l'intera durata prevista, compresa l'eventuale proroga, è di seguito dettagliato.

Lotto	Descrizione	Importo Premio lordo annuo	Importo posto a base di gara premio lordo per il periodo 30.04.2023 – 31.12.2026	Importo premio lordo proroga ex art. 106 c. 11	Importo premio lordo complessivo ai fini dell. Art. 35 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
1	Copertura assicurativa All Risks Property	€ 221.950,00	€ 813.816,67	€ 110.975,00	€ 924.791,67
2	Copertura assicurativa All risk Opere d'arte	€ 12.836,25	€ 47.066,25	€ 6.418,13	€ 53.484,38
3	Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O)	€ 482.000,00	€ 1.767.333,33	€ 241.000,00	€ 2.008.333,33
4	Copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)	€ 40.300,00	€ 147.766,67	€ 20.150,00	€ 167.916,67
5	Copertura assicurativa Tutela Legale	€ 17.400,00	€ 63.800,00	€ 8.700,00	€ 72.500,00
6	Copertura assicurativa Infortuni	€ 29.000,00	€ 106.333,33	€ 14.500,00	€ 120.833,33

7	Copertura assicurativa Libro Matricola Responsabilità Civile Auto (RCA)	€ 95.000,00	€ 348.333,33	€ 47.500,00	€ 395.833,33
Valore stimato dell'appalto					€ 3.743.692,71

I premi sono indicati al lordo, comprensivi delle imposte di legge.

Per la presente procedura non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. L'importo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari ad € 0,00.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, non sono quantificati costi della manodopera.

4. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto per cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. 209/2005 ss.mm.ii., in conformità agli articoli 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. La partecipazione è ammessa tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali, Gerenze o Agenzie.

Le compagnie con sede in Stati diversi dall'Italia sono ammesse a partecipare alle condizioni e con le modalità richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento o di libera prestazione di servizi (articoli 23 e 24 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.) nel territorio dello Stato Italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione.

Per le compagnie di uno Stato terzo si rinvia all'art. 28 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Ferma la copertura del 100% del rischio relativo a ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all'art. 45 del Codice.

Le imprese, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942 ss.mm.ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'art. 110 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

È ammessa la partecipazione nella forma della "Coassicurazione" come stabilito dalla AVCP con determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare dovrà essere indicata in sede di presentazione dell'offerta e non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del contratto, salvo le eccezioni ammesse dalla disciplina vigente.

Si precisa che, in deroga all'art. 1911 del Codice Civile, in caso di coassicurazione si applica il vincolo di solidarietà tra le Imprese presenti nel riparto di coassicurazione. Pertanto, in tutta la documentazione di gara, quanto disciplina la partecipazione aggregata e da intendersi valido e operante anche nel caso di coassicurazione.

In tale caso, il termine "Raggruppamento di Imprese" indica anche la "Partecipazione in coassicurazione", il termine "Impresa mandataria o capogruppo" indica anche "l'Impresa Delegataria" e il termine "Impresa mandante" indica anche "l'Impresa Coassicuratrice".

Per la partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice si applica l'art. 47 del Codice.

Ai fini dell'ammissione alla gara, l'operatore economico deve possedere e successivamente dimostrare i seguenti requisiti.

A) Requisiti generali

- Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice e di divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 ss.mm.ii.

B) Requisiti di idoneità professionale

- L'operatore economico residente in Italia, deve essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali.
Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
- La Società avente sede legale in Italia deve possedere autorizzazione IVASS (ex ISVAP) o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente relativa all'esercizio in Italia nei rami assicurativi per i lotti cui partecipa.
- La Società avente sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intenda partecipare in regime:
 - di libertà di stabilimento, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse tramite la propria sede secondaria in Italia.
 - di libera prestazione di servizio, deve possedere autorizzazione IVASS o altra documentazione analoga rilasciata dal Ministero competente, riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse e deve aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma e all'IVASS la nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.
- La Società avente sede legale in uno Stato terzo deve poter esercitare l'attività in Italia (riferita ai rami assicurativi per i lotti d'interesse) come previsto dall'art. 28 del D.lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

C) Capacità economica e finanziaria

L'operatore economico deve:

- a) *aver effettuato una raccolta annua di premi assicurativi nel ramo danni che, nel triennio 2019-2020-2021, sia pari ad almeno € 40.000.000. Per le Società che esercitano il solo ramo tutela legale e che partecipano unicamente allo specifico lotto, aver effettuato una raccolta annua di premi assicurativi che, nel triennio 2019-2020-2021, sia pari ad almeno € 1.000.000.*

oppure

- b) *possedere classificazione (rating) pari o superiore a BBB- se rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Rating, pari o superiore a Baa3 se rilasciato dall'Agenzia Moody's o rating equivalente in corso di validità alla data di presentazione delle offerte.*

D) Capacità tecnica e professionale

L'operatore economico deve:

- a) *avere svolto nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, in favore di destinatari pubblici e/o privati, almeno 3 servizi assicurativi nei rami riferiti al medesimo lotto per cui si presenta offerta.*

A pena di esclusione, in caso di partecipazione plurisoggettiva, i requisiti dichiarati devono essere posseduti:

- requisiti generali: da ciascun soggetto;
- requisiti di idoneità professionale: da ciascun soggetto;
- requisiti di capacità economica e finanziaria: in caso di raccolta premi il requisito deve essere comprovato dal raggruppamento nel suo complesso, in caso di rating il requisito deve essere posseduto e comprovato da ciascun soggetto;
- requisiti e capacità tecnica e professionale: i requisiti possono essere cumulativamente dimostrati.-

I documenti necessari ai fini della comprova dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale sono i seguenti:

- bilancio o estratto di bilancio approvato relativo agli esercizi finanziari degli anni indicati a comprova della raccolta di premi assicurativi dichiarati - in conformità al paragrafo C, lett. a) del presente documento;
- attestazione – con indicazione della società specializzata che lo ha attribuito – del rating posseduto pari o superiore a BBB- se rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Rating, pari o superiore a Baa3 se rilasciato dall'Agenzia Moody's o rating equivalente, a comprova di quanto dichiarato al paragrafo C, lett. b) del presente documento;

- tre contratti assicurativi ovvero copia dei frontespizi assicurativi o in alternativa le corrispondenti dichiarazioni rilasciate dalle Amministrazioni aggiudicatrici contraenti degli stessi e riportanti i dati richiesti (date di decorrenza, ramo di rischio e destinatari)

5. PARTECIPAZIONE IN FORMA PLURISOGGETTIVA - SUBAPPALTO – AVVALIMENTO

È ammessa la coassicurazione, come indicato in ciascun capitolato speciale; in deroga all'art. 1911 del Codice Civile, in caso di coassicurazione si applica il vincolo di solidarietà tra le Imprese presenti nel riparto di coassicurazione

Nel caso partecipazione in forma plurisoggettiva per ogni singolo lotto per il quale è presentata offerta, la Società mandataria o delegataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio.

Gli operatori economici costituiti in forma plurisoggettiva saranno esclusi qualora ricorrano situazioni di duplicazione dell'offerta riferita al medesimo lotto (cioè partecipino in più forme o mediante più soggetti o presentino più offerte, comunque riconducibili a condizioni di identità soggettiva, controllo, o comune imputazione di volontà a un unico centro decisionale, quale che ne sia la forma, anche per uno soltanto degli operatori economici di cui si compongono)

In relazione a ogni singolo lotto, la presentazione di offerta in forma singola o in qualità di coassicuratrice/delegataria o di mandante/mandataria preclude la presentazione di altre offerte in forma singola, oppure in altro riparto di coassicurazione o raggruppamento, a pena di esclusione.

Non è ammessa la compartecipazione in forma singola e in differenti raggruppamenti che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante.

Subappalto

È ammesso il subappalto nelle forme previste dall'art. 105 del Codice.

Avvalimento

Ai fini del soddisfacimento del possesso dei requisiti di cui all'art. 83 comma 1 lettere b) e c) del Codice, è ammesso l'avvalimento nelle forme e nei limiti di cui all'art. 89.

Il requisito di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del Codice) non è suscettibile di avvalimento.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – PRECISAZIONI

I servizi assicurativi oggetto della presente gara saranno aggiudicati secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice, sommando il punteggio relativo all'offerta tecnica e il punteggio relativo all'offerta economica, relativo al lotto per cui si concorre, come più avanti specificato.

L'offerta, pena esclusione, dovrà tassativamente riguardare un intero lotto. Offerte parziali per singoli lotti non saranno prese in considerazione.

L'aggiudicazione avverrà distintamente per ciascun lotto.

La commissione valuterà le offerte tecniche ed economiche e procederà all'assegnazione dei punteggi applicando i criteri e le formule indicate nel presente articolo, che corrispondono anche a sub-criteri ai sensi dell'art. 95 comma 8 del Codice.

Tutti i valori relativi ai punteggi saranno arrotondati alla seconda cifra decimale.

Offerta tecnica

Massimo 70 punti.

Sarà ammessa ma con attribuzione di un punteggio pari a 0 (zero) punti l'offerta meramente aderente alle specifiche tecniche del capitolato speciale di appalto, che non presenti varianti migliorative.

Qualora invece l'offerta preveda varianti migliorative rispetto alle specifiche tecniche del capitolato speciale d'appalto, si procederà all'attribuzione progressiva del punteggio così come riportato qui di seguito.

In presenza di più varianti alternative, nel caso in cui l'operatore economico barri più caselle, verrà riconosciuto il punteggio relativo alla variante più vantaggiosa per l'Amministrazione.

LOTTO 1 – COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK PROPERTY

Elemento di valutazione	Offerta	Punteggio
--------------------------------	----------------	------------------

1	<p>Articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE</p> <p>Il Concorrente rinuncia alla facoltà di recesso dal contratto ad ogni scadenza anniversaria</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>in caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>in caso di risposta affermativa</i></p>
2	<p>Articolo RECESSO IN CASO DI SINISTRO</p> <p>Il Concorrente rinuncia alla facoltà di recesso dal contratto in caso di sinistro</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>in caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>in caso di risposta affermativa</i></p>
3	<p>Sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO</p> <p>Riduzione della “franchigia frontale” prevista per ogni sinistro da € 50.000,00 a € 40.000,00</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>in caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>in caso di risposta affermativa</i></p>
	<p><i>in alternativa al precedente</i></p> <p>Sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO</p> <p>Riduzione della “franchigia frontale” prevista per ogni sinistro da € 50.000,00 a € 30.000,00</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>in caso di risposta negativa</i></p> <p>15 punti</p> <p><i>in caso di risposta affermativa</i></p>
4	<p>Sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO</p> <p>SABOTAGGIO E TERRORISMO: elevazione del limite di indennizzo da € 5.000.000,00 a € 10.000.000,00</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>in caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>in caso di risposta affermativa</i></p>
5	<p>Sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO</p> <p>FENOMENI ATMOSFERICI: elevazione del limite di indennizzo da € 5.000.000,00 a € 7.500.000,00</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>in caso di risposta negativa</i></p> <p>5 punti</p> <p><i>in caso di risposta affermativa</i></p>

6	<p>Sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO</p> <p>ONORARI PERITI: eliminazione del sottolimito 5 per cento del danno indennizzabile, fermo restando il limite per sinistro di € 150.000,00.</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>in caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>in caso di risposta affermativa</i></p>
7	<p>Sezione SCOPERTI FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO</p> <p>Eliminazione della "franchigia frontale" prevista per ogni sinistro FURTO da € 2.500,00 a € zero.</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>in caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>in caso di risposta affermativa</i></p>

LOTTO 2 – ALL RISK OPERE D'ARTE

	Elemento di valutazione	Offerta	Punteggio
1	<p>Articolo RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO</p> <p>Sostituzione dell'articolo con la seguente formulazione:</p> <p><i>Il recesso per sinistro non si applica alla presente polizza</i></p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>
2	<p>Articolo FURTO CON DESTREZZA</p> <p>Elevazione del limite di indennizzo per anno da € 25.000 a 50.000.</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>5 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>
	<p><i>In alternativa al precedente</i></p> <p>Articolo FURTO CON DESTREZZA</p> <p>Elevazione del limite di indennizzo per anno da € 25.000 a € 100.000.</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>

	<p><i>In alternativa ai precedenti</i></p> <p>Articolo FURTO CON DESTREZZA</p> <p>Elevazione del limite di indennizzo per anno da € 25.000 a € 150.000.</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>20 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>
3	<p>Articolo BENI ARTISTICI D'IMMOBILI DI INTERESSE STORICO</p> <p>Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per anno da € 50.000 a € 100.000</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>5 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>
	<p><i>In alternativa al precedente</i></p> <p>Articolo BENI ARTISTICI D'IMMOBILI DI INTERESSE STORICO</p> <p>Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per anno da € 50.000 a € 150.000</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>
	<p><i>In alternativa ai precedenti</i></p> <p>Articolo BENI ARTISTICI D'IMMOBILI DI INTERESSE STORICO</p> <p>Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per anno da € 50.000 a € 200.000</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>20 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>
4	<p>Articolo ONORARI PERITI</p> <p>Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per anno da € 10.000 a € 20.000</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>5 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>
	<p><i>In alternativa al precedente</i></p> <p>Articolo ONORARI PERITI</p> <p>Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per anno da € 10.000 a € 40.000</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>In caso di risposta</i></p>

			<i>affermativa</i>
	<i>In alternativa ai precedenti</i> Articolo ONORARI PERITI Elevazione del limite di indennizzo per sinistro e per anno da € 10.000 a € 100.000	Accettazione: <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì (barrare una casella)	0 punti <i>In caso di risposta negativa</i> 20 punti <i>In caso di risposta affermativa</i>

LOTTO 3 - COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO (RCT/O)

Elemento di valutazione		Offerta	Punteggio
1	RIDUZIONE SIR Riduzione valore della SIR per sinistri RCT da € 20.000,00 a € 15.000,00	Accettazione: <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì (barrare una casella)	0 punti <i>in caso di risposta negativa</i> 5 punti <i>in caso di risposta affermativa</i>
	<i>In alternativa al precedente</i> RIDUZIONE SIR Riduzione valore della SIR per sinistri RCT da € 20.000,00 a € 10.000,00	Accettazione: <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì (barrare una casella)	0 punti <i>in caso di risposta negativa</i> 10 punti <i>in caso di risposta affermativa</i>
2	MASSIMALE RCT Elevazione del massimale per sinistro RCT da € 20.000.000,00 a € 25.000.000,00	Accettazione: <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì (barrare una casella)	0 punti <i>in caso di risposta negativa</i> 5 punti <i>in caso di risposta affermativa</i>

	<p><i>In alternativa al precedente</i></p> <p>MASSIMALE RCT</p> <p>Elevazione del massimale per sinistro RCT da € 20.000.000,00 a € 30.000.000,00</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>in caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>in caso di risposta affermativa</i></p>
3	<p>DANNI A COSE DA CEDIMENTO E FRANAMENTO DEL TERRENO</p> <p>Elevazione del limite di risarcimento da € 1.000.000,00 a € 2.500.000,00</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>in caso di risposta negativa</i></p> <p>5 punti</p> <p><i>in caso di risposta affermativa</i></p>
4	<p>DANNI DA INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ</p> <p>Elevazione del limite di risarcimento da € 500.000,00 a € 1.000.000,00</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>in caso di risposta negativa</i></p> <p>5 punti</p> <p><i>in caso di risposta affermativa</i></p>
5	<p>DANNI DA INOSSERVANZA DELLA LEGGE SULLA PRIVACY</p> <p>Elevazione del limite di risarcimento da € 150.000 per sinistro e € 500.000 per anno a: € 500.000 per sinistro e € 1.000.000 per anno.</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>in caso di risposta negativa</i></p> <p>5 punti</p> <p><i>in caso di risposta affermativa</i></p>
6	<p>ACQUEDOTTI - RETE FOGNARIA – SPARGIMENTO DI ACQUA</p> <p>Elevazione del limite di risarcimento da € 1.000.000,00 a € 2.500.000,00</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>in caso di risposta negativa</i></p> <p>5 punti</p> <p><i>in caso di risposta affermativa</i></p>

			<i>mativa</i>
7	<p>RESPONSABILITÀ DA INCENDIO</p> <p>Elevazione del limite di risarcimento da € 500.000,00 a € 2.500.000,00</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>in caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>in caso di risposta affermativa</i></p>
8	<p>INQUINAMENTO ACCIDENTALE</p> <p>Elevazione del limite di risarcimento da € 500,00 a € 1.500.000,00</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>in caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>in caso di risposta affermativa</i></p>
9	<p>DANNI DA TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI, INONDAZIONI E CALAMITÀ NATURALI</p> <p>Elevazione del limite di risarcimento da € 1.000.000,00 a € 2.500.000,00</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>in caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>in caso di risposta affermativa</i></p>

LOTTO 4 – COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE (RCP)

Elemento di valutazione		Offerta	Punteggio
1	<p>MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER SINISTRO E IN AGGREGATO ANNUO</p> <p>Elevazione del massimale per sinistro e in aggregato annuo da € 5.000.000,00 a € 7.500.000,00</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>in caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>in caso di risposta affermativa</i></p>
2	<p>LIMITE DI RISARCIMENTO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE</p> <p>Elevazione del limite di risarcimento per sinistro e per anno da € 250.000,00 a € 500.000,00</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p>	<p>0 punti</p> <p><i>in caso di risposta negativa</i></p>

		<input type="checkbox"/> sì <i>(barrare una casella)</i>	10 punti <i>in caso di risposta affermativa</i>
	<i>In alternativa al precedente</i> LIMITE DI RISARCIMENTO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE Elevazione del limite di risarcimento per sinistro e per anno da € 250.000,00 a € 1.000.000,00	Accettazione: <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì <i>(barrare una casella)</i>	0 punti <i>in caso di risposta negativa</i> 15 punti <i>in caso di risposta affermativa</i>
3	LIMITE DI RISARCIMENTO PER ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. Elevazione del limite di risarcimento per sinistro e per anno da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00	Accettazione: <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì <i>(barrare una casella)</i>	0 punti <i>in caso di risposta negativa</i> 10 punti <i>in caso di risposta affermativa</i>
	<i>In alternativa al precedente</i> LIMITE DI RISARCIMENTO PER ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II. Elevazione del limite di risarcimento per sinistro e per anno da € 1.000.000,00 a € 3.000.000,00	Accettazione: <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì <i>(barrare una casella)</i>	0 punti <i>in caso di risposta negativa</i> 15 punti <i>in caso di risposta affermativa</i>
4	Articolo GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI Eliminazione della locuzione “fino a quando ne ha interesse” dall'articolo GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI.	Accettazione: <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì <i>(barrare una casella)</i>	0 punti <i>in caso di risposta negativa</i> 15 punti <i>in caso di risposta affermativa</i>

5	CLAUSOLA CONTINUOUS COVER	Accettazione: <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì <i>(barrare una casella)</i>	0 punti <i>in caso di risposta negativa</i>
	Integrazione nel testo di polizza e attivazione della clausola Continuous Cover, secondo il testo che segue La Società si impegna a tenere indenne l'Assicurato dalle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta allo stesso, successivamente alla decorrenza dell'assicurazione, anche se derivanti da circostanze che fossero note all'Assicurato prima della decorrenza, a condizione che: a) alla data in cui per la prima volta l'Assicurato sia venuto a conoscenza di circostanze all'origine della richiesta di risarcimento, l'Assicurato fosse coperto da assicurazione per il medesimo rischio di cui alla presente polizza; b) la polizza di assicurazione che garantiva l'Assicurato ai sensi del precedente punto a) e le successive polizze non consentissero l'apertura di un sinistro in relazione alle predette circostanze; c) l'Assicurato sia stato ininterrottamente coperto per il medesimo rischio, senza soluzione di continuità con la presente polizza, dalla data di cui al punto a); d) la mancata comunicazione o l'inesatta dichiarazione alla Società delle predette circostanze non fossero intenzionali.		15 punti <i>in caso di risposta affermativa</i>

LOTTO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA TUTELA LEGALE

Elemento di valutazione		Offerta	Punteggio
1	Articolo RECESSO ANTICIPATO ANNUALE Il Concorrente rinuncia alla facoltà di recesso dal contratto ad ogni scadenza anniversaria.	Accettazione: <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/> sì <i>(barrare una casella)</i>	0 punti <i>In caso di risposta negativa</i> 10 punti <i>In caso di risposta affermativa</i>

2	<p>Articolo RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO</p> <p>Il Concorrente rinuncia alla facoltà di recedere dal contratto in caso di sinistro.</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>15 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>
3	<p>Articolo INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA – RETROATTIVITÀ E ULTRATTIVITÀ</p> <p>Incremento del periodo di Ultrattività da 2 anni a 3 anni</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>15 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>
4	<p>Articolo MASSIMALI DI GARANZIA – SCOPERTO A CARICO DEL CONTRAENTE</p> <p>Elevazione del limite di indennizzo da € 40.000,00 a € 45.000,00</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>
	<p><i>In alternativa al precedente</i></p> <p>Articolo MASSIMALI DI GARANZIA – SCOPERTO A CARICO DEL CONTRAENTE</p> <p>Elevazione del limite di indennizzo da € 40.000,00 a € 50.000,00</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>15 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>

5	<p>Articolo FONDO SPESE ED ONORARI – ANTICIPO INDENNIZZI</p> <p>Elevazione del limite di indennizzo per persona da € 5.000,00 a € 10.000,00</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><i>(barrare una casella)</i></p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>15 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>
----------	--	--	---

LOTTO 6 – COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI

Elemento di valutazione		Offerta	Punteggio
1	<p>Articolo RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO</p> <p>Sostituzione dell'articolo con la seguente formulazione: <i>Il recesso per sinistro non si applica alla presente polizza.</i></p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><i>(barrare una casella)</i></p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>5 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>
2	<p>Articolo DANNO ESTETICO</p> <p>Elevazione del limite per persona da € 3.000 a 5.000.</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><i>(barrare una casella)</i></p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>5 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>
3	<p>Articolo SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO</p> <p>Elevazione del limite per persona da € 15.000 a € 20.000.</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><i>(barrare una casella)</i></p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>5 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>

	<p><i>In alternativa al precedente</i></p> <p>Articolo SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO</p> <p>Elevazione del limite per persona da € 15.000 a € 30.000.</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>
	<p><i>In alternativa ai precedenti</i></p> <p>Articolo SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO</p> <p>Elevazione del limite per persona da € 15.000 a € 40.000.</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>15 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>
4	<p>Articolo TRASPORTO SANITARIO</p> <p>Elevazione del limite per persona da € 5.000 a 10.000.</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>
5	<p>Articolo INABILITÀ TEMPORANEA</p> <p>Elevazione del limite per persona da € 150 a € 250</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>
6	<p>Articolo DIARIA DA RICOVERO E DA GESSO</p> <p>Elevazione del limite per persona da € 100 a € 200.</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p>(barrare una casella)</p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p>

			<i>In caso di risposta affermativa</i>
7	<p>Articolo LIMITE DI INDENNIZZO</p> <p>Elevazione del limite di indennizzo per sinistro per le calamità naturali da € 5.000.000 a € 10.000.000</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><i>(barrare una casella)</i></p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>
	<p><i>In alternativa al precedente</i></p> <p>Articolo LIMITE DI INDENNIZZO</p> <p>Elevazione del limite di indennizzo per sinistro per le calamità naturali da € 5.000.000 a € 15.000.000</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><i>(barrare una casella)</i></p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>15 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>

LOTTO 7 –COPERTURA ASSICURATIVA LIBRO MATRICOLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO (RCA)

Elemento di valutazione		Offerta	Punteggio
1	<p>Articolo MASSIMALE RCA</p> <p>Elevazione del massimale unico da € 12.000.000,00 a € 20.000.000,00</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><i>(barrare una casella)</i></p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>
	<p><i>In alternativa al precedente</i></p> <p>MASSIMALE RCA</p> <p>Elevazione del massimale unico da € 12.000.000,00 a € 30.000.000,00</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><i>(barrare una casella)</i></p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>20 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>

	<p><i>In alternativa ai precedenti</i></p> <p>MASSIMALE RCA</p> <p>Elevazione del massimale unico da € 12.000.000,00 a € 50.000.000,00 suddivisi in:</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><i>(barrare una casella)</i></p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>30 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>
2	<p>MASSIMALE RICORSO TERZI</p> <p>Elevazione del limite di indennizzo per sinistro da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><i>(barrare una casella)</i></p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>
	<p><i>In alternativa al precedente</i></p> <p>MASSIMALE RICORSO TERZI</p> <p>Elevazione del limite di indennizzo per sinistro da € 1.000.000,00 a € 3.000.000,00</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><i>(barrare una casella)</i></p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>20 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>
3	<p>MASSIMALE CRISTALLI</p> <p>Elevazione del limite di indennizzo per sinistro da € 800,00 a € 1.500,00</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><i>(barrare una casella)</i></p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>
4	<p>MASSIMALE SOCCORSO STRADALE</p> <p>Elevazione del limite di indennizzo per sinistro da € 800,00 a € 1.500,00</p>	<p>Accettazione:</p> <p><input type="checkbox"/> no</p> <p><input type="checkbox"/> sì</p> <p><i>(barrare una casella)</i></p>	<p>0 punti</p> <p><i>In caso di risposta negativa</i></p> <p>10 punti</p> <p><i>In caso di risposta affermativa</i></p>

Offerta economica

Massimo 30 punti

L'operatore economico dovrà indicare nell'offerta economica il premio annuo lordo offerto ed altresì il premio complessivo relativo al periodo di 44 mesi, pari o inferiore rispetto a quanto posto a base di gara.

Poichè il punteggio attribuito alle offerte economiche viene calcolato sulla base del premio complessivo relativo a 44 mesi, in caso di discordanza fra i valori indicati nel modulo offerta, verrà tenuto in considerazione quello complessivo.

In caso di importo superiore rispetto al premio posto a base di gara o di sua mancata indicazione, l'offerta sarà esclusa dalla gara.

All'operatore che ha offerto il prezzo più basso saranno attribuiti 30 punti.

Agli altri operatori sarà attribuito un punteggio proporzionalmente decrescente ottenuto secondo la seguente formula:

$$P_i\text{-esima} = P_{\text{max}} * O_{\text{min}} / O_i\text{-esima}$$

dove:

$P_i\text{-esima}$ = punteggio dell'offerta in esame

P_{max} = punteggio massimo (30 punti)

O_{min} = offerta minore

$O_i\text{-esima}$ = offerta in esame

Miglior offerta in sede di gara, relativamente a ciascun lotto, sarà quella che avrà totalizzato il punteggio più alto dato dalla somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica.

In caso di parità, prevarrà l'offerta che abbia totalizzato il punteggio tecnico più alto.

In caso di offerte identiche si procederà mediante sorteggio ai sensi dell'art 77 comma 2 del R.D. 827/1924.

7. AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32 comma 5 del Codice sarà disposta al termine del subprocedimento di verifica della congruità, qualora ricorrano i presupposti di cui al citato art. 97 comma 3 del Codice.

E' sempre ammessa la facoltà per l'Amministrazione di richiedere l'avvio della prestazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. a) del D.L. 76/2020 (convertito, con modificazioni, il L.120/2020) nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura .

In caso di accertata mancanza dei requisiti di cui al precedente periodo, la Stazione appaltante provvederà alla necessaria esclusione oppure a dichiarare l'operatore decaduto dalla disposta aggiudicazione, all'escussione della relativa garanzia provvisoria, con segnalazione del fatto, se del caso, alle Autorità competenti e alla conseguente nuova aggiudicazione nei confronti del concorrente secondo classificato.

Resta salva la facoltà della Stazione appaltante per ciascun lotto:

- di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto di appalto (art. 95 comma 12 del Codice) o qualora nessuna delle offerte sia ritenuta congrua e/o non in linea con gli obiettivi della Stazione appaltante o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti;
- di non procedere all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico;
- di non procedere all'apertura delle offerte tecniche ed economiche, ovvero di sospendere e/o revocare la gara;
- di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta congrua, valida, idonea e conveniente;
- di prorogare il termine perentorio di presentazione delle offerte senza che gli operatori economici possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Nulla sarà dovuto dalla Stazione appaltante al verificarsi di quanto sopra indicato.

La Stazione appaltante si riserva di applicare le procedure di affidamento previste dall'art. 110 del Codice.

L'aggiudicazione dovrà intendersi immediatamente vincolante per l'aggiudicatario.

Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (art. 32 comma 9 del Codice). Il termine dilatorio non sarà applicato qualora sia stata presentata o ammessa una sola offerta o non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o disciplinare di gara o se queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

Per ciascun lotto l'aggiudicatario si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

L'esecuzione d'urgenza del servizio – in ragione della peculiarità del servizio posto a tutela dei cittadini è disciplinata dall'art. 32 comma 8 del Codice. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, non appena richiesto, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente disciplinare di gara, dal capitolato speciale, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

8. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Nel termine che sarà assegnato dalla Stazione appaltante, l'aggiudicatario avrà l'obbligo per ciascun lotto di provvedere a presentare la seguente documentazione:

1) garanzia definitiva a garanzia del corretto adempimento della prestazione, nella misura prevista dall'art. 103 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., salvo quanto previsto dall'art. 93 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 93 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., potranno beneficiare delle riduzioni ivi previste .

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Si precisa che, a pena di esclusione, non saranno accettate altre modalità di costituzione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati."

Tale garanzia dovrà permanere efficace per tutta la durata dell'appalto, pertanto, l'aggiudicatario dovrà presentare alla Stazione appaltante le quietanze di avvenuto pagamento dei premi annuali che dimostrino il rinnovo.

2) (in caso di RTI) atto di formale costituzione del raggruppamento nella forma della scrittura provata autenticata o dell'atto pubblico notarile, che specifichi, tra l'altro, la ripartizione delle prestazioni come da dichiarazioni presentate in sede di partecipazione e conferisca mandato di rappresentanza alla capogruppo;

3) dichiarazione estesa di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii.;

4) autocertificazione della documentazione antimafia ai sensi degli articoli 84 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii.

9. CONTRATTUALIZZAZIONE E MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto relativo al singolo lotto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica dall'Impresa Aggiudicataria e dovrà intendersi onnicomprensivo della remunerazione di ogni prestazione prevista dall'appalto, ivi compresa la remunerazione del broker, e di ogni altro onere, servizio, attività necessaria per l'esatto e completo adempimento dell'obbligazione assunta con il contratto stesso.

Il contratto relativo a ciascun lotto sarà stipulato secondo le previsioni di cui all'art. 32 comma 14 del Codice in modalità elettronica mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente con firma remota ed asincrona, a seguito dell'aggiudicazione definitiva e all'esecuzione degli obblighi in capo all'aggiudicatario. Costituisce eccezione il lotto 3 per il quale si procederà nella forma dell'atto pubblico amministrativo telematico.

10. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Per la stipulazione e gestione delle polizze la Stazione appaltante si avvale del broker Aon S.p.A. (con sede legale in Milano, Via Calindri 6); ufficio di Torino, C.so Marconi 10.

L'opera del broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalle Imprese con le quali verranno stipulati i contratti di cui alla presente gara in misura pari al:

- **10 %** dei premi imponibili per tutti i lotti ad eccezione del lotto 7

- **5 %** dei premi imponibili del lotto 7

La remunerazione verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all'atto del loro pagamento alle Compagnie e non costituirà pertanto in ogni caso un costo aggiuntivo per la Stazione appaltante.

Lotto Copertura assicurativa Libro Matricola Responsabilità Civile Auto (RCA)

Il parco veicoli della Stazione appaltante, così come descritto negli allegati al capitolato speciale è aggiornato alla data di pubblicazione della procedura, pertanto l'offerta economica dovrà fare riferimento alla situazione a tale data.

Tale parco veicoli potrà essere soggetto a modifiche (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione della presente procedura, pertanto la quotazione formulata in sede di gara sarà applicata, per analogia di veicolo, al mezzo sostituito o incluso.

L'importo della polizza dovrà tenere conto già a partire dal 30.04.2023 di tali variazioni.

11. TRATTAMENTO DEI DATI

Trattamento dati in fase di gara

Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.) i dati raccolti con la presente procedura saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento in oggetto.

A tal fine si rende noto che il titolare del trattamento è la Stazione appaltante e il responsabile del trattamento, relativamente al presente appalto, è il RUP come sopra nominato.

Trattamento dati in fase esecutiva

Per quanto riguarda la fase di esecuzione dell'appalto la compagnia assicuratrice agirà in qualità di titolare autonomo del trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento dei servizi oggetto del presente appalto

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISKS PROPERTY

La presente polizza è stipulata tra

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

CORSO INGHILTERRA, 7 - 10138 TORINO

CODICE FISCALE: 01907990012

e

società

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 30.04.2023

alle ore 24 del 31.12.2026

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31.12

Rateazione annuale

SCHEDA DI POLIZZA

NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
SEDE LEGALE	CORSO INGHILTERRA, 7 – 10138 TORINO
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	01907990012
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 del 30.04.2023 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2026
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVISORIALE BROKER	10,00%
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	

SEZIONE I
DEFINIZIONI [DEF]

ACQUA PIOVANA	I danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti, infissi regolarmente chiusi, compresi quelli determinati da intasamento di gronde, pluviali e condutture di scarico causato da grandine o neve, dal loro scioglimento, o comunque da insufficiente capacità di smaltimento e deflusso dei pluviali stessi, in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.
ALLAGAMENTI	Qualsiasi spandimento o riversamento o penetrazione di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione e non conseguente a guasti o rotture di impianti, condutture, serbatoi in genere (a titolo esemplificativo ma non limitativo, spargimento d'acqua, rigurgiti della rete fognaria, penetrazione di acqua piovana dalla soglia di porte, porte finestre, ed eventi simili).
AMMINISTRAZIONE O ENTE	l'Ente Contraente assicurato dalla polizza.
ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO	Il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	Qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatori, gruppi di continuità, impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, solari termici, fotovoltaici, nonché apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, segnalazione, macchine fotografiche digitali, personal computer e computer, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, posti al coperto e/o su veicoli o all'aperto per loro destinazione d'uso od ovunque posti se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, reti di trasmissione, impianti e quant'altro nulla escluso, che sia parte e/o destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo; rientrano in questa voce anche le parti ed opere murarie che siano loro naturale complemento.
ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione.
ATTI DI SABOTAGGIO	Le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.
ATTI ED EVENTI SOCIO POLITICI	Le azioni svolte da persone (anche se dipendenti o in rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con il Contraente) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che comunque compiano individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compreso l'imbrattamento di pareti interne di immobili, il tutto anche se avvenuto in occasione di furto o di tentato furto, oppure in concomitanza con altro evento assicurato.
ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE	L'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.

BENI ASSICURATI O COSE ASSICURATE	Beni Immobili, Beni Mobili, Apparecchiature Elettroniche, Denaro/valori, ed Opere d'Arte, ovunque posti e/o esistenti sul territorio della Repubblica Italiana e Repubblica di San Marino di proprietà dell'Assicurato anche se detenuti a qualsiasi titolo da Dipendenti dell'Assicurato stesso o detenuti da Terzi, oppure di proprietà di Terzi ma detenuti o in uso a qualsiasi titolo dall'Assicurato, compresi Beni non detenuti dall'Assicurato ma di Terzi ma che si trovino nei luoghi ed aree in cui l'Assicurato svolge le proprie attività. Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della presente Polizza ovvero che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l'oggetto verranno attribuiti alla partita "Beni Mobili". I Beni Immobili di proprietà e i Beni Mobili in essi contenuti, dati in uso a terzi, possono essere adibiti a qualsiasi attività.
BENI DI DIPENDENTI E UTENTI	I beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale del Contraente nonché agli utenti dei servizi erogati dal Contraente, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture della e/o in uso al Contraente.
BENI IMMOBILI	Fabbricati, edificati, supporti e basamenti, o loro parti, compresi fissi, infissi, e tutte le opere murarie e di finitura attinenti, ed incluse le opere di fondazione o interrato e le condutture, le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno, il tutto situato all'interno del perimetro di pertinenza delle costruzioni ed incluse installazioni, recinzioni, cancellate, muri di cinta, strade, piazzali e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene, il tutto anche se in corso di costruzione, riparazione o manutenzione; si intendono altresì inclusi alla voce Beni Immobili gli impianti idrici ed anti-incendio, gli impianti termici, elettrici, di condizionamento, TVCC (televisivi a circuito chiuso), gli impianti ausiliari (impianto telefonico, impianti per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza) e tutta l'impiantistica in generale che sia parte integrante delle costruzioni o meno; gli impianti di forza motrice, gli impianti semaforici, di illuminazione con relativi pali (se non risulta attivata la partita Reti), fotovoltaici ed audio-video, , i cartelli stradali e di segnaletica in genere; si intendono altresì per Beni Immobili eventuali containers e strutture tensostatiche o pneumatiche vincolate a terra, nonché ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti o installazioni considerati immobili per loro natura e/o destinazione. I beni immobili sono di costruzione e copertura prevalentemente incombustibile; non si esclude tuttavia l'esistenza di costruzioni, realizzate in tutto o in parte in materiali combustibili. Detti immobili presentano o possono presentare particolarità architettoniche ed abbellimenti di vario tipo caratterizzanti tali entità immobiliari ed in particolare, e a titolo esemplificativo e non limitativo, monumenti, statue, colonne, cancellate artistiche, affreschi, stucchi, fregi, ornamenti, tinteggi, tappezzerie, fissi, infissi e serramenti d'epoca, parquet, moquette, mosaici.
BENI IMMOBILI ALLO STATO D'USO	Si intendono i Beni Immobili – così come definiti - di vecchia costruzione, in stato di conservazione precario, abbandono, e inoccupati.
BENI IMMOBILI DI VALORE STORICO-ARTISTICO	I Beni Immobili – così come definiti - di particolare interesse storico artistico, soggetti alla disciplina della Legge 1 giugno 1939, n. 1089, così come modificato dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, Legge n. 106/2011 e ss.mm.ii., il cui Premio di Polizza corrispondente è esente dall'imposta di assicurazione ai sensi della Legge n. 53 del 28 febbraio 1983.

BENI MOBILI	<p>Tutto quanto non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione ovvero la cui collocazione all'interno delle partite assicurate risulti dubbia o controversa, inclusi impianti ed attrezzature in genere, Apparecchiature Elettroniche (come definite), Denaro (come definito) e</p> <p>Merci, oltre a titoli e valori in genere, nonché macchinari e macchine operatrici in genere purché non registrati alla motorizzazione o al PRA, contenuto all'interno di immobili o impianti o strutture pertinenti o posto all'esterno, se per naturale destinazione, oppure presso terzi, altri Enti o Società, o affidate a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti del Contraente o di tali altri Enti o Società, o altrimenti posti per loro natura o destinazione. Rientra nella presente definizione l'archivio documentale del Contraente, intendendosi per tale sia quello in uso, che quello storico. Relativamente ai soli danni da furto e rischi assimilabili (Sezione 2 del contratto), rientrano nella definizione di Beni Mobili anche fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate o loro parti ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché ogni altro bene mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. Beni all'aperto).</p> <p>Non rientrano nella definizione di Beni Mobili quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, reperti archeologici-museali, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta, di proprietà del Contraente o di terzi, esclusivamente se di valore singolo superiore a € 10.000,00, oppure quanto già assicurato mediante altre specifiche polizze stipulate dal Contraente a garanzie delle cose predette.</p>
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
COMUNICAZIONI	Le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegramma, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
CONTRAENTE	Il soggetto che stipula la assicurazione.
CROLLO – COLLASSO STRUTTURALE	Il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori.
DANNO	Il pregiudizio economico che resta in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile in base alle condizioni del presente contratto, ovvero i danni materiali diretti, indiretti e consequenziali.
DANNI MATERIALI	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
DANNO CONSEQUENZIALE	Il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti a un evento indennizzabile ai sensi di polizza.
DANNI INDIRETTI	Le spese straordinarie che l'Assicurato deve sostenere per il proseguimento dell'attività, nel caso in cui questa dovesse essere interrotta, anche parzialmente, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
DENARO, TITOLI E VALORI IN GENERE	Denaro (in euro o altra valuta, in banconote o monete), documenti di risparmio, certificati azionari, azioni, obbligazioni, assegni, vaglia, cambiali, francobolli, valori bollati, buoni benzina, buoni pasto, e in genere ogni bene che abbia o rappresenti un valore simile, di proprietà del Contraente o di terzi.
DIFESE INTERNE	Serramenti interni, porte, armadi, mobili, cassetti, chiusi a chiave.
DOLO DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO	Il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato.
ESPLOSIONE	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
ESTORSIONE	Appropriazione di beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costrette a consegnare i beni stessi, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.

EVENTO SISMICO O TERREMOTO	Un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
FENOMENI ATMOSFERICI	I danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, tempeste, neviccate, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.
FENOMENI ELETTRICI	L'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma.
FRANAMENTO	L'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma.
FRANCHIGIA	La parte di danno espressa in cifra fissa che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico del Contraente o dell'Assicurato.
FUORIUSCITA DI ACQUA	La fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o simili, nonché di climatizzazione, di estinzione, e loro allacciamenti, di pertinenza e servizio di fabbricati e impianti assicurati ancorché esterni ai fabbricati stessi, a seguito di loro guasto o rottura o ostruzione o funzionamento accidentale, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività.
FURTO CON DESTREZZA	Il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti.
IMPLOSIONE	Il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna.
INCENDIO	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
INONDAZIONI, ALLUVIONI	La fuoriuscita dal normale alveo di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, naturali o artificiali, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.
LASTRE	Le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione.
LIQUIDAZIONE DEL DANNO	La determinazione della somma dovuta dalla Società a titolo di indennizzo, in caso di sinistro.
MANCATO FREDDO	I danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione od altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata, a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo e/o anomala variazione della temperatura controllata e/o della climatizzazione prevista o per fuoriuscita del fluido frigorifero in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o di rottura accidentale o di un errore di controllo o manovra dell'impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, oppure per mancanza di energia elettrica.
MERCI	I prodotti oggetto di commercializzazione e/o in deposito, i beni in lavorazione, le scorte e i materiali di consumo, gli imballaggi, i lubrificanti, i combustibili, i materiali infiammabili, le merci speciali, gli scarti, i residui di lavorazione ed i rifiuti che rientrano fra i beni assicurati anche se di valore economico negativo.
MEZZI DI CUSTODIA	Mezzi usati per custodire documenti, denaro, titoli, valori e beni mobili in genere in genere, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: casseforti sia a muro che non, armadi corazzati, armadi di sicurezza, camere di sicurezza, cassette di sicurezza.

OPERE D'ARTE	Quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, collezioni e raccolte in genere, nonché altri oggetti d'arte che possono essere definiti come tali, di proprietà del Contraente oppure di terzi, contenuto all'interno di immobili o strutture pertinenti o posto all'esterno, se per naturale destinazione, oppure presso terzi di valore singolo superiore ad € 10.000,00, ed escluse esclusivamente quelle già assicurate da altre polizze stipulate da Contraente.
PARTITA	Ciascun insieme omogeneo di beni assicurati.
POLIZZA	Il documento che prova e regola la assicurazione.
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO	La forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.
RAPINA	La sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
REGOLA PROPORZIONALE	Quanto normato dall'art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte.
RETI E IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE	Reti e impianti di distribuzione dell'acqua, del gas, di energia elettrica, termica, di calore e di raffreddamento, di illuminazione e segnalamento, nonché reti fognarie, di scolo, captazione e conduzione, comprese reti e allacciamenti accessori e complementari alle reti principali; si intendono compresi inoltre gli impianti di depurazione e trattamento di acque, fanghi e materiale; tutto quanto sopra definito, anche se posto all'aperto, interrato e/o collocato su linee aeree, purché di competenza dell'assicurato, o da esso gestito o delegato. Rientrano in questa voce anche le parti ed opere murarie che siano di naturale completamento, supporto, o sostegno di quanto sopra definito.
RICORSO DEI LOCATARI	Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto.
RISCHIO LOCATIVO	Le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
SCIPPO	Furto che consiste nella sottrazione rapida, con strappo, in luogo pubblico, di quanto è portato a mano oppure al braccio.
SCOPERTO	La parte di danno espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico del Contraente o dell'Assicurato.
SCOPPIO	Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna.
SINISTRO	L'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SMOTTAMENTO	Lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi.
SOCIETÀ	L'Impresa di Assicurazioni che garantisce il rischio e le eventuali Imprese Coassicuratrici o Mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto, oppure qualora trattasi di sindacato o sindacati dei Lloyd's, l'Assicuratore o gli Assicuratori.
SOGGETTI NON CONSIDERATI TERZI	Il legale rappresentante del Contraente; Egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dal Contraente, o di altra posizione assimilabile.

SOVRACCARICO DI NEVE	Il peso di neve e\o ghiaccio sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti.
STATO DI ABBANDONO	Stato di disabitazione o inoccupazione di beni immobili assicurati per un periodo superiore a centottanta giorni consecutivi.
STIMA ACCETTATA	Il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo tra le Parti.
VALORE INTERO	La forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale.

ART.1 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEMA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 180 giorni. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART.2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 120 giorni prima di ogni scadenza annuale. Resta ferma per il Contraente, in caso di recesso notificato dalla società ai sensi del presente articolo, la facoltà di richiedere la proroga di massimo 180 giorni.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'intermediario incaricato:

- ✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker alla Società.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ss.mm. e ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri denunciati antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
- b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso.

ART. 9 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la società o il contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale indirizzata al contraente ed al broker.

In tal caso la società, entro 30 giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza.

La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La polizza e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri.

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo a esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni, nonché per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

ART. 12 GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Il Contraente, l'assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infra nominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

ART. 13 Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*, e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/ Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
- ab) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 14 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata; PEC (posta elettronica certificata).

ART. 16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii. La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato e/o Contraente.

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, Broker, assicurato) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 21 VALIDITÀ TERRITORIALE E GIURISDIZIONE

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi dell'Europa geografica. Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente ai danni cagionati a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

ART. 22 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

L'Assicurazione ha per oggetto, senza necessità di specifica individuazione od elencazione, tutti i beni, anche se in uso o in possesso di terzi, di proprietà, in locazione, conduzione, gestione, comodato, custodia, concessione, deposito od in uso a qualsiasi titolo al Contraente o per i quali il Contraente ha un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente all'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.

Gli enti assicurati con la presente polizza potranno essere ubicati e l'attività potrà essere svolta ovunque nell'ambito della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino, dello Stato Città del Vaticano presso ubicazioni od organizzazioni proprie e/o di terzi e si intendono garantiti anche se posti all'aperto nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di terzi, in attesa di effettuare o durante le operazioni di carico e scarico od a causa della loro movimentazione all'interno di aree private.

La Società sulla base delle condizioni della presente assicurazione presta garanzia al Contraente ed all'Assicurato nello e dallo svolgimento di e per tutte le Attività del Contraente così come definite, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario, e la Società dichiara di avere preso visione del rischio e che al momento della stipulazione del contratto le erano note tutte le circostanze determinanti per la valutazione dei rischi da garantire.

SEZIONE III

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha per oggetto, senza necessità di specifica individuazione od elencazione, tutti i beni, anche se in uso o in possesso di terzi, di proprietà, in locazione, conduzione, gestione, comodato, custodia, concessione, deposito od in uso a qualsiasi titolo al Contraente o per i quali il Contraente ha un interesse suscettibile di valutazione economica e quant'altro inerente all'espletamento delle attività dell'Assicurato, salvo solo quanto espressamente escluso.

Resta inteso che per l'individuazione delle cose assicurate si farà riferimento alle scritture contabili ed amministrative, documenti e/o atti del Contraente.

SEZIONE 1) INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

ART. 23 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DELLA SEZIONE 1

La Società indennizza tutti i danni materiali diretti, indiretti e consequenziali, totali e/o parziali, causati ai Beni Assicurati da qualsiasi evento e qualunque ne sia la causa, salvo quanto diversamente stabilito agli Articoli "Esclusioni" e "Condizioni Particolari", e nei limiti previsti dalla Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO, sofferti da:

1. beni immobili,
2. beni mobili,
3. opere d'arte,

nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell'ambito del:

4. rischio locativo,
5. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari.

La Società risponde pertanto, a titolo esemplificativo e non limitativo, dei danni subiti dall'Assicurato, come sopra descritti, in caso di:

- a) acqua piovana;
- b) allagamenti;
- c) atti di sabotaggio e di terrorismo;
- d) atti socio-politici;
- e) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma;
- f) caduta di aeromobili e/o corpi volanti, loro parti o cose da essi trasportate;
- g) combustione anche senza sviluppo di fiamma;
- h) crollo, collasso strutturale;
- i) esplosione, implosione e scoppio;
- j) evento sismico;
- k) fenomeni atmosferici;
- l) fenomeni elettrici;
- m) formazione di gelo o ghiaccio;

- n) fumo, gas o vapori sviluppatasi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati,
- o) fuoriuscita di acqua;
- p) incendio;
- q) inondazioni, alluvioni;
- r) mancato freddo;
- s) onda sonora;
- t) rottura di lastre, non dovuta ad altro evento assicurato;
- u) rovina di ascensori, montacarichi, scale mobili e altri impianti;
- v) smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno, caduta di massi;
- w) sovraccarico di neve;
- x) urto di veicoli.

Ad integrazione di quanto sopra e di seguito normato, vengono altresì convenute le seguenti condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell'ambito delle garanzie di seguito elencate:

Ricorso terzi – Ricorso locatari: la Società tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni di cui sopra e subiti dai medesimi terzi entro 90 giorni dal verificarsi del sinistro, sino alla concorrenza di un importo pari al 20% del massimale convenuto.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato e/o di terzi ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- a persone o animali.

L'assicurato darà tempestivamente notizia alla Società delle procedure civili e penali promosse contro di lui, fornendo tutte le notizie e informazioni utili alla difesa, e la Società assumerà la difesa dell'assicurato con riferimento all'art. 1917 Codice Civile.

Acqua piovana: la Società risponde dei danni causati alle cose assicurate da acqua piovana (come definito), fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO, restando tuttavia esclusi dall'Assicurazione:

- i danni che si verificassero alle cose assicurate a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari o serramenti lasciati aperti;
- danni causati da fuoriuscita di acqua da canali, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana.

Allagamenti: la Società indennizza i danni subiti dai Beni assicurati, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, per effetto di allagamenti, così come Definiti, e sino alla concorrenza di quanto indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO, e con l'esclusione dei beni posti in locali seminterrati che siano distanziati dal pavimento a meno di 8 cm.

Atti socio-politici: nell'ambito di questa garanzia la Società indennizza i danni causati da atti socio-politici sino alla concorrenza dell'importo indicato a questo titolo nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO, e con il limite di € 10.000,00 per sinistro e per anno in caso del solo imbrattamento di pareti interne di immobili assicurati dal presente contratto.

Crollo e collasso strutturale: la Società indennizza i danni subiti dai Beni assicurati, e sino alla concorrenza di quanto indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO, per effetto di crollo o collasso strutturale delle cose assicurate conseguente al cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori.

Evento sismico o terremoto: la Società risponde dei danni, compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio, subiti dai beni per effetto di terremoto. Si conviene inoltre che ai fini dell'applicazione delle franchigie e/o limiti di indennizzo eventualmente previste/i per "Terremoto" le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni singolo evento

che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile vengono attribuite al medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono quindi considerati un unico sinistro.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non risponde dei danni:

- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se questi fenomeni fossero originati da terremoto,
- da eruzioni vulcaniche anche se siano state causate dal terremoto,
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica se tali circostanze non sono connesse all'effetto diretto del terremoto sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
- da furto, rapina, saccheggio, smarrimento, ammanchi.

Fenomeni / Eventi atmosferici: nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali,
- mareggiate o penetrazione di acqua marina,
- formazione di nuovi ruscelli,
- accumulo esterno di acqua,
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;

non indennizza inoltre i danni subiti da:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- beni mobili posti all'aperto non per naturale destinazione;
- alberi, cespugli, coltivazioni, gru, cavi aerei, ciminiera;
- tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o no a sinistro);
- manufatti di materia plastica, lastre di cemento-amianto, baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto per effetto di grandine.

Nell'ambito degli eventi atmosferici, e limitatamente ai danni materiali e diretti subiti da **beni mobili posti all'aperto** per loro natura e naturale destinazione, la garanzia è prestata sino alla concorrenza di quanto indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO.

A parziale deroga di quanto sopra riportato la Società risponde anche dei danni materiali e diretti causati da grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, manufatti di materia plastica e lastre di cemento-amianto (quand'anche facenti parte di beni immobili aperti da uno o più lati), baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto (c.d. **grandine su fragili**) ma solo fino all'importo a tale titolo indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO.

Fenomeni elettrici: la Società risponde dei danni sofferti dalle cose assicurate per effetto di fenomeni elettrici, con esclusione dei danni:

- di usura o di carente manutenzione;
- direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto,
- i guasti, i vizi, i difetti e i disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientri nelle prestazioni garantite da contratti di assistenza tecnica, se presenti e in corso di validità al momento del danno, fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato.

Gelo e ghiaccio: la Società risponde dei danni cagionati ai Beni Assicurati per effetto della formazione di gelo e/o ghiaccio, incluso lo scoppio di macchinari, impianti, condutture e attrezzature in genere, e compresa la conseguente fuoriuscita di liquidi, fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO. La presente garanzia opera a condizione che l'immobile assicurato colpito dal danno non si trovi in stato di totale abbandono o inoccupato da oltre 96 ore precedenti il sinistro.

Inondazioni, Alluvioni: la Società indennizza sino alla concorrenza e nei limiti di quanto indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO, i danni subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni o alluvioni (come definito), e compresi quelli conseguenti a fango e/o corpi trasportati, e quand'anche tali

eventi siano causati da evento sismico e/o frana e/ o eruzioni e/o simili, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio.

Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da

- mareggiata, marea, maremoto,
- umidità, stillicidio, trasudamento,
- guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione,
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all'effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi,
- nonché quelli subiti da enti mobili all'aperto non per loro natura o destinazione.

Mancato Freddo: la Società indennizza sino alla concorrenza di quanto indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO, i danni subiti dai beni assicurati custoditi in banchi, armadi, celle e altri apparati frigoriferi e/o a temperatura controllata, direttamente causati da Mancato Freddo.

Smottamenti, franamenti e cedimenti del terreno: la Società indennizza sino alla concorrenza di quanto indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO, i danni subiti dai beni assicurati, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, per effetto di franamento, smottamento, cedimento del terreno, valanghe e slavine, ancorché causati da inondazione, alluvione, allagamento, o evento sismico, comprese le operazioni di ripristino del terreno circostante ai beni assicurati e danneggiati strettamente necessarie al ripristino dei luoghi colpiti dal sinistro.

ART. 24 SPESE GARANTITE DALL'ASSICURAZIONE

La Società (a valere sia per la SEZIONE 1 che per la SEZIONE 2) assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi, e a primo rischio assoluto, i costi conseguenti a:

a) **Demolizione e sgombero, rimozione, ricollocamento e bonifica;** intendendosi per tali le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché le spese sostenute per la bonifica dei beni immobili e dei beni mobili assicurati compreso il terreno di loro pertinenza, ed oltre alle spese di decorticazione, sgombero e trasporto al più vicino scarico autorizzato e disponibile di materiali residuati dalle operazioni predette a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, ed esclusi in ogni caso sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti Pericolosi" di cui al D.Lgs n. 22 del 05/02/97 e successive modificazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modificazioni e integrazioni, e fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuovere, trasportare, depositare trattare, smaltire o ricollocare:

- i beni assicurati non direttamente colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati,
- terreni, acque ed altri materiali inclusi imballaggi, rifiuti, scarti e residui di lavorazione colpiti da sinistro anche se non valorizzati nelle somme assicurate con la presente polizza, di pertinenza delle cose assicurate o immediatamente nei pressi delle stesse.

La presente garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di conteggio del premio.

L'Assicurazione è inoltre estesa entro il limite a primo rischio assoluto di € 50.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa ad indennizzare i costi sostenuti dall'Assicurato per ordine dell'Autorità e/o per motivi di igiene e sicurezza, per la rimozione, il trattamento e lo smaltimento di materiali e sostanze, liquidi e solidi, inclusi i rifiuti, non inerenti l'Assicurato, immessi o scaricati abusivamente e clandestinamente da terzi, durante il periodo dell'Assicurazione, all'interno delle aree e delle ubicazioni assicurate.

b) **Guasti alle cose assicurate per ordine dell'Autorità;** intendendosi per tali i danni causati alle cose assicurate per ordine o per effetto di Autorità, inclusa l'Amministrazione stessa o di terzi allo scopo di impedire, arrestare, ridurre o contenere un evento dannoso e/o le sue conseguenze; la garanzia opera anche nel caso l'evento dannoso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni assicurati.

c) **Onorari ingegneri, architetti e professionisti;** intendendosi per tali le spese sostenute a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali, quali quelle di architetti, progettisti, ingegneri, società di revisione professionisti e consulenti in genere, comunque necessarie per il ripristino delle perdite e/o dei danni subiti dai beni assicurati, nei limiti di quanto stabilito nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO.

d) **Onorari periti;** in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, la Società regolerà direttamente le competenze del perito di parte nonché la quota parte dell'Assicurato relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, a titolo di corrispettivo di onorari e spese, nei limiti di quanto stabilito nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI

INDENNIZZO. Le parti convengono in proposito che qualora alla data di inizio delle operazioni peritali, il Contraente non abbia ancora provveduto per la nomina del proprio perito di parte, alle stesse assisterà nell'interesse dell'Assicurato il Broker, attraverso personale in possesso delle necessarie competenze e ciò fino al momento del rilascio dell'incarico ad altro perito od al termine delle operazioni stesse.

e) **Oneri di collaudo**; intendendosi per tali le spese sostenute per il collaudo di beni lesi e non, per prove di idoneità e controllo sui beni assicurati, anche se risultino apparentemente illesi ma allorché vi sia un ragionevole dubbio che possano avere subito danni e quindi si renda necessario procedere a tali prove, controlli, collaudi, di tali beni per effetto di danni ad altri beni assicurati.

f) **Ricostruzione archivi**; intendendosi per tali le spese sostenute per il rimpiazzo e/o la ricostruzione o ricostituzione o ripristino di documenti, archivi, archivi storici, registri, disegni, materiale meccanografico, programmi, informazioni, istruzioni e/o dati su supporti informatici, e quant'altro assimilabile, sottratti, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile ai sensi del presente contratto, comprese le spese del costo del materiale, delle operazioni manuali, nonché quelle per il riacquisto di supporti informatici, fissi o mobili, e per la ricostruzione dei dati su di essi memorizzati. La garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale, e nei limiti di quanto stabilito nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO.

g) **Spese per mantenimento attività e servizi, indennità aggiuntiva**; intendendosi per tali le spese sostenute per mantenere in funzione servizi e/o attività che si svolgevano nei o tramite i beni, distrutti o danneggiati a seguito di un evento indennizzabile e purché tali spese siano state necessariamente sostenute (come, a titolo esemplificativo e non limitativo, le spese sostenute per: affitto temporaneo di strutture, utilizzo di beni sostitutivi, applicazione di metodi di lavoro alternativi, beni o prestazioni di terzi, trasporto di dipendenti, spese per lavoro straordinario, per prestazioni svolte da fornitori o terzi, trasferimento e ricollocazione di beni), fino alla ripristinata operatività di tali beni. La presente garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e con il limite per evento e per anno dell'importo indicato a tale titolo nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO.

h) **Spese per la ricerca e la riparazione dei guasti**; intendendosi per tali le spese sostenute per ricercare, rimediare e riparare guasti, ostruzioni o rotture che hanno provocato il danno da "fuoriuscita di acqua", nonché guasti e rotture di impianti idrici, igienici e termici, di riscaldamento, di condizionamento, distribuzione gas, nonché gli impianti e conduttori di energia elettrica o di comunicazioni e di estinzione, al servizio dei beni immobili dell'Assicurato, la sostituzione di tubazioni dei relativi raccordi, dei cavi collocati nei muri e/o nei pavimenti e/o sotterranei, anche se esterni ai fabbricati, nei quali si sia verificato il guasto o la rottura comprese le spese necessarie per la demolizione ed il ripristino delle parti di beni immobili e delle pavimentazioni anche se effettuati per la sola ricerca del guasto o della rottura fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO.

i) **Mancato godimento e/o perdita delle pigioni**; intendendosi per tali i danni derivanti dalla perdita delle pigioni e/o dei canoni di locazione che l'Assicurato non possa percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati a seguito di un sinistro indennizzabile a termini di polizza. La presente garanzia è prestata per un periodo non superiore ad un anno e comunque fino alla concorrenza per evento dell'importo a tale titolo indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO.

ART.25 RISARCIMENTI – LIMITAZIONI – MASSIMA ESPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ

Gli importi indicati nella Scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo, senza distinzione per ubicazione (dalla cui preventiva identificazione il Contraente è esonerato), fermo quanto previsto ai successivi artt. Acquisizione di nuovi beni e Costituzione del premio e regolazione annuale.

Gli importi e/o le percentuali indicate nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO rappresentano le somme assicurate, le eventuali limitazioni e/o le detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili.

Tutti i limiti e limiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili.

ART.26 DEROGA ALLA PROPORZIONALE

Fermo quanto diversamente previsto in polizza, in caso di sinistro la Società non applicherà la regola proporzionale.

ART.27 ACQUISIZIONE DI NUOVI BENI

Fermo il diritto della Società al relativo premio, il cui conteggio e regolazione avverrà come precedentemente normato, essa riterrà assicurati, senza obbligo di preventiva comunicazione da parte dell'Amministrazione anche i nuovi beni e/o nuove ubicazioni acquisiti nel corso d'ogni periodo assicurativo, nel limite del 10% (dieci per cento) della somma totale attribuita alla partita corrispondente risultante dall'ultima appendice d'aggiornamento e/o regolazione; superando detto limite, il nuovo bene s'intenderà assicurato solo dalle ore 24,00 del giorno in cui l'Amministrazione n'avrà dato comunicazione.

SEZIONE 2) FURTO, RAPINA E ALTRI RISCHI ASSIMILABILI

ART. 28 RISCHI ASSICURATI (SEZIONE 2)

Con la presente sezione la Società assicura nella forma a primo rischio assoluto, i danni diretti e materiali subiti dalle cose assicurate in conseguenza anche ad uno solo dei seguenti reati:

- furto come definito dall'art. 624 del Codice Penale, nonché il furto con strappo, furto con destrezza, scippo, ed estorsione.
- rapina come definita dall'art. 628 C.P., anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate anche nel caso in cui:
 - le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali (e/o aree) stessi;
 - l'Assicurato, i suoi familiari, i suoi dipendenti e/o collaboratori vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta verso loro stessi e/o verso altre persone.

ART. 29 EFFICACIA E LIMITAZIONE DELLA GARANZIA

I. È condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni subiti dalle cose assicurate determinati da furto, che le cose assicurate siano poste all'interno di beni immobili, fabbricati, locali, e con la sola eccezione dei beni assicurati posti all'aperto per naturale destinazione.

II. Inoltre, è condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni determinati da furto è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiali (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cm 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

Sono comunque ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

Fermi i limiti e le somme assicurate indicate nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO, in caso di sinistro sarà liquidato dalla Società un importo pari al 100% del danno indennizzabile.

A deroga di quanto precede, nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza o attraverso il superamento di mezzi di chiusura di valenza inferiore rispetto a quanto innanzi descritto, o senza tracce evidenti di effrazione o scasso dei sistemi di protezione esterna de locali, l'assicurazione è comunque operante, e in caso di sinistro sarà liquidato dalla Società un importo pari al 80% del danno indennizzabile.

III. L'assicurazione è operante anche in caso di furto avvenuto in locali protetti da porte e/o finestre munite di chiusure, se l'autore del reato si è introdotto nei fabbricati e/o nei locali:

- i.** violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, effrazione, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari e simili, nonché uso di chiavi false, anche se elettroniche, di grimaldelli oppure di congegni e di arnesi simili anche se elettronici.

ii. uso di chiavi vere purché sottratte fraudolentemente al detentore o da questi smarrite; in quest'ultimo caso la garanzia sarà operante a condizione che lo smarrimento sia stato denunciato alle Autorità competenti e la copertura sarà operante dal momento della denuncia alle Autorità competenti;

iii. per via diversa da quella destinata al transito ordinario, che richieda superamento di ostacoli o di ripari tali da non poter essere superati se non con l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;

iv. in altro modo diverso da quanto sopra descritto, e rimanendovi clandestinamente abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

IV. Limitatamente ai danni determinati da Furto di Denaro, titoli e valori in genere, quest'ultimi si intendono garantiti solo se contenuti nei mezzi di custodia; restano esclusi da tale previsione i danni da furto con strappo, furto con destrezza, scippo, ed estorsione di valori e denaro.

ART.30 PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA

La Società garantisce inoltre:

a) Limitatamente a locali, uffici e stabili aperti al pubblico, e durante le ore di apertura, in caso di furto l'assicurazione è valida anche se non sono operanti i mezzi di protezione e di chiusura dei locali.

b) L'assicurazione è altresì operante, in deroga a quanto sopra, in caso di furto di denaro, titoli e valori in genere trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate dal Contraente (cd. Garanzia Portavalori); la garanzia comprende anche:

- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto,
- il furto con strappo,
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano, ed è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori.

c) Nel caso di furto perpetrato a casse automatiche o apparecchiature automatiche di riscossione o di distribuzione di denaro, l'effrazione dei mezzi di chiusura delle stesse sarà parificata all'effrazione di mezzi di custodia.

d) L'assicurazione è operante anche in caso di furto di beni mobili assicurati riposti a bordo di veicoli chiusi a chiave, o in parti dello stesso regolarmente serrate a chiave, e fino alla concorrenza della somma indicata nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO.

e) Per i beni assicurati la cui natura e caratteristiche prevedano un impiego mobile, ovvero un utilizzo al di fuori dei locali o immobili contenenti le cose assicurate, l'assicurazione opera limitatamente ai casi di rapina, scippo, o furto con destrezza; tale garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO.

f) L'assicurazione comprende le spese sostenute dall'Assicurato per rimediare ai guasti e ai danni procurati alle cose assicurate dagli autori dei reati assicurati con la presente Sezione o nel tentativo di commetterli, quali a titolo esemplificativo e non limitativo quelli ai mezzi di chiusura dei locali, ai locali stessi, ai fissi, infissi, serramenti, impianti (anche di prevenzione e protezione), recinzioni, cancellate e quant'altro a protezione dei beni immobili, e fino alla concorrenza della somma indicata nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO.

g) L'assicurazione è operante in caso di furto di ogni Bene Mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto, purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Beni Immobili o a supporti fissi in generale, nonché di quanto facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili (quale a titolo esemplificativo e non limitativo fissi, infissi, impianti, recinzioni, cancellate, ecc.), con la sola esclusione di manufatti in rame di ogni genere; tale garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma indicata nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO.

h) L'assicurazione è operante inoltre in caso di furto con destrezza di beni assicurati, a condizione che al momento del reato vi fosse presenza di personale addetto all'attività, all'interno dei locali ove si è perpetrato il furto; la garanzia è

prestata fino alla concorrenza della somma indicata nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO.

i) L'assicurazione è operante anche in caso di furto commesso da dipendenti del Contraente e/o dell'Assicurato, e/o con la loro complicità e/o partecipazione, purché la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati, o della sorveglianza dei locali stessi e che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi, ferma la facoltà di rivalsa in capo alla Società ai sensi del condizioni generali del contratto.

j) La copertura assicurativa opera anche a favore dei beni e valori dei dipendenti e/o di terzi o utenti, alle condizioni di cui all'articolo che precede, e fino alla concorrenza dell'importo a tale titolo indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO.

k) in caso di furto commesso con introduzione nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici, l'assicurazione opera anche per la sostituzione dei congegni di cui sopra con altri uguali od equivalenti per qualità, compreso il rifacimento di chiavi o di congegni di apertura in genere, sino alla concorrenza di € 3.000,00 per sinistro e per anno.

ART.31 SOMME ASSICURATE – LIMITAZIONI – REINTEGRO AUTOMATICO

Gli importi indicati nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO rappresentano i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti applicati da parte della Società in caso di sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo.

Tutti i limiti e limiti di indennizzo indicati nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili.

Qualora in uno stesso evento sia riscontrabile l'applicazione di più scoperti e/o franchigie concomitanti, si conviene che verrà applicata una sola franchigia ed una sola volta, corrispondente a quella più elevata tra quelle applicabili, mentre lo scoperto massimo a carico dell'Assicurato non potrà essere superiore al 15% del danno.

In caso di sinistro la Società si impegna a procedere automaticamente al reintegro nei valori originari delle somme assicurate per ciascuna partita; tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri liquidati nel corso dell'annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento al massimo di un'ulteriore somma pari a quella originariamente assicurata per l'annualità interessata, fermi i limiti di indennizzo di cui sopra.

A tal fine l'Assicurato si impegna a corrispondere, entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale emesso dalla Società il rateo di premio previsto calcolato applicando il tasso quotato comprensivo di imposte.

ART.32 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

Se le cose rubate o sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, a meno che l'Assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto.

Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti.

Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

SEZIONE IV – CONDIZIONI OPERATIVE DELL'ASSICURAZIONE (Valide per SEZIONI 1-2)

Le condizioni che seguono sono valide per entrambe le SEZIONI 1 e 2 che precedono.

ART. 33 ESCLUSIONI

Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella Sezione DEFINIZIONI, e salvo diversa pattuizione, la Società non è obbligata per i danni:

I. verificatisi in occasione di:

- a. atti di guerra dichiarata e non, operazioni militari, invasioni, insurrezioni, requisizioni, nazionalizzazione e confisca, guerra civile insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto,
- b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, ancorché derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico,
- c. maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate, bradisismo,
- d. trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell'area di pertinenza dell'Assicurato e/o di pertinenza dei terzi presso i quali si trovino i beni dell'Assicurato. Non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a trasporto e/o movimentazione di beni assicurati avvenuti all'interno di beni immobili incluse le aree di pertinenza, nonché quelli dovuti al trasporto e movimentazione di beni che per loro natura hanno un impiego mobile o che siano oggetto di trasporto e/o movimentazione per motivi connessi con l'attività istituzionale svolta;
- e. esplosioni, emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall'Accelerazione artificiale di particelle atomiche;

a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi,

II. causati da o dovuti a:

- a. smarrimenti, ammanchi, misteriose sparizioni, frode, truffa, e loro tentativi;
- b. furto di gronde, pluviali, cavi esterni, e manufatti in genere posti all'aperto costituiti prevalentemente di rame, nonché gli eventuali guasti cagionati alle cose assicurate dai ladri in tali occasioni, o anche solo nel tentativo di perpetrare il furto, e con la sola eccezione delle sculture fissate a piedistalli;
- c. collassi strutturali causati da errori di progettazione;
- d. per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato,
- f. assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate,
- g. deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata e continuativa di piante e/o animali e/o insetti;
- h. a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate;
- i. guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici o elettronici, scoppio, esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in genere;
- j. montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulizia, manutenzione o revisione,
- k. costruzione o demolizione di Beni assicurati;
- l. difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza,
- m. la cui riparazione è prevista dalle prestazioni dei contratti di assistenza tecnica stipulati dall'Assicurato,
- n. applicazione di ordinanze di Autorità o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione di beni assicurati, salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto.
- o. per modifiche e migliorie eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene sottratto, distrutto o danneggiato salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto;
- p. mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 200 metri;

III. nonché quelli da:

- a. perdita di liquidi e fluidi in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi o vasche che abbiano una capacità inferiore a 300 lt (a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate), nonché i danni provocati da stillicidio dovuto a corrosione o usura di detti contenitori;

- b. causati con dolo del Contraente;
- c. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente contratto;
- d. perdita di materiale contenuto in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione per sua fuoriuscita o solidificazione a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- e. conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, procurate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus) a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri danni non specificatamente esclusi;
- f. danni di natura estetica verificatisi in occasione di eventi socio-politici;
- g. subiti da natanti, aeromobili e veicoli a motore di proprietà od in uso al Contraente se iscritti al P.R.A.;
- h. beni in leasing se assicurati con specifica polizza e gli animali in genere;
- i. gioielli, pietre e metalli preziosi se singolarmente di valore superiore ad € 15.000,00;
- j. boschi, alberi, coltivazioni e animali in genere;
- k. il valore del terreno, inteso come deprezzamento dello stesso a seguito di un sinistro garantito dal presente contratto;
- l. le linee aeree di trasmissione e/o distribuzione e relative strutture di sostegno;
- b. si prende atto tra le parti che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa.

Relativamente alla sezione furto si intendono esclusi i beni in rame.

Sono inoltre escluse:

MALATTIE TRASMISSIBILI

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

CYBER CLAUSE

In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente polizza e negli eventuali allegati, resta inteso e concordato che:

a) questa polizza non copre la perdita, il danno, la distruzione, distorsione, cancellazione, violazione o alterazione di DATI ELETTRONICI derivante da qualsivoglia causa (compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo i COMPUTER VIRUS), né la perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, il costo, la spesa di qualsiasi natura che ne derivi, indipendentemente dall’esistenza di un’altra causa o evento che contribuisca alla perdita contestualmente o in qualsiasi altra fase.

Per DATI ELETTRONICI si intendono i fatti, i concetti e le informazioni convertiti in una forma utilizzabile per la comunicazione, l’interpretazione o l’elaborazione di dati elettronici ed elettromeccanici o di apparecchiature controllate

elettronicamente compresi i programmi, software e altre istruzioni codificate per l'elaborazione e la manipolazione dei dati o la direzione e la manipolazione di tali apparecchiature.

Per COMPUTER VIRUS si intende un complesso di istruzioni o codici corrotti, dannosi o altrimenti non autorizzati, incluso l'insieme di istruzioni o codici, programmatici o di altro tipo, non autorizzati, introdotti in modo doloso, che si diffondono attraverso un sistema informatico o una rete di qualsiasi natura. La definizione di COMPUTER VIRUS include, ma non è limitata ai "cavalli di Troia" ("Trojan Horses"), ai "vermi" ("worms") e alle "bombe a tempo o logiche" ("time or logic bombs").

b) tuttavia, nel caso in cui da uno o più eventi di cui al precedente paragrafo a) derivi uno dei Pericoli Specifici di seguito elencati, la presente polizza, fatti salvi tutti i termini, le condizioni e le esclusioni, coprirà i danni materiali che si verificano alle Proprietà Assicurate durante il periodo di validità della polizza direttamente causati da tale pericolo.

Pericoli Specifici

- Incendio

- Esplosione

Valutazione dei supporti di elaborazione elettronica dei dati

In deroga a quanto stabilito nelle altre sezioni della presente polizza e negli eventuali allegati, resta inteso e concordato che qualora i supporti elettronici di elaborazione dei dati assicurati dalla presente polizza subiscano perdite o danni materiali coperti dalla presente polizza, la base di valutazione dell'indennizzo è costituita dal costo del supporto vergine (blank media) più i costi di copia dei DATI ELETTRONICI da back-up, o da originali di una generazione precedente. Questi costi non comprendono la ricerca e il processo di recupero (engineering), né i costi di riproduzione, raccolta o assemblaggio di tali DATI ELETTRONICI. Se il supporto non viene riparato, sostituito o ripristinato, la base di valutazione dell'indennizzo sarà rappresentata dal costo del supporto vergine (blank media). La presente polizza non copre l'importo relativo al valore patrimoniale di tali DATI ELETTRONICI per l'Assicurato o del Contraente, se diverso, o per qualsiasi altra parte, anche se tali DATI ELETTRONICI non possono essere riprodotti, raccolti o assemblati.

ART.34 DENUNCIA DEI SINISTRI – IMPEGNI DELLE PARTI

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato per il tramite del Contraente al Broker o alla Società entro 30 giorni lavorativi, da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in loro possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui il Contraente sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

In caso di sinistro il Contraente o Assicurato deve:

- a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, fermo che le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- b) fare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;
- c) darne avviso alla Società, per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della dichiarazione alle Autorità di cui al punto precedente. In caso di sinistro che riguardi un evento di cui alla garanzia Mancato freddo, l'Assicurato ne darà immediata comunicazione alla Società, nel momento in cui ne ha avuto conoscenza;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro cinque giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lettera c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Assicurato di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Qualora il sinistro riguardi un evento di cui alla Sezione 2), l'Assicurato dovrà altresì esperire – se la legge lo consente e salvo il diritto alla rifusione delle spese da parte della Società – la procedura di ammortamento per i titoli di credito, anche al portatore, sottratti.

ART. 34-b INFORMATIVA SUI SINISTRI

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza quantomeno annuale, e in ogni caso sei mesi prima della scadenza del contratto, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto ed in formato digitale editabile (Excel o equipollente), che comprendano i seguenti indispensabili elementi:

- a. n° di riferimento o repertorio attribuito dalla Compagnia;
- b. data dell'evento;
- c. indicazione della garanzia interessata dal sinistro;
- d. nominativo del danneggiato e/o controparte interessata (se del caso);
- e. stato del sinistro (ovvero l'indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
- f. importo liquidato e/o riservato.

È facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto.

ART. 35 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata; oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico ("perizia formale").

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Le spese del proprio Perito sono di competenza delle Parti mentre quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

ART. 36 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate o altrimenti note alla Società;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo – Denuncia dei sinistri – Impegni delle parti;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore dei beni assicurati;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese secondo il disposto della presente assicurazione.

Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l'Assicurato abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano in / tramite beni distrutti o danneggiati dal sinistro pur non essendo ancora avviate le operazioni peritali, segnalerà per iscritto questa esigenza alla Società e trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto ad essere indennizzato; rimane in ogni caso fermo l'obbligo per l'Assicurato di conservare le tracce e i residui del sinistro.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Articolo – Procedura per la valutazione del danno - lettera b) ("perizia formale"), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegato le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

ART. 37 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita di polizza.

1. Per “**valore a nuovo**” s’intende convenzionalmente:

- per Beni Immobili, la spesa necessaria per l’integrale ricostruzione a nuovo del bene al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili, ed escludendo soltanto il valore dell’area;
- per Beni Mobili, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, collaudo, messa in servizio, spese supplementari, direzione lavori, fiscali e simili).

2. Per “**valore allo stato d’uso**” s’intende convenzionalmente:

- per Beni Immobili, valore a nuovo o costo di rimpiazzo di un bene, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, modo di costruzione, destinazione d’uso, qualità, funzionalità e di ogni altra circostanza influente, ed escluso il valore dell’area;
- per Beni Mobili, il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale od equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali se detraibili. Resta convenuto che qualora il mercato non offrisse la possibilità di rimpiazzare il bene mobile con un altro identico, si stimerà il valore di rimpiazzo in base al Bene più affine per equivalenza di prestazione nelle stesse condizioni di impiego e di destinazione, con opportuni correttivi se detto bene affine dia un rendimento economico e prestazioni maggiori.

Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del D.Lgs, 42/2004, rientra nella definizione di “valore a nuovo” la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile, compresi i costi necessari a riportare le cose assicurate nello stato più prossimo e simile a quello che avevano prima dell’accadimento del sinistro, utilizzando i metodi, i materiali e le maestranze necessarie al perseguimento di tale scopo.

Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant’altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino nel limite della somma assicurata alla voce Oneri di Collaudo, riportata nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO.

L’attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. Beni Immobili - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. Beni Mobili e le Cose Assicurate in genere - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

L’ammontare del danno si determina:

- per Beni Immobili - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi.
- per Beni Mobili e le Cose Assicurate in genere - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.

Le spese garantite dall’assicurazione, di cui al presente contratto, saranno tenute separate nelle stime in quanto per esse non è operante la regola proporzionale di cui all’Art. 1907 cc.

Relativamente ai danni da “Fenomeno elettrico e/o Elettronico” subiti dalle Apparecchiature Elettroniche, l’ammontare del danno è determinato intendendo per tale:

1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come totale;
2. in caso di danno totale:

- per i beni con vetustà non superiore a 5 (cinque) anni, come anche per i beni di maggior vetustà se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o migliori più prossime prestazioni;
- negli altri casi, il valore del bene sarà determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza influente sulla valutazione del bene stesso.

In caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, si conviene che sarà applicata una sola volta la maggiore tra le detrazioni così contemporaneamente applicabili (valido per le sezioni 1 e 2).

ART. 38 SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO (“Valore a nuovo”)

Relativamente alle partite Beni Immobili (valore a nuovo) e Beni Mobili si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente articolo, definisce l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”, fermo che:

1. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata della percentuale prevista all'articolo - Deroga alla regola proporzionale, risulti:
 - a. superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b. inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c. eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o anche su altra area del territorio della Comunità Europea e/o secondo diverso tipo/genere se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro ventiquattro mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
4. l'assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente i Beni Immobili, come definiti, e non i Beni Immobili allo stato d'uso – come definiti. Tale limitazione non si applica a ricambi e a beni in attesa di riparazione.
5. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascun bene assicurato (mobile o immobile) importo superiore al triplo del relativo valore allo stato d'uso.

ART. 39 DIFFERENZIALE NTC (Norme Tecniche per le Costruzioni)

In eccedenza agli importi riconosciuti secondo i precedenti articoli – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno e Supplemento di indennizzo (Valore a nuovo), si conviene che se la ricostruzione o il ripristino dei Beni Immobili danneggiati dovrà rispettare "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve" vigenti al momento del sinistro, si conviene che il supplemento d'indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto

che tale condizione non si applicherà per i beni Immobili non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche o soggette a carico di neve" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi. La presente garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza dell'importo indicato a questo titolo nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO.

ART. 40 DIFFERENZIALE STORICO-ARTISTICO

In eccedenza agli importi riconosciuti secondo il precedente articolo - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - e a sua parziale deroga, per i maggiori danni che i beni con particolare valore storico e/o artistico, o le “opere d'arte” assicurate o meno con specifica partita, possono subire a seguito di sinistro, che eccedano le normali spese di ricostruzione, ripristino o riparazione di carattere funzionale, considerati i particolari pregi e l'uso delle tecniche e dei materiali utilizzati per detti beni, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: affreschi, ornamenti, mosaici, bassorilievi, ornamenti murari, stucchi, volte, soffittature, ecc., pertanto, in caso di danno suscettibile di riparazione o restauro, restano a carico della Società, oltre alle spese di ripristino e restauro, i costi necessari a riportare le cose assicurate nello stato più prossimo e simile a quello che avevano prima dell'accadimento del sinistro, utilizzando i metodi, i materiali e le maestranze appropriati e necessarie al perseguimento di tale scopo. Nel caso in cui il restauro non risultasse tale da riportare la cosa in condizioni analoghe a quelle precedenti il sinistro – e cioè rimanessero evidenti i segni del restauro – è compresa anche l'eventuale svalutazione o deprezzamento subito dal bene danneggiato, il cui importo resta a carico della Società. Viceversa, in caso di danno non suscettibile di riparazione o restauro, l'indennizzo sarà calcolato in base all'equo valore di mercato del bene assicurato, all'epoca del sinistro. La presente garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza dell'importo indicato a questo titolo nella

Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa.

ART.41 OPERE D'ARTE

La Società assicura le opere d'arte così come definite, e salvo quanto precisato all'articolo che segue, senza l'applicazione della regola proporzionale e nei limiti per ciascun sinistro di quanto indicato nella Sezione SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO.

ART. 42 OPERE D'ARTE SPECIFICHE

(valida esclusivamente se prevista ed attivata specifica partita di polizza riportante la relativa descrizione e la somma assicurata)

Con "Opere d'arte specifiche" si conviene che vengono definite specifiche e precise opere d'arte indicate per nome, autore, e tipologia.

Le parti convengono che il valore attribuito a ciascun bene assicurato con questa specifica definizione è da considerarsi accettato dalle parti, Assicurato e Società, e pertanto in caso di sinistro la somma assicurata per ciascuna "Opera d'arte specifica" assicurata è considerata valore della cosa al momento del sinistro.

ART. 43 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti ragionevolmente atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente o dell'Assicurato. L'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta), fermo l'impegno per l'Assicurato di restituire quanto percepito, maggiorato degli interessi legali, e rivalutato in presenza di svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora dalla sentenza penale definitiva risultino una o più cause di decadenza dal diritto di percepire l'indennizzo ai sensi delle Condizioni di Assicurazione.

Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o partite, e per uno o più di essi si sia raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesto dall'Assicurazione avverrà anche se non è stato raggiunto l'accordo per i restanti beni e/o partite; resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni / partite, pertanto qualora in uno stesso evento sia riscontrabile l'applicazione di più scoperti e/o franchigie concomitanti, si conviene che verrà applicata una sola volta l'importo della franchigia maggiore tra quelle previste, ed uno scoperto massimo a carico dell'Assicurato non superiore al 15%.

ART. 44 LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 45 COMPENSAZIONE TRA PARTITE

A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo denominato "Deroga alla regola proporzionale", si conviene che qualora – applicata la "deroga alla proporzionale" laddove prevista in polizza – risultasse comunque che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate alle partite stesse, le eventuali eccedenze rilevate sulle rimanenti partite (colpite o non da sinistro) saranno aggiunte nel computo dei valori assicurati per le partite deficitarie in rapporto proporzionale agli eventuali diversi tassi delle singole partite assicurate.

Il disposto della presente clausola non si applica per le partite garantite a "Primo Rischio Assoluto".

ART. 46 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere corrisposto in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- a) non siano sorte contestazioni sulla indennizzabilità del sinistro;
- b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00 (centomila/00).

Le constatazioni di cui ai punti a) e b) dovranno essere verificate entro e non oltre il 60° (sessantesimo) giorno dalla data del ricevimento, da parte della Società, della richiesta di anticipo dell'indennizzo da parte dell'Assicurato; la Società provvederà quindi a liquidare l'anticipo entro e non oltre il 30° (trentesimo) giorno a partire dalla data in cui la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra ha avuto un riscontro positivo.

L'acconto non sarà comunque superiore a euro 2.000.000,00 (due milioni/00) per sinistro.

ART.47 COSTITUZIONE DEL PREMIO E ADEGUAMENTO DELLE SOMME ASSICURATE – BUONA FEDE – REGOLAZIONE DEL PREMIO

Le somme assicurate previste in garanzia alle partite Beni Immobili e/o Beni Mobili vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d'ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del 20% (ventipercento) delle stesse.

Limitatamente alle partite assicurate con la presente, separatamente considerate, la Società s'impegna quindi a ritenere garantita un'ulteriore somma pari al 20%, e pertanto il disposto dell'articolo "Deroga alla regola proporzionale" troverà applicazione soltanto in ragione della parte – determinata in base alle stime peritali - eccedente la suddetta percentuale.

Il Contraente o l'Assicurato s'impegna a comunicare entro i 90 (novanta) giorni immediatamente successivi al termine d'ogni annualità assicurativa l'ammontare delle nuove somme da assicurare.

Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperino all'obbligo di comunicare l'aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del 90° giorno anzidetto fermo il diritto della Società all'incasso del relativo premio.

Il Contraente s'impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando alle somme eccedenti quelle garantite in polizza (o a quelle in difetto per alienazione) un tasso pari al 50% del tasso annuo di ciascuna partita interessata, comprensivo di imposte. Con la regolazione verrà determinato inoltre il nuovo premio per l'annualità successiva che verrà calcolato in base al riepilogo dei beni assicurati applicando al loro valore dichiarato i tassi di polizza, comprensivi di imposte, fermo restando che eventuali riduzioni di premio non daranno luogo a rimborso delle corrispondenti imposte.

Si conviene che, ove il Contraente o l'Assicurato abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

Il disposto della presente clausola non si applica per le partite garantite a "Primo Rischio Assoluto".

SEZIONE V – SCOPERTI FRANCHIGIE E/O LIMITI DI INDENNIZZO

In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di:

Massimo indennizzo per sinistro e per anno		€ 50.000.000,00
---	--	------------------------

SEZIONE 1) INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI

Garanzia/Tipologia di danno	in% sul danno	Scoperto con il massimo	Franchigia per sinistro €	Limite di indennizzo per sinistro e per anno €
Per ogni sinistro della presente sezione da qualunque causa determinato e salvo quanto diversamente previsto dal contratto	--	--	50.000,00	--
Acqua piovana Art. 23 lett. a)	10%	20.000,00	--	250.000,00 per sinistro e anno
Allagamenti Art. 23 lett. b)	10%	15.000,00	--	500.000,00 per sinistro e anno
Sabotaggio e di terrorismo Art. 23 lett. c)	10%	50.000,00	--	5.000.000,00 per sinistro e anno
Atti socio-politici Art. 23 lett. d)	10%	50.000,00	--	15.000.000,00 per sinistro e anno
Crollo, collasso strutturale Art. 23 lett. h)	10%	50.000,00	--	5.300.000,00 per sinistro e anno
Evento sismico Art. 23 lett. j)	10%	50.000,00	--	5.000.000,00 per sinistro e anno
Fenomeni atmosferici Art. 23 lett. k)	10%	50.000,00	--	70% della somma assicurata per singola partita con il massimo di 5.000.000,00 per sinistro e anno
Fenomeni elettrici e/o elettronici Art. 23 lett. l)	--	--	10.000,00	100.000.000,00 per sinistro e anno
Formazione di ghiaccio e gelo Art. 23 lett. m)	10%	20.000,00	--	3.200.000,00 per sinistro e anno
Fuoriuscita d'acqua Art. 23 lett. o)	10%	20.000,00	--	250.000.000,00 per sinistro e anno
Inondazioni, alluvioni Art. 23 lett. q)	10%	50.000,00	--	8.000.000,00 per sinistro e anno
Mancato freddo Art. 23 lett. r)	--	--	5.000,00	10.000,00 per sinistro e anno
Smottamenti, franamenti, cedimenti terreno Art. 23 lett. v)	10%	50.000,00	--	5.500.000,00 per sinistro e anno
Sovraccarico neve Art. 23 lett. w)	10%	50.000,00	--	2.500.000,00 per sinistro e anno
Enti all'aperto per naturale destinazione (nell'ambito di fenomeni atmosferici)	--	--	5.000,00	150.000,00 per sinistro e anno

Grandine su fragili (nell'ambito di fenomeni atmosferici)	--	--	50.000,00	150.000,00 per sinistro e anno
Demolizione e sgombero, rimozione, ricollocamento e bonifica Art. 24 lett. a)	--	--	--	2.500.000,00 per sinistro e anno
Onorari ingegneri, architetti, professionisti Art. lett. 24 c)	--	--	--	100.000,00 per sinistro e anno
Onorari periti Art. 24 lett. d)	--	--	--	5% del danno indennizzabile con il massimo di 150.000,00
Oneri di collaudo Art. 24 lett. e)	--	--	--	100.000,00 per sinistro e anno
Ricostruzione Archivi Art. 24 lett. f)	--	--	--	50.000,00 per sinistro e anno
Spese mantenimento attività e servizi, indennità aggiuntiva Art. 24 lett. g)	--	--	2.500,00	50.000,00 per sinistro e anno
Ricerca guasti Art. 24 n. viii)	--	--	5.000,00	100.000,00 per sinistro e anno
Mancato godimento delle pigioni Art. 24 lett. i)	--	--	1.000,00	100.000,00 per sinistro e anno
Differenziale NTC Art. 39	--	--	--	250.000,00 per sinistro e anno
Differenziale storico-artistico Art. 40	--	--	--	500.000,00 per sinistro e anno

SEZIONE 2) FURTO, RAPINA E RISCHI ASSIMILABILI

Garanzia/Tipologia di danno	Scoperto		Franchigia per sinistro €	Limite di indennizzo per sinistro e per anno €
	in% sul danno	con il massimo		
Per ogni sinistro della presente sezione da qualunque causa determinato e salvo quanto diversamente previsto dal contratto	--	--	2.500,00	--
Beni mobili	--	--	500,00	200.000,00
Denaro-valori custoditi sottochiave	20%	5.000,00	--	50.000,00
Denaro e valori ovunque posti	20%	5.000,00	--	25.000,00

Denaro e valori trasportati	--	--	5.000,00	20.000,00
Beni ad impiego mobile Art. 29 lett. e)	--	--	500,00	5.000,00
Beni di dipendenti/terzi/utenti Art. 29 lett. k)	--	--	500,00	3.000,00
Beni mobili per natura e destinazione d'uso posti all'aperto Art. 29 lett. g)	--	--	500,00	25.000,00
Beni mobili posti su veicoli Art. 29 lett. d)	--	--	1.000,00	5.000,00
Furto con destrezza (eccetto portavalori) Art. 29 lett. b)	--	--	1.000,00	3.000,00
Guasti ladri Art. 29 lett. f)	--	--	500,00	25.000,00
Impianti e apparecchiature elettroniche di segnalazione, rilevazione e sorveglianza per natura e destinazione d'uso posti all'aperto Art. 29 lett. h)	--	--	500,00	20.000,00

**CALCOLO DEL PREMIO
PARTITE E SOMME ASSICURATE**

SEZIONE INCENDIO					
PARTITE ASSICURATE	SOMME ASSICURATE €	TASSO	PREMIO ANNUO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO ANNUO LORDO
Beni Immobili	979.902.122,08				
Beni immobili (ex D.Lgs 490 del 29/10/1999 ss.mm.ii: pertanto sono esenti da imposte ai sensi della legge 53 del 28/02/1983)	172.013.000,00				
Beni immobili (<i>al valore allo stato d'uso</i>)	0,00				
Beni mobili	53.894.709,91				

SEZIONE FURTO					
PARTITE ASSICURATE	SOMME ASSICURATE €	TASSO	PREMIO ANNUO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO ANNUO LORDO
Beni mobili	200.000,00				
Denaro-valori custoditi sottochiave	50.000,00				

Denaro e valori ovunque posti	25.000,00				
Denaro e valori trasportati	20.000,00				
Beni ad impiego mobile Art.29 lett. e)	5.000,00				
Beni di dipendenti/terzi/utenti Art. 29 lett. k)	3.000,00				

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO COPERTURA ASSICURATIVA ALL RISK OPERE D'ARTE

La presente polizza è stipulata tra

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

C.SO INGHILTERRA, 7

10138 TORINO

C.F. / P.IVA:01907990012

e

Società

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 30.04.2023

alle ore 24 del 31.12.2026

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31.12

Rateazione annuale

SCHEDA DI POLIZZA

NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
SEDE LEGALE	CORSO INGHILTERRA, 7 – 10138 TORINO
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	01907990012
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 del 30.04.2023 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2026
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVISORIALE BROKER	10,00%
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	

Premessa

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all'Associazione temporanea di imprese (se esistente).

SEZIONE I DEFINIZIONI

Acqua piovana	i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti, infissi regolarmente chiusi, compresi quelli determinati da intasamento di gronde, pluviali e condutture di scarico causato da grandine o neve, dal loro scioglimento, o comunque da insufficiente capacità di smaltimento e deflusso dei pluviali stessi, in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.
Allagamenti	qualsiasi spandimento o riversamento o penetrazione di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione e non conseguente a guasti o rotture di impianti, condutture, serbatoi in genere (a titolo esemplificativo ma non limitativo, rigurgiti della rete fognaria, penetrazione di acqua piovana dalla soglia di porte, porte finestre, ed eventi simili).
Amministrazione o Ente	l'Ente Contraente assicurato dalla polizza.
Annualità assicurativa o Periodo assicurativo	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Atti di sabotaggio	le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività.
Atti di terrorismo	le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse.
Atti ed eventi sociopolitici	le azioni svolte da persone (anche se dipendenti o in rapporto di lavoro a qualsiasi titolo con il Contraente) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che comunque compiano individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compreso l'imbrattamento di pareti interne di immobili, il tutto anche se avvenuto in occasione di furto o di tentato furto, oppure in concomitanza con altro evento assicurato.
Attività del Contraente	l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.
Beni bibliografici	libri, riviste, documenti, manoscritti e a stampa, opuscoli, rarità bibliografiche, raccolte, manuali, documenti, cartografie, incisioni, fotografie, spartiti musicali, carteggi (d'ogni epoca e data), supporti scrittori in pergamena e in carta, su microfilm o in formato digitale, codici e materiale cartaceo in genere destinato allo svolgimento delle attività proprie della Contraente, compreso tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche;
Broker - Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Comunicazioni	le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegramma, facsimile, PEC o altro mezzo

	documentabile.
Contraente	il soggetto che stipula la assicurazione.
Crollo - collasso strutturale	il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori.
Danno	il pregiudizio economico che resta in capo all'Assicurato causato da un sinistro indennizzabile in base alle condizioni del presente contratto, ovvero i danni materiali diretti, indiretti e consequenziali.
Danni materiali	i danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Danno consequenziale	il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti a un evento indennizzabile ai sensi di polizza.
Danni indiretti	le spese straordinarie che l'Assicurato deve sostenere per il proseguimento dell'attività, nel caso in cui questa dovesse essere interrotta, anche parzialmente, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Deprezzamento	la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro;
Difese interne	serramenti interni, porte, armadi, mobili, cassetti, chiusi a chiave.
Dolo del contraente o dell'assicurato	il dolo del soggetto che assume la qualifica di legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato
Esplosione	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione	appropriazione di beni assicurati mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato che i suoi dipendenti che verso altre persone che vengano così costrette a consegnare i beni stessi, purché la consegna venga effettuata nell'ambito dei locali assicurati o loro pertinenze.
Evento sismico o terremoto	un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Fenomeni atmosferici	i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, tempeste, neviccate, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi.
Fenomeni elettrici	l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica quando non ne sia derivato sviluppo di fiamma.
Franamento	il movimento e/o il distacco e/o lo scivolamento di una massa di terra e/o rocce lungo un versante inclinato, anche non dovuto a infiltrazioni.
Franchigia	la parte di danno espressa in cifra fissa che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico del Contraente o dell'Assicurato.
Fuoriuscita di acqua	la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di climatizzazione, di estinzione, e loro allacciamenti, di pertinenza e servizio di fabbricati e impianti assicurati ancorché esterni ai fabbricati stessi, a seguito di loro guasto o rottura o ostruzione o funzionamento accidentale, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività.
Furto con destrezza	il furto commesso con speciale abilità, in modo da eludere l'attenzione del derubato e/o di altre persone presenti.
Implosione	il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna.
Incendio	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazioni alluvioni	la fuoriuscita dal normale alveo di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, naturali o artificiali, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.

Liquidazione del danno	la determinazione della somma dovuta dalla Società a titolo di indennizzo, in caso d sinistro.
Mezzi di custodia	mezzi usati per custodire documenti, denaro, titoli, valori e beni mobili in genere in genere, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: casseforti sia a muro che non, armadi corazzati, armadi di sicurezza, camere di sicurezza, cassette di sicurezza.
Opere d'arte	quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, collezioni e raccolte in genere, nonché altri oggetti d'arte che possono essere definiti come tali, di proprietà del Contraente oppure di terzi, contenuto all'interno di immobili o strutture pertinenti o posto all'esterno, se per naturale destinazione, oppure presso terzi di valore singolo superiore ad € 10.000,00, ed escluse esclusivamente quelle già assicurate da altre polizze stipulate da Contraente.
Partita	ciascun insieme omogeneo di beni assicurati.
Polizza	il documento che prova e regola la assicurazione.
Primo rischio assoluto	la forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.
Rapina	la sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Scoperto	la parte di danno espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico del Contraente o dell'Assicurato.
Scoppio	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna.
Sinistro	l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Smottamento	lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi.
Società	l'Impresa di Assicurazioni che garantisce il rischio e le eventuali Imprese Coassicuratrici o Mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto, oppure qualora trattasi di sindacato o sindacati dei Lloyd's, l'Assicuratore o gli Assicuratori.
Stima accettata	Il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo tra le Parti.
Valore intero	la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale.
Valore commerciale o valore di mercato	Valore commerciale o valore di mercato: il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato

SEZIONE II

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 180 giorni. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura. Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 120 giorni prima di ogni scadenza annuale. Resta ferma per il Contraente, in caso di recesso notificato dalla società ai sensi del presente articolo, la facoltà di richiedere la proroga di massimo 180 giorni.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker alla Società.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto siano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o fax o e-mail.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm.ii.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
- b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero, salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, la società o il contraente possono recedere dall'assicurazione previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 120 giorni.

Nel caso in cui ad esercitare tale diritto fosse la società, questa entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza. La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

La regolazione del premio di cui all'articolo COSTITUZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO dovrà avvenire comunque, attiva o passiva che sia, relativamente al periodo di validità dell'ultimo periodo di assicurazione.

ART. 10: COSTITUZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota pro-mille/premio unitario convenuti per ciascun parametro previsto all'interno della scheda di offerta economica ed è costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto e da regolazioni annuali attive calcolate sulla base dei dati consuntivi. Il Contraente fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni Periodo Assicurativo, i dati necessari ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente.

Si conviene che, ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

ART. 11 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La polizza e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 12 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

La Società, pertanto, risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri.

ART. 13: ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno ingerenza nella nomina dei periti, né azione per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dal Contraente.

ART. 14: ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La Società ha sempre diritto di visionare atti, documenti e beni pertinenti l'Assicurazione e il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. L'ispezione potrà essere svolta da dipendenti della Società stessa o da altri soggetti dalla stessa incaricati purché bene-visi alla Contraente, con oneri da porsi per intero a carico della Società.

ART. 15 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato e/o Contraente.

ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana indipendentemente dal luogo in cui si verifica il sinistro. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 19 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 20: DENUNCIA DI SINISTRO

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto dal Contraente o dall'Assicurato per il tramite del Contraente al Broker o alla Società entro 30 giorni lavorativi, da quando l'ufficio competente del contraente ne sia venuto a conoscenza. La denuncia conterrà una descrizione dettagliata del fatto cui la richiesta scritta si riferisce, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze se conosciute, le generalità e recapito delle persone interessate e di eventuali testimoni, e sarà corredata di copia di tutta la documentazione relativa eventualmente in loro possesso; saranno altresì trasmessi quanto prima alla Società anche gli atti, documenti e notizie relativi al sinistro, di cui il Contraente sia venuto in possesso successivamente alla denuncia.

ART. 21: INFORMATIVA SUI SINISTRI

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, con cadenza quantomeno annuale, e in ogni caso sei mesi prima della scadenza del contratto, qualificati resoconti sullo stato dei sinistri denunciati sul presente contratto ed in formato digitale editabile (Excel o equipollente), che comprendano i seguenti indispensabili elementi:

- a. n° di riferimento o repertorio attribuito dalla Compagnia;
- b. data dell'evento;
- c. indicazione della garanzia interessata dal sinistro;
- d. nominativo del danneggiato e/o controparte interessata (se del caso);
- e. stato del sinistro (ovvero l'indicazione di liquidato, riservato o senza seguito);
- f. importo liquidato e/o riservato.

È facoltà delle parti richiedere ed impegno fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora venga richiesto.

ART. 22 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE III

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DEL RISCHIO

Beni di proprietà della Città Metropolitana di Torino:

Premesso che esistono corpi di fabbricato, di proprietà e/o in uso a qualunque titolo dalla Città Metropolitana di Torino, variamente elevati fuori terra, costruiti e coperti in cemento armato, laterizi e/o conglomerati artificiali incombustibili, aventi porte e finestre protette da mezzi di chiusura anche insufficienti. Tali fabbricati sono destinati ad uffici e/o sedi rappresentanza e, nell'ambito degli stessi trovano posto, oltre le normali dotazioni che sono escluse dalla presente garanzia, Opere d'arte (esclusi preziosi), di proprietà della Città Metropolitana di Torino, come individuate nelle scritture inventariali della Città Metropolitana di Torino a disposizione della Società, nonché dal documento di valutazione delle opere d'arte e degli arredi della Città Metropolitana di Torino redatto dalla Soc. Vasaris S.r.l. del 18/05/2015, a mano della Città Metropolitana di Torino (Partite A e B) a disposizione della Società.

Sono altresì presenti Beni bibliografici costituiti da circa 110.000,00 volumi custoditi nella Biblioteca di Storia e Cultura Giuseppe Grosso della Città Metropolitana di Torino, in Via Maria Vittoria n. 12, individuati nei registri d'ingresso della biblioteca a disposizione della Società (Partita C).

Sono altresì presenti beni archivistici costituiti da documenti dell'Archivio della Città Metropolitana di Torino conservati nei locali destinati a deposito dell'archivio della Città Metropolitana ed individuati negli elenchi fascicoli/documenti a disposizione della Società (Partita C).

Beni di proprietà dello Stato italiano:

sono presenti beni e reperti storici, di proprietà dello Stato italiano esposti presso il Museo Archeologico dell'Abbazia dei SS. Pietro ed Andrea di Novalesa, sita in Borgata S. Pietro n. 4 – Novalesa, contenuti nello “Elenco dei reperti archeologici di proprietà statale in deposito temporaneo presso il Museo Archeologico dell'Abbazia di Novalesa”, sottoscritto dall'ex Provincia di Torino e dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del M.A.E., il 09/03/2009 (Partite D ed E).

SEZIONE IV

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

ART. 23 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società, per tutti i sinistri che possano complessivamente verificarsi nel corso di uno stesso anno d'assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti derivanti da qualsiasi danneggiamento o perdita dei beni assicurati indicati nel prospetto “Partite/Valori assicurati”, anche se di proprietà di terzi, nei locali e per i capitali indicati, salvo quanto previsto all'articolo ESCLUSIONI.

ART. 24 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danneggiamenti e le perdite:

1. causati dall'Assicurato o dal Contraente, dagli Amministratori, con dolo;
2. causati con dolo o colpa grave da persone:
 - 2.1 che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
 - 2.2 del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
 - 2.3 incaricate della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono od alle quali siano affidati;
 - 2.4 legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
3. verificatisi in occasione d'atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, superamento del muro del suono da parte d'aeromobili, esplosioni anche nucleari, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, mareggiate ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
4. dipendenti da influenza di temperatura, d'umidità ed in genere di clima, salvo che non siano conseguenti a guasto o rottura e/o arresto accidentale degli impianti di climatizzazione presenti nei locali;
5. conseguenti a lavoro di restauro, pulitura, scrostatura, verniciatura e manutenzione in genere;
6. conseguenti a crollo o cedimento totale o parziale del fabbricato;
7. dovuti a danni causati dalla rottura di beni - non coperti dalla presente polizza - di vetro, cristallo, porcellana, ceramica, terrecotte e simili oggetti fragili;
8. avvenuti durante le operazioni di movimentazione delle opere, se effettuate da parte di personale non specializzato;
9. causati da insetti, tarli, tarme e roditori;

10. conseguenti a guasti meccanici o altri danni subiti da oggetti o apparecchi di qualsiasi natura in conseguenza del proprio funzionamento;
11. avvenuti in locali lasciati incustoditi per più di 35 giorni;
12. che non riguardino la materialità dei beni assicurati anche se conseguenti a sinistro indennizzabile.

ART. 25 CONDIZIONI PER LA GARANZIA FURTO

L'assicurazione furto è prestata alla condizione che:

1. L'autore dei reati si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:

- a) violandone i mezzi di chiusura e protezione esterni, mediante rottura, scasso, uso di chiave falsa, uso fraudolento di chiavi vere, di grimaldelli o d'arnesi simili;
- b) per via, diversa da quell'ordinaria, che richieda superamento d'ostacoli o ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;

2. ogni apertura verso l'esterno degli insediamenti e/o dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate infisse nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm e con lato minore non superiore a 18 cm., oppure - se non rettangolari - di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Sull'indennizzo del furto avvenuto in difetto di una delle condizioni previste dal precedente n. 2), è applicato uno scoperto del 20%.

Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati dai ladri ai locali e relativi infissi contenenti le cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

ART. 26 VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuto secondo i seguenti criteri:

1) Partita A): Opere d'arte di proprietà del Contraente, ovunque ubicate in immobili di proprietà o uso a qualsiasi titolo della Città Metropolitana, individuate nel documento di valutazione delle opere d'arte e degli arredi della Città Metropolitana di Torino redatto dalla Soc. Vasaris S.r.l. del 18/05/2015; in caso di distruzione o perdita totale, il valore totale e singolo delle opere al momento del sinistro viene prestabilito, d'accordo tra le parti e con espresso riferimento all'art. 1908 del c.c. in quello risultante dal documento di valutazione delle opere d'arte e degli arredi della Città Metropolitana di Torino, redatto dalla Soc. Vasaris S.r.l. del 18/05/2015, (stima accettata).

2) Partita B): Opere d'arte di proprietà del Contraente ovunque ubicate in immobili di proprietà o uso a qualsiasi titolo della Città Metropolitana, individuate nelle scritture inventariali; in caso di distruzione o perdita totale la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto/i nel luogo e nel momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi, (valore di mercato).

3) Partita C): Beni bibliografici e archivistici di proprietà del Contraente conservati nella Biblioteca di storia e cultura del Piemonte "Giuseppe Grosso" della Città Metropolitana di Torino, e nei locali archivio della medesima, individuati rispettivamente nei registri d'ingresso della Biblioteca e negli elenchi fascicoli/documenti, in caso di distruzione o perdita totale, la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto/i nel luogo e nel momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi (valore di mercato).

4) Partita D): Beni e reperti storici di proprietà dello Stato italiano esposti presso il Museo Archeologico dell'Abbazia dei SS. Pietro ed Andrea di Novalesa, in caso di perdita o distruzione totale il valore totale e singolo delle cose assicurate al momento del sinistro viene prestabilito, d'accordo tra le parti e con espresso riferimento all'art. 1908 del c.c. in quello risultante dall'"Elenco dei reperti archeologici di proprietà statale in deposito temporaneo presso il Museo Archeologico dell'Abbazia di Novalesa", sottoscritto dalla ex Provincia di Torino e dalla Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del MAE, il 09/03/2009 (stima accettata).

5) Partita E): Reperto n. inv. stat. 90094 di proprietà dello Stato italiano denominato "Rilievo con fregio d'armi", esposto al Museo della Novalesa, in caso di perdita o distruzione totale, il valore dell'opera viene prestabilito, d'accordo tra le parti e con espresso riferimento all'art. 1908 del c.c., in Euro 150.000,00 (centocinquantamila,00) - (stima accettata).

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde il più favorevole indennizzo tra quanto segue:

✓ La differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;

✓ Il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento dell'opera assicurata nella percentuale massima del 80%.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.

ART. 27 REVISIONE COMPLESSIVA DEI VALORI

Le parti convengono che, qualora la Città Metropolitana di Torino in un momento successivo alla stipulazione della presente polizza, proceda alla revisione dei valori inventariali mediante perizia di stima effettuata da società accreditata, i nuovi valori verranno immediatamente comunicati alla Società e costituiranno valore assicurato, fermo restando l'adeguamento del premio relativo.

ART. 28 ESTENSIONE AUTOMATICA DELLA GARANZIA

Si conviene che tutte le opere d'arte che a partire dalla data d'effetto del presente capitolo venissero ad essere di proprietà, possesso, detenzione del Contraente o delle quali il Contraente dovesse rispondere, s'intendono garantite con effetto dalla data d'entrata in possesso o da quella della delibera che ne determini la proprietà o la presa di possesso. Conseguentemente il Contraente s'impegna a comunicare la data di possesso e/o proprietà. La regolazione del premio relativo alle inclusioni e/o esclusioni sarà conteggiata alla scadenza dell'annualità assicurativa mediante emissione d'appendice di regolamento premio per l'annualità assicurativa trascorsa.

ART. 29 COLPA GRAVE DEI DIPENDENTI E ASSIMILATI

A parziale deroga dell'articolo ESCLUSIONI, in caso di sinistro dovuto a colpa grave dei dipendenti, collaboratori e/o consulenti fissi, Salvo i casi di dolo la Società rinuncia espressamente a rivalersi nei confronti dell'organizzatore, suoi dipendenti e fornitori per danni occorsi alle opere assicurate. Sono pertanto compresi i danni derivanti da colpa grave

ART. 30 FURTO COMMESSO DAI DIPENDENTI E ASSIMILATI

A parziale deroga dell'articolo ESCLUSIONI, la garanzia è estesa al furto commesso da dipendente, collaboratore e/o consulente fisso nonché dagli addetti alla sorveglianza della mostra presso la quale le opere vengono esposte, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto d'allarme. Il Contraente e/o l'Assicurato debbono far obbligo al sovrintendente della mostra di agire giudizialmente contro i responsabili accertati

ART. 31 FURTO CON DESTREZZA

A parziale deroga dell'articolo ESCLUSIONI, la garanzia è estesa al furto con destrezza, con il limite d'indennizzo per sinistro d'Euro 10.000,00= e fino ad un massimo d'Euro 25.000,00= per anno, commesso all'interno dei locali durante l'orario d'apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro i 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.

ART. 32 EVENTI SOCIOPOLITICI: TUMULTI, SCIOPERI, SOMMOSSE, INCENDIO, ATTI VANDALICI O DOLOSI, TERRORISMO E SABOTAGGIO

A parziale deroga dell'articolo ESCLUSIONI la Società risponde:

- dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da incendio, esplosione, scoppio, nonché dei danni materiali e diretti verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- degli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati – anche a mezzo d'ordigni esplosivi da persone (dipendenti o non dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

ART. 33 EVENTI ATMOSFERICI - TERREMOTI

A parziale deroga dell'articolo ESCLUSIONI, la Società risponde dei danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da bufera, uragano, eventi atmosferici, grandine, allagamento, inondazione, terremoto.

ART. 34 DANNI DA ACQUA CONDOTTA

A parziale deroga dell'articolo ESCLUSIONI, la Società risponde dei danni materiali e diretti, causati ai beni assicurati da fuoriuscita a seguito di rottura accidentale, di pluviali, grondaie e tubazioni installati nel fabbricato, comprese le rotture accidentali degli impianti stessi.

ART. 35 BENI ARTISTICI D'IMMOBILI D'INTERESSE STORICO

La garanzia è estesa ai beni avente valore artistico facenti parte non separabile dei corpi di fabbrica del patrimonio immobiliare d'interesse storico di proprietà o in uso a qualsiasi titolo del Contraente (ad es. affreschi).

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite massimo per sinistro e per anno assicurativo di € 50.000,00 a PRA

ART. 36 COPERTURA AUTOMATICA TRASPORTI

Fino alla concorrenza di € 100.000,00 per singolo viaggio la garanzia è estesa, senza sovrappremio, ai trasporti dei beni assicurati in polizza effettuati da personale del Contraente/Assicurato mediante automezzi privati o dalla Ditta Appaltatrice aggiudicataria della gara indetta dal Contraente o da Ditte Specializzate nel trasporto di oggetti d'arte, effettuati nell'ambito del territorio nazionale italiano, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano, alle seguenti condizioni:

- a) gli oggetti devono essere imballati a regola d'arte, tenendo conto della natura degli stessi e del tipo di trasporto;
- b) gli oggetti devono essere riposti in vani non visibili dall'esterno a bordo del veicolo deve essere garantita la presenza di almeno due persone munite di telefono cellulare;
- c) gli oggetti non devono essere lasciati incustoditi neanche durante brevi soste.

Sono conseguentemente esclusi dalla garanzia il furto o la sparizione dei beni trasportati qualora i suddetti veicoli siano lasciati incustoditi.

Per singoli trasporti di valore superiore a € 100.000 la garanzia è operante previa comunicazione alla Compagnia

ART. 37 OPERE PRESSO TERZI (RESTAURATORI)

La garanzia è estesa ai beni assicurati presso restauratori, a condizione che i mezzi di chiusura risultino conformi a quelli stabiliti dall'articolo CONDIZIONI PER LA GARANZIA FURTO.

La garanzia decorre automaticamente, senza obbligo di comunicazione, se il valore dei beni è pari od inferiore ad Euro 100.000,00=

Per valori superiori o per ambienti con caratteristiche costruttive e protezioni diverse da quelle previste dall'articolo CONDIZIONI PER LA GARANZIA FURTO, la garanzia è valida solo dopo conferma scritta della Società.

ART. 38 RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

La Compagnia rinuncia ad avvalersi del diritto di surroga spettatele ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile per sinistri dei quali fossero ritenuti responsabili l'Assicurato, i dipendenti del Contraente, gli Amministratori dell'Ente nonché tutti coloro che - indipendentemente da qualsiasi rapporto col Contraente medesimo - occupino locali e/o insediamenti, oppure esercitino attività, purché legittimamente autorizzati dallo stesso Contraente, salvo il caso di dolo. Tale rinuncia alla rivalsa è operante anche per i Trasportatori specializzati

ART. 40 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è determinato secondo quanto previsto dall'articolo VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO, e concordato tra Contraente e Società direttamente oppure a richiesta di ciascuna parte, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, mentre quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

ART. 41 MANDATO DEI PERITI

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui alla presente polizza;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi

impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza d'ogni formalità.

ART. 42 ONORARI PERITI

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente a seguito di nomina del terzo perito.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite massimo per sinistro e per anno assicurativo di € 10.000,00=.

ART. 43 RECUPERO DEGLI OGGETTI RELATIVI ALLA DENUNCIA DI SINISTRO

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto o in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società.

Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia integralmente indennizzato il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo pagatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti saranno di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se a seguito del recupero si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Qualora a seguito di sinistro la compagnia abbia indennizzato l'opera danneggiata per il Suo intero valore, se tale opera è di proprietà pubblica e soggetta quindi alla condizione di inalienabilità, gli eventuali residui resteranno comunque di proprietà dell'Assicurato..

ART. 44 GUASTI CAGIONATI DA LADRI

I danni cagionati da ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, nonché ai fissi ed infissi, in occasione di furto o rapina tentati o consumati.

La presente estensione di garanzia è prestata con il limite massimo per sinistro e per anno assicurativo di € 10.000,00 a P.R.A.

SEZIONE V
PARTITE / VALORI ASSICURATI

Partita	Rischio	Valori
A)	Opere d'arte di proprietà del Contraente ovunque ubicate in immobili di proprietà o uso a qualsiasi titolo della Città Metropolitana, individuate dal documento di valutazione delle opere d'arte e degli arredi della Città Metropolitana redatta dalla Società Vasaris S.r.l. del 18/05/2015, a stima accettata.	€ 3.241.500,00
B)	Opere d'arte di proprietà del Contraente ovunque ubicate in immobili di proprietà o uso a qualsiasi titolo della Città Metropolitana, individuate nelle scritture inventariali, a valore di mercato	€ 1.000.000,00
C)	Beni bibliografici e archivistici di proprietà del Contraente conservati nella Biblioteca di storia e cultura del Piemonte "Giuseppe Grosso" della Città Metropolitana di Torino e nei locali archivio della medesima, individuati rispettivamente nei registri d'ingresso della Biblioteca e negli elenchi fascicoli/documenti, a valore di mercato.	€ 10.000.000,00
D)	Beni e reperti storici di proprietà dello Stato Italiano esposti presso il Museo Archeologico dell'Abbazia dei SS. Pietro ed Andrea di Novalesa, sita in Borgata S. Pietro n. 4 – Novalesa, contenuti nello "Elenco dei reperti archeologici di proprietà statale in deposito temporaneo presso il Museo Archeologico dell'Abbazia di Novalesa", a stima accettata (escluso reperto partita E).	€ 523.000,00
E)	Reperto n. inv. stat. 90094, di proprietà dello Stato Italiano, denominato "Rilievo con fregio d'armi", esposto al Museo della Novalesa, a stima accettata.	€ 150.000,00



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO

La presente polizza è stipulata tra

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

C.SO INGHILTERRA, 7

10138 TORINO

C.F. / P.IVA:01907990012

e

Società

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 30.04.2023

alle ore 24 del 31.12.2026

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31.12


SCHEDA DI POLIZZA

NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
SEDE LEGALE	CORSO INGHILTERRA, 7 – 10138 TORINO
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	01907990012
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 del 30.04.2023 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2026
FRANCHIGIA	S.I.R.: € 20.000
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVISORIALE BROKER	10,00%
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	



SEZIONE I DEFINIZIONI

Alluvione e inondazione	Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Amministratore	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà collegata all'assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'assicurato stesso.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione annuale dell'assicurazione.
Assicurato	La persona fisica e/o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di assicurato: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il Contraente (Ente pubblico); ✓ tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di cui il Contraente si avvale per le proprie attività compresi amministratori prestatori di lavoro in genere, dirigenti, quadri, impiegati, tecnici, operai, lavoratori interinali, volontari, stagisti, borsisti, tirocinanti, studenti, apprendisti, allievi, personale comandato o in avvalimento da altri enti o aziende, personale inviato in comando o in avvalimento presso altri enti o aziende, lavoratori socialmente utili e lavoratori di pubblica utilità e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo; ✓ le associazioni dopolavoristiche, ricreative, di volontariato e i loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del Contraente stesso.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Broker – Intermediario	Aon S.p.A., impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Danno	Il danno corporale e il danno materiale di seguito definiti. Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni e/o morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, il danno biologico e il danno morale. Danno materiale: distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del Contraente.
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà e/o uso.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro o dipendenti	Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse:



	<ul style="list-style-type: none"> ✓ quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; ✓ quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente. <p>Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati o altri soggetti (a esempio stagisti e tirocinanti) deve intendersi a ogni effetto riferito a dipendenti o prestatori di lavoro. Si intendono parificati ai dipendenti i soggetti impiegati presso l'Ente in lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità, nonché i soggetti non dipendenti dell'Amministrazione del cui operato la stessa si avvale per l'erogazione di pubblici servizi.</p>
Retribuzione annua	Tutto quanto, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, il Contraente eroghi al dipendente a compenso delle sue prestazioni (a esempio stipendio e altri elementi a carattere continuativo) risultanti dai libri paga, compresi compensi agli amministratori.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Sinistro	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Deve intendersi quale unico sinistro anche l'evento dannoso che causi danni contestualmente e/o contemporaneamente a più soggetti.
Sinistro in serie	<p>Tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono manifestati in momenti diversi e ancorché le relative richieste di risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e dalle pretese avanzate.</p> <p>Tutti i danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ agli effetti del massimale e/o del sottolimito previsto per la garanzia interessata; ✓ agli effetti dell'applicazione della relativa franchigia. <p>Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sotto limite e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l'evento dannoso.</p>
S.I.R.	La quota di rischio ritenuta dal Contraente in applicazione del principio di auto-ritenzione per sinistro. Il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assumerà l'onere delle spese di resistenza inerenti l'assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale. In caso di transazione o condanna il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato sarà effettuato direttamente dal Contraente.
Società - Compagnia Assicuratore/i	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.



SEZIONE II

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 180 giorni. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 120 giorni prima di ogni scadenza annuale. Resta ferma per il Contraente, in caso di recesso notificato dalla società ai sensi del presente articolo, la facoltà di richiedere la proroga di massimo 180 giorni.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'Intermediario incaricato:

- ✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società dà atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche



qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker alla Società.

Resta convenuto che è considerata a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato il premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine al Servizio Tesoreria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto siano comunicati alla Società a mezzo raccomandata o fax o e-mail.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm.ii.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.



Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero, salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La polizza e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

La Società, pertanto, risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri.

ART. 12 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

La Società, pertanto, risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri

ART. 13 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

La Società, con il pagamento di qualsiasi sinistro, si surrognerà, fino a concorrenza dello stesso, nei diritti e nelle azioni che il Contraente ha diritto di esercitare in dipendenza di detto sinistro e il Contraente, ove così richiesto, dovrà riconoscere o cedere alla Società relativi diritti e azioni e comunque fare quanto necessario



per tutelare tali diritti, ivi inclusa la sottoscrizione di tutti gli atti necessari che consentano alla Società di agire legalmente.

ART. 14 GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza alla Società Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6, in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Il Contraente, l'assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

ART. 15 GESTIONE DEL CONTRATTO IN PRESENZA DI CORRISPONDENTE/COVERHOLDER

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella scheda di polizza e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
- bb) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 16 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 17 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata, PEC (posta elettronica certificata).

ART. 18 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO



Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 19 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato e/o Contraente.

ART. 20 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana indipendentemente dal luogo in cui si verifica il sinistro. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari.

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 22 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 23 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione R.C.T. è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del mondo, esclusi U.S.A., Canada. Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento/formazione professionale e quant'altro di equipollente, la garanzia s'intende valida anche in tali Paesi.

L'assicurazione R.C.O. è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.

ART. 24 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

ART. 25 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- ✓ persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge;
- ✓ enti e aziende controllanti, controllate e collegate, nonché proprie fondazioni;
- ✓ enti e associazioni non aventi scopo di lucro;

purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.



Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge (responsabilità amministrativo-contabile).



SEZIONE III

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE R.C.T. – R.C.O.

ART. 26 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

Salvo quanto esplicitamente escluso dalla presente polizza, l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all'assicurato per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste e allo stesso attribuite ope legis, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione è operante per tutte le attività:

✓ esercitate per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi;

✓ attribuite, consentite e delegate dall'Ente Contraente;

ancorché a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque e ovunque svolte.

Sono escluse le sole attività esercitate da aziende possedute o controllate dall'assicurato, salvo che ne derivi all'assicurato medesimo una responsabilità indiretta o solidale. In tal caso la polizza opererà per la sola quota di responsabilità dell'assicurato e rimane fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti degli altri soggetti responsabili.

L'assicurato può svolgere tutte le attività riconducibili ai servizi sopra elencati anche partecipando a enti, società, consorzi o associazioni.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'assicurato a titolo solidale o di committente. In tal caso la polizza opererà per la sola quota di responsabilità dell'assicurato e rimane fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti degli altri soggetti responsabili.

Per l'individuazione degli assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

ART. 27 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l'assicurato debba rispondere nello svolgimento delle attività, fatto salvo quanto previsto all'articolo *RINUNCIA ALLA RIVALSA*. L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di legge per danni cagionati a terzi per fatto dei suoi amministratori e dei suoi dipendenti e comunque di tutte le persone del cui operato l'assicurato debba rispondere, ovvero di tutti coloro che comunque svolgono, indipendente dall'esistenza o meno di uno stabile rapporto di lavoro subordinato, attività, anche se temporanea od occasionale, per conto dell'assicurato, tutti quanti denominati assicurati, a condizione che nella determinazione del danno risultino inseriti nell'organizzazione dell'ente.

La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all'azione di rivalsa promossa da terzi eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.

ART. 28 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:



- a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii., nonché del D.lgs. 38/2000 ss.mm.ii. per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del citato D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii. e del D.lgs.38/2000 ss.mm.ii., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalità permanente.

Tanto la garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL e dall'INPS – o analoghi enti assistenziali e previdenziali - e, comunque, laddove esperite ai sensi di legge. È altresì compresa la rivalsa di tutti gli enti competenti per legge (a.e. Ministero dell'Interno), nonché dell'ASL e AUSL ai sensi delle vigenti leggi regionali.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

I dipendenti, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all'estero, saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.

ART. 29 MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione R.C.O. comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di legge, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di polizza, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e/o siano denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di polizza.

Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.

Qualora l'Amministrazione abbia avuto anche in precedenza con la Società polizze per gli stesso rischi R.C.O. senza soluzione di continuità con la presente - la copertura per le malattie professionali opererà anche per i fatti verificatisi dopo la stipula della prima polizza tra l'Amministrazione e l'infrascritta Società.

Esclusioni per la garanzia malattie professionali

La garanzia non vale:

- per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
 - ✓ all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell'impresa;
 - ✓ all'intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d'amministratori o legali rappresentanti dell'Ente. Questa esclusione cessa d'avere effetto successivamente all'adozione d'accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
- per le malattie professionali direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto.

ART. 30 QUALIFICA DI TERZO

Si prende atto tra le parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati terzi tutti i soggetti, sia persone fisiche, sia giuridiche, compresi coloro che ricoprono la carica di amministratori dell'Ente Contraente.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. esclusivamente le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno (limitatamente a morte o lesioni personali) in occasione di lavoro o di servizio per i quali sia operante la garanzia R.C.O. Pertanto, i prestatori d'opera



sono considerati terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose di loro proprietà.

Agli effetti della presente assicurazione resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività svolte devono intendersi terzi fra loro.

ART. 31 ISPEZIONI E VERIFICHE DELLA SOCIETÀ

La Società ha il diritto di ispezionare il rischio, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili e immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, atti probatori e simili.

Il Contraente ha l'obbligo di fornire le indicazioni e informazioni occorrenti. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti a carico della Società. Le ispezioni possono essere effettuate da personale dipendente della Società o da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benestare dell'assicurato.



SEZIONE IV ESCLUSIONI

ART. 32 ESCLUSIONI

Dall'assicurazione R.C.T. sono esclusi i danni:

- a) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. Sono altresì esclusi i danni alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente, o da lui detenuti, e soggetti agli obblighi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.;
- c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati o conseguenti a:
 - ✓ inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
 - ✓ interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
 - ✓ alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,
 tranne quanto previsto all'articolo *INQUINAMENTO ACCIDENTALE*;
- d) da furto, tranne quanto previsto all'articolo *DANNI DA FURTO*;
- e) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, e simili). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- f) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, a eccezione della responsabilità civile derivante all'assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali, nonché di quanto previsto agli articoli *SERVIZIO DI SORVEGLIANZA E POLIZIA MUNICIPALE/LOCALE/PROVINCIALE* e *IMPIEGO DI FUOCHI ARTIFICIALI*. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- g) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, a eccezione di quanto previsto all'articolo *TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI E INONDAZIONI*;
- h) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di R.C.O.;
- i) derivanti da campi elettromagnetici. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia RCO;
- j) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- k) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra (sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, azioni militari e colpo di Stato. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
- l) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato all'articolo *INSTALLAZIONE E/O MANUTENZIONE – LAVORI IN ECONOMIA* nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi, salvo quanto indicato all'articolo *SMERCEO DI PRODOTTI IN GENERE*;
- m) derivanti da malpractice medica e infermieristica;
- n) direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o dipendenti e collaboratori nonché ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali e simili;
- o) derivanti da qualsiasi tipo di RC professionale;
- p) di natura patrimoniale che non siano la conseguenza di lesioni fisiche o morte o di danni a cose, salvo quanto espressamente indicato;
- q) in relazione alla proprietà di fabbricati, qualora derivanti da stillicidio e insalubrità dei locali, muffe, nonché da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura improvvisa e accidentale di tubazioni e/o condutture;



- r) derivanti dal pagamento di multe, penali, danni esemplari, punitivi;
- s) causati da pandemia (compreso Covid-19 e/o sue mutazione e/o variazioni) riconosciute come tali dall'OMS o da altra autorità competente in sanità pubblica.



ESCLUSIONE CYBER

Ferme le condizioni generali e particolari di polizza, con la presente precisazione, che forma parte integrante della polizza si prende atto di quanto segue:

1 Nonostante qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente polizza o contenuta in qualsiasi appendice alla stessa, la presente polizza non copre perdite, danni, responsabilità, richieste di risarcimento, multe, ammende, penali, costi o spese di qualsiasi natura che siano direttamente o indirettamente causate da e/o risultanti da e/o derivanti da e/o connesse a:

1.1 *attacco informatico* o *incidente informatico*, incluso, ma non limitato a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a *qualsiasi attacco informatico* o *incidente informatico*; o

1.2 perdita di utilizzo, riduzione di funzionalità, riparazione, sostituzione, restauro, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi *dato informatico*, compreso qualsiasi importo relativo al valore di tali *dati informatici*; a prescindere da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca in modo concomitante o in qualsiasi altra sequenza, a meno che non sia soggetto alle disposizioni del paragrafo 5.

2 Nel caso in cui una qualsiasi parte di questa precisazione sia ritenuta non valida o non applicabile, la parte restante rimarrà in vigore a tutti gli effetti.

3 La presente precisazione sostituisce qualsiasi altra disposizione presente in polizza o qualsiasi altra appendice introdotta successivamente, che abbia rilevanza su un *attacco informatico*, *incidente informatico* o un *dato informatico* e, se in conflitto con tale disposizione, la presente appendice la sostituisce.

4 Se la Società sostiene che in ragione della presente precisazione la perdita subita dall'assicurato non è coperta dalla presente polizza, l'onere di provare il contrario sarà a carico dell'assicurato.

5 Si precisa inoltre che il paragrafo 1.1 della presente esclusione non si applica in relazione ad alcuna responsabilità effettiva o presunta per e/o derivante da:

5.1 qualsiasi conseguente lesione fisica di terzi (diversa da lesioni mentali, angoscia mentale o malattia mentale); o

5.2 qualsiasi conseguente danno fisico a, o distruzione di, beni di terzi; derivanti da o risultanti da un *incidente informatico*, a meno che tale *incidente informatico* sia stato causato da o sia conseguente a un *attacco informatico*. Nulla di quanto sopra esposto va inteso quale copertura per una qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o porre rimedio a un *attacco informatico* o a un *incidente informatico*.

Definizioni

6 Per *sistema informatico* si intende qualsiasi genere di computer, hardware, software, tecnologia informatica e/o sistema di comunicazione e/o dispositivo elettronico, (includendo, ma non limitandosi a, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, includendo qualsiasi sistema simile ai suddetti o qualsiasi configurazione degli stessi, ed inoltre si intendono inclusi qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione dati, apparecchiature di rete e/o struttura/servizio di backup associata, di proprietà o gestita dall'assicurato o da qualsiasi altra parte. 7 Per *attacco informatico* si intendono atti non autorizzati, dolosi o criminali o una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali correlati, indipendentemente dal tempo e dal luogo, o la minaccia o la truffa di tali atti che implicano l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi *sistema informatico*.

8 Per *incidente informatico* si intende:

8.1 qualsiasi errore o omissione o serie di errori o omissioni correlati che comportino l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi *sistema informatico*; o

8.2 qualsiasi indisponibilità o guasto parziale o totale o serie di correlati guasti o indisponibilità parziali o totali relativi all'accesso, all'elaborazione, all'uso o al funzionamento di qualsiasi *sistema informatico*.

9 Per *dati informatici* si intendono le informazioni, i fatti, i concetti, il codice o qualsiasi altra informazione di qualsiasi tipo che viene registrata o trasmessa in una forma che può essere utilizzata, accesa, elaborata, trasmessa o memorizzata da un *sistema informatico*.

MALATTIE TRASMISSIBILI

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica".



Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.



SEZIONE V ESTENSIONI DI GARANZIA

ART. 33 PRECISAZIONI

A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l'operatività, ai termini e condizioni tutti convenuti in polizza, delle seguenti garanzie.

a) **Committenza auto e altri veicoli**

A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI*, l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti o soggetti autorizzati in relazione alla guida di veicoli, ciclomotori e motocicli, macchine operatrici e natanti purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto del Contraente o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- ✓ per i danni corporali cagionati alle persone trasportate e in tal caso è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano, Repubblica S. Marino. È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili;
- ✓ per i danni cagionati con l'uso di biciclette (anche se a pedalata assistita), vetture elettriche, veicoli a mano e a traino animale.

b) **Autoveicoli, motocicli e ciclomotori dei dipendenti**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni cagionati a veicoli, motocicli e ciclomotori di proprietà dei dipendenti e/o quelli da loro utilizzati – con esclusione del furto – trovantisi in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente e in quelle adibite a parcheggio – fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini o sedi di lavoro del Contraente. La presente garanzia vale anche per le operazioni di scarico e carico, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

c) **Carrelli e macchine operatrici**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso di carrelli e macchine operatrici, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della D.lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

d) **Mezzi di trasporto non a motore**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, furgoncini e natanti. La presente garanzia copre anche la responsabilità derivante dall'attività di bike sharing.

e) **Installazione e/o manutenzione – Lavori in economia**

A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI* la garanzia comprende la responsabilità civile in capo all'assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno, anche se in presenza di traffico. La presente garanzia è prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore a € 250.000,00.

f) **Responsabilità da incendio**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l'assicurato detiene a qualsiasi titolo. Qualora l'assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso terzi" la presente opererà in secondo rischio (in eccesso o per differenza di condizioni) rispetto a tale polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.



g) Proprietà e conduzione di fabbricati – Tensostrutture – Aree verdi – Cabine elettriche

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti da proprietà, conduzione, uso, gestione e/o manutenzione, a qualsiasi titolo o destinazione di:

- ✓ fabbricati, relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, parchi e giardini, terreni e aree verdi in genere, compresi attrezzature e impianti, fissi e non, che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, anche da terzi. Per giardini, parchi, alberi, aree verdi in genere è compresa la responsabilità derivante dall'utilizzo di anticrittogamici, antiparassitari e dall'attività di potatura e sfalcio;
- ✓ tendostrutture, tensostrutture, palloni pressostatici e coperture in genere, relativi impianti e attrezzature, che possono essere usati, oltre che dall'assicurato per la sua attività, da terzi.;
- ✓ cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, strade, impianti di illuminazione, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.

h) Danni a condutture e impianti sotterranei

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e rinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati a terzi: in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori, fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell'appaltatore.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*

i) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di scoperto, franchigia e limiti di risarcimento previsti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

j) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

k) Acquedotti – Rete fognaria – Spargimento di acqua

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per la proprietà, conduzione, gestione e committenza:

- ✓ di acquedotti, compresi i danni da erogazione di acqua alterata;
- ✓ della rete fognaria, e per i danni causati da spargimento di acqua e liquidi, da occlusione e/o rigurgito conseguenti a rotture improvvise e accidentali di impianti, di tubazioni e/o condutture.

Questa garanzia è prestata e con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

l) Danni da furto

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato o da terzi su committenza.

Questa garanzia è prestata e con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

m) Danni ai locali, alle cose di terzi e alle cose sulle quali si eseguono i lavori



La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni ai locali e alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi.

Questa garanzia è prestata e con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

n) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'assicurato è tenuto a rispondere, anche ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento.

Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

o) Responsabilità civile personale dei dipendenti, collaboratori e partecipanti all'attività dell'Ente

La garanzia copre la responsabilità civile personale di tutti i dipendenti, amministratori, collaboratori e partecipanti in genere all'attività dell'Ente per danni involontariamente arrecati a terzi. A titolo esemplificativo e non limitativo si intendono compresi stagisti e tirocinanti (anche per tirocini svolti presso terzi), frequentanti corsi professionali e/o di specializzazione, volontari, lavoratori socialmente utili, utenti di attività di carattere sociale promosse o gestite dall'ente e comunque qualsiasi soggetto del quale il Contraente si avvalga per lo svolgimento delle proprie attività e del quale il Contraente debba rispondere in conformità alle norme vigenti.

S'intende altresì compresa la responsabilità civile personale a loro derivante ai sensi del D.lgs. 81/2008 ss.mm.i e per gli incarichi e mansioni di cui al D.lgs. 196/2003.

S'intende altresì compresa la responsabilità civile personale:

- delle famiglie affidatarie a cui il Contraente, direttamente o nell'ambito di iniziative coordinate con altre strutture pubbliche o di assistenza e/o a esse assimilabili, ha affidato minori o soggetti portatori di handicap;
- dei componenti del Nucleo di Protezione Civile nello svolgimento delle attività e servizi connessi alla appartenenza al Nucleo. Ai fini di questa specifica estensione:
 - ✓ l'amministrazione non è considerata terza, ma sono terzi gli appartenenti alla stessa;
 - ✓ sono esclusi i danni sofferti durante il loro uso dalle cose di proprietà o comunque concesse dalla Amministrazione e impiegate nello svolgimento delle attività del Nucleo;
 - ✓ il limite di risarcimento deve intendersi di € 2.500.000

La copertura assicurativa comprende anche la responsabilità derivante al CRAL e ai soggetti che a qualunque titolo operano a favore dello stesso, dalla organizzazione e/o gestione di iniziative e manifestazioni nell'ambito delle proprie attività e competenze.

Tutti i soggetti qui assicurati sono anche considerati terzi tra di loro.

p) Spettacoli – Manifestazioni – Convegni – Riunioni – Fiere – Vigilanza armata – Cani

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'organizzazione, gestione, promozione, sponsorizzazione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere, eventi sportivi, culturali, visite guidate e simili, esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali, di veicoli, di natanti a motore, di aeromobili e di fuochi pirotecnici.

La garanzia prevede inoltre la responsabilità civile per la partecipazione nonché per la promozione e/o organizzazione di corsi, iniziative e manifestazioni sociali, ricreative, sportive (escluse comunque le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove), turistiche, formative, culturali, espositive, congressuali, religiose e/o di aggregazione in genere, anche effettuata congiuntamente con altre Società, Enti e/o strutture.

È però compresa la responsabilità civile derivante all'assicurato per l'esistenza di servizio volontariato, di vigilanza con guardie armate e non, per la proprietà e utilizzo di cani.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante anche a titolo di concedente di spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori. La garanzia comprende i rischi derivanti dall'allestimento e smontaggio, nonché operazioni di carico e scarico.



q) Somministrazione cibi e bevande

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande. Qualora tale servizio fosse affidato a terzi la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente tale servizio

r) Servizio di sorveglianza e polizia municipale/locale/provinciale (operante se pertinente il rischio assicurato)

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI* la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dal servizio di vigilanza, sorveglianza e di polizia municipale/locale/provinciale, con dotazione di cani e cavalli, anche esercitato con l'utilizzo di armi da fuoco, compresa la detenzione di cartucce e/o esplosivi, l'addestramento e l'allenamento ai sensi della vigente normativa, nonché l'eccesso colposo per legittima difesa.

s) Proprietà e uso di cani e animali in genere – Gestione canili (operante se pertinente il rischio assicurato)

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla proprietà e uso di cani, dalla proprietà e gestione di canili, dal servizio di accalappiacani.

t) Infermeria e pronto soccorso

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, **esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.**

u) Smercio di prodotti in genere

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo *ESCLUSIONI* la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dalla distribuzione e dallo smercio di prodotti in genere. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.

La garanzia rimane comunque operante per i danni connessi alla erogazione di acqua alterata.

v) Inquinamento accidentale

A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'assicurato stesso.

L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sotto limite di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'assicurato di darne immediato avviso alla Società.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione *MASSIMALI – MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

w) Raccolta e smaltimento rifiuti – Pulizia strade – Disinfezione e disinfestazione (operante se pertinente il rischio assicurato)

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato, in qualità di committente e/o proprietario, per la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti, uso di cassonetti, campane e contenitori in genere – comunque esclusa la gestione di relative discariche, inceneritori e depuratori – pulizia e lavaggio strade, attività di disinfezione e disinfestazione, anche eseguite con veicoli attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche, con esclusione dei danni da inquinamento non accidentale.

x) Responsabilità derivante dal D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. anche per involontaria violazione o inosservanza delle disposizioni inerenti.



y) Impiego di fuochi artificiali

A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI* e dell'articolo *SPETTACOLI – MANIFESTAZIONI – CONVEGNI – RIUNIONI – FIERE – VIGILANZA ARMATA – CANI*, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante dalla detenzione e impiego di fuochi artificiali in spettacoli pirotecnici, compreso l'utilizzo di cartucce a salve, purché l'attività sia svolta in conformità delle leggi vigenti.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

z) Privacy

A parziale deroga dell'articolo *ESCLUSIONI* si intendono parificati ai danni da lesione personale o morte i danni cagionati alla persona, purché economicamente quantificabili e riconoscibili ai sensi di legge, anche se non abbiano determinato lesioni fisicamente constatabili e derivino da inosservanza della Legge sulla Privacy (D.lgs.196/2003, Regolamento UE 679/2016 e ss.mm.ii.).

Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

aa) Appalto e subappalto

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante quale committente di lavori e di servizi ceduti in appalto, in subappalto o altre formule previste dalla legge.

bb) Scuole – Asili – Corsi di istruzione – Assistenza sociale in genere (operante se pertinente il rischio assicurato)

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per l'esercizio di scuole (compresi nidi di infanzia e scuole materne), centri ricreativi, colonie con annessi centri elioterapici, campeggi, campi solari, corsi di studio scolastici, extrascolastici e di formazione professionale (comprese relative prove pratiche), corsi di addestramento e praticantato anche presso Enti pubblici e privati, attività di laboratorio, gite, visite a stabilimenti, piscine, impianti sportivi, spostamenti fra sedi e/o succursali. Qualora tale servizio fosse affidato a terzi, la garanzia vale esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di committente del servizio.

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile del personale direttivo docente e non docente, degli organi collegiali, degli alunni (considerati terzi tra di loro).

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati a terzi dai minori che l'Ente affida a nuclei familiari, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, subiti dai minori medesimi.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato dall'esercizio di attività e centri di assistenza sociale per l'infanzia e per portatori di handicap, per anziani, per persone socialmente disagiate e vulnerabili.

cc) Prove e concorsi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato per le lesioni personali subite dai partecipanti a prove e concorsi indetti dall'Assicurato medesimo per l'assunzione di personale. Rientra nella copertura assicurativa anche la responsabilità civile derivante all'assicurato per i danni a persone e/o cose causati dai partecipanti alle prove ed ai concorsi di cui sopra.

dd) Elisuperfici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dalla proprietà, uso, conduzione (inclusa manutenzione) di eli-superfici destinate ad atterraggio, stazionamento e/o decollo di elicotteri, propri e/o di terzi, ferma l'esclusione di qualsiasi attività di controllo aereo, di assistenza al volo, di radaraggio e simili, nonché l'esclusione di qualsiasi responsabilità di proprietari, operatori, piloti di velivoli.

ee) Guardia ecologica volontaria

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'operato:



- a. dei candidati ed uditori che effettuano i corsi per la nomina a Guardia ecologica volontaria, comprese le uscite che gli assicurati effettuano sul campo ad integrazione delle nozioni apprese durante le lezioni;
- b. delle Guardie ecologiche volontarie d'età compresa tra i 18 e 75 anni, durante l'espletamento del servizio per conto del Contraente. Le Guardie ecologiche volontarie sono chiamate a svolgere un'attività d'informazione e prevenzione in ordine alle tematiche connesse alla tutela dell'ambiente (organizzazione di mostre, visite guidate), un'attività di supporto nella funzione di raccolta dati (catasto scarichi idrici, catasto rifiuti, censimenti faunistici) e un'attività di controllo sull'osservanza della vigente normativa in materia che conferisce agli organi di controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro e d'ogni altra normativa che attribuisce poteri analoghi;
- c. delle Guardie Ecologiche Volontarie che abbiano frequentato appositi corsi di formazione spettano inoltre compiti di collaborazione alle attività di protezione civile in caso di pubbliche calamità o disastri di carattere ecologico;
- d. degli aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie che hanno superato il corso di cui al punto precedente nelle more dell'ottenimento del decreto di Guardia particolare giurata rilasciato dal Commissario di Governo e come definiti dalla normativa;
- e. dei soggetti che hanno presentato domanda di riammissione alle Guardie Ecologiche Volontarie.

Nell'espletamento del servizio le Guardie non possono essere armate anche se abilitate al porto d'arma per altri titoli; le Guardie ecologiche volontarie possono partecipare ad operazioni di cattura e rilascio di animali selvatici. Tali battute sono organizzate dal Servizio competente del Contraente con lo scopo di riequilibrare la distribuzione faunistica.

ff) Guardia ittica volontaria

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'operato:

- a. dei candidati i candidati ed uditori che effettuano i corsi per la nomina a Guardia ittica volontaria, comprese le uscite che gli assicurati effettuano sul campo ad integrazione delle nozioni apprese durante le lezioni;
- b. delle Guardie ittiche volontarie d'età compresa tra i 18 e i 75 anni, durante l'espletamento del servizio per conto della Città Metropolitana di Torino che è mediamente di 12 servizi annui per 12 ore.

Le Guardie ittiche volontarie sono chiamate a svolgere sia un'attività d'informazione, che di prevenzione e controllo in materia di pesca e ad operare in alveo con l'elettrostorditore durante i recuperi della fauna ittica.

gg) Attività per il riequilibrio faunistico

La garanzia comprende la responsabilità civile per i danni provocati involontariamente durante l'attività di battute di contenimento effettuate per il riequilibrio faunistico anche da animali di proprietà dei partecipanti alle attività di cui sopra costituiti da:

- a) i selecontrollori nominativamente autorizzati dalla Città Metropolitana di Torino ai sensi della normativa vigente;
- b) cacciatori diversi indicati da organi esterni ai sensi della normativa vigente.

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile per i danni provocati involontariamente durante l'attività di recuperi ittici finalizzati ad operazioni di salvaguardia e ripopolamento, effettuate dai collaboratori esterni o incaricati di recuperi ittici finalizzati ad operazioni di salvaguardia e/o ripopolamento, i quali intervengono con l'uso d'elettrostorditori lungo e all'interno di corsi idrici superficiali.

hh) Segnaletica stradale

La garanzia comprende la responsabilità civile per i danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento di semafori, dei cordoli protettivi e dei mezzi di protezione in genere, da omissioni nei compiti di vigilanza e pubblica sicurezza.

ii) Terremoto, esondazioni, alluvioni, inondazioni e calamità naturali

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante per fatti, atti o omissioni che abbiano cagionati danni a terzi a seguito di alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti e calamità naturali in genere. Questa garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto, della franchigia e dei limiti di risarcimento previsti alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.



II) Smartworking e telelavoro

L'assicurazione comprende la responsabilità derivante all'assicurato per le attività svolte in telelavoro, smartworking, lavoro agile e simili. Si precisa che i familiari del lavoratore sono considerati terzi esclusivamente per lesioni personali.



SEZIONE VI COSTITUZIONE DEL PREMIO

ART. 34 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili.

Si precisa in ogni caso che la presente assicurazione non è soggetta a regolazione del premio.



SEZIONE VII NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 35 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato devono darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro trenta giorni dal momento in cui il settore o l'ufficio competente è venuto a conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.

Ai fini della garanzia R.C.O. devono essere denunciati soltanto:

- ✓ i sinistri mortali;
- ✓ i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria o amministrativa a norma di legge – in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l'assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;
- ✓ domande o azioni proposte dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell'INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 1124/1965 ss.mm.ii., trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

ART. 36 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 60 giorni dal termine della scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dalla Società, della data dell'evento, del nome della controparte – qualora possibile – della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- ✓ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso);
- ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Tali report dovranno essere forniti anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso; gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.



ART. 37 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

La Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, d'intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'assicurato stesso.

Tuttavia, in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell'assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell'avvenuta transazione. Qualora la tacitazione intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'assicurato. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda (art. 1917 del Codice Civile). Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce e assume spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'assicurato quando questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa. La Società non risponde di multe o ammende.

Nel caso di attivazione della S.I.R. la presente norma opera solo per i danni eccedenti l'importo S.I.R.

ART. 37bis COMITATO MONITORAGGIO SINISTRI

Con la finalità di consentire al Contraente lo svolgimento dei controlli di legittimità in merito alla gestione dei sinistri, entro quindici giorni dall'effetto della presente polizza verrà costituito il Comitato Monitoraggio Sinistri (CMS), composto da: un soggetto designato dal contraente, un soggetto designato dalla società, un soggetto designato dal Broker.

Nella prima seduta del CMS saranno condivise le linee-guida di carattere generale della procedura di liquidazione sinistri.

Nelle sedute successive, convocate ogni sei mesi o su richiesta del contraente, si procederà al monitoraggio sull'applicazione delle predette linee-guida e alla verifica della loro conformità all'interesse pubblico, anche mediante procedura di estrazione a campione.

Il CMS potrà convocare legali, medici legali, periti e consulenti in genere di cui la società si avvale nella gestione dei sinistri.

Di ogni seduta sarà redatto verbale, in triplice copia, che sarà conservato dalle parti.



SEZIONE VIII MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI

ART. 38 GESTIONE DEI DANNI DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE

S.I.R.

GESTIONE DEI DANNI R.C.T. DI IMPORTO INFERIORE ALLA FRANCHIGIA CONTRATTUALE A CURA DELL'ASSICURATO

Limitatamente alla garanzia R.C.T. l'assicurazione entra in vigore per i sinistri superiori all'importo S.I.R. indicato in scheda di polizza e nella sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*, importo che resta a totale carico del Contraente quale Self Insurance Retention (di seguito S.I.R.) per ciascun sinistro R.C.T.

Si conviene pertanto che:

- a) per i danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell'importo S.I.R., l'accertamento, la gestione, la trattazione e la liquidazione dei relativi sinistri rimane a totale carico del Contraente che vi provvede con propri mezzi organizzativi e finanziari (anche avvalendosi di strutture esterne).

Il Contraente s'impegna a fornire alla Società ogni 120 giorni (a far data dalla decorrenza della polizza) il report riassuntivo in formato excel dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle seguenti informazioni:

- ✓ data dell'evento e di denuncia del sinistro;
- ✓ nome della controparte;
- ✓ tipologia e descrizione dell'evento;
- ✓ prima stima economica;

nonché gli esiti conclusivi dei sinistri trattati e l'aggiornamento delle posizioni riepilogate dei precedenti report.

Resta convenuto tra le parti che la Società può, a semplice richiesta e con un preavviso di 15 giorni lavorativi, effettuare un audit per analizzare i danni sotto S.I.R. non denunciati.

Nel caso in cui la Società valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l'importo S.I.R., la stessa si riserva di avocare la gestione di tali posizioni. In tal caso, il Contraente si impegna, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, a denunciarli alla Società che ne assumerà la gestione, riservandosi di esprimersi anche in merito all'operatività della garanzia.

Qualora, nel corso dell'istruttoria, il risarcimento richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla Società perché sotto S.I.R. dovesse superare l'importo S.I.R., il Contraente deve farne denuncia. La Società riconoscerà come fosse fatta a sé – ai fini del termine prescrizione previsto dall'art. 2952, comma 2, del Codice Civile – la data di denuncia in cui la richiesta è pervenuta al Contraente (o all'assicurato).

Inoltre, la Società non opporrà alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata dal Contraente e potrà condividere con il Contraente nuovi fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Contraente.

Le spese (peritali e legali) generate fino al momento dell'assunzione della gestione da parte della Società restano a carico del Contraente, mentre le spese successive competono alla Società;

- b) per i danni il cui ammontare superi certamente o ragionevolmente l'importo S.I.R. la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro nei termini di cui al precedente articolo *GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO*.

Qualora all'esito della gestione il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo S.I.R., il medesimo sarà trasmesso al Contraente, e tutte le spese di gestione (comprese quelle peritali e legali) sostenute dalla Società sino al trasferimento del sinistro al Contraente rimarranno a carico della stessa, mentre le spese successive saranno di competenza di quest'ultimo.

La Società è obbligata esclusivamente a liquidare al terzo gli importi eccedenti la S.I.R. mentre è a totale carico del Contraente la responsabilità di indennizzare la parte di danno corrispondente alla S.I.R. stessa. Si conviene che gli eventuali maggiori costi, dovuti a mancato pagamento di quanto dovuto dal Contraente al



terzo danneggiato, oppure a pagamento tardivo o parziale, oppure a importi e/o spese non previamente approvati dalla Società, restano a totale carico del Contraente.

ART. 39 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei massimali e con i limiti di risarcimento riportati in tabella.

Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.

MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI	€ 15.000.000 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 15.000.000 per ogni persona lesa e
	€ 15.000.000 per danni a cose
MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PRESTATORI DI LAVORO	€ 10.000.000 per ogni sinistro, con il limite di
	€ 10.000.000 per ogni persona lesa

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l'esposizione massima della Società non potrà superare € 15.000.00,00.



GARANZIA	SCOPERTO	S.I.R. O MINIMO SCOPERTO	MASSIMO RISARCIMENTO PER SINISTRO E PERIODO ASSICURATIVO
R.C.T.	nessuno	20.000 (oppure importo inferiore risultante dall'offerta tecnica)	Massimali RCT
R.C.O.	nessuno	nessuna	Massimali RCO
Danni a condutture e impianti sotterranei	nessuno	SIR	100.000 per sinistro 400.000 per anno
Danni da cedimento e franamento del terreno	10%	SIR	1.000.000
Danni da interruzione e sospensione di attività	10%	SIR	500.000
Danni da furto	nessuno	SIR	250.000
Danni ai locali, alle cose di terzi e alle cose di terzi trovantisi nell'ambito dei lavori	nessuno	SIR	250.000
Danni da scavo, posa e reinterro	nessuno	SIR	250.000
Danni da smercio di cibi e bevande	nessuno	SIR	500.000
Cose in consegna e custodia	nessuno	SIR	250.000
Danni a mezzi sotto carico e scarico	nessuno	SIR	500.000
Danni da inosservanza della legge sulla privacy	nessuno	SIR	150.000 per sinistro 500.000 per anno
Danni da acquedotti e rete fognaria	nessuno	SIR	1.000.000
Responsabilità da incendio	nessuno	SIR	500.000
Inquinamento accidentale	10%	SIR	500.000
Impiego di fuochi d'artificio	nessuno	SIR	100.000
Partecipazione e corsi, iniziative, manifestazioni sociali, ricreative	nessuno	SIR	500.000
Infermeria e pronto soccorso	nessuno	SIR	500.000
Danni da terremoto, esondazioni, alluvioni e inondazioni	10%	SIR	1.000.000



**SEZIONE IX
CALCOLO DEL PREMIO**

Categorie e parametri per il calcolo del premio: Retribuzione Annuale Lorda

Conteggio del premio	Tasso lordo pro mille	Premio lordo annuo totale
Retribuzione annua € 27.079.762,82		

Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.
La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

Il Contraente (firma)

La Società delegataria (firma)

Le coassicuratrici (firma)

COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

La presente polizza è stipulata tra

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

C.SO INGHILTERRA, 7

C.F. / P.IVA:01907990012

e

Società

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 30.04.2023

alle ore 24 del 31.12.2026

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31.12

SCHEDA DI POLIZZA

NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
SEDE LEGALE	Corso Inghilterra, 7 – 10138 Torino
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	01907990012
DURATA DELLA POLIZZA	Effetto: dalle ore 00 del 30.04.2023 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2026
PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA E ULTRATTIVA DELL'ASSICURAZIONE	Retroattività 5 anni Ultrattività 5 anni
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVISORIALE BROKER	10,00 %
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	

SEZIONE I
DEFINIZIONI

Amministratore	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo	Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o cessazione annuale dell'assicurazione.
Assicurato	L'Ente Contraente e il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza.
Broker – Intermediario	Impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Circostanze	Fatti, atti e, in senso generale, eventi che potrebbero dare origine a un sinistro o dai quali vi è ragionevole possibilità che tragga origine un sinistro.
Contraente	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.
Danno Danno materiale Perdite patrimoniali	Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica. Danno materiale: il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte (compresi il danno alla salute, il danno biologico e il danno morale). Perdite patrimoniali: il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di danni materiali.
Danno erariale	Danno subito dallo Stato o dalla Pubblica Amministrazione in genere, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali.
Denuncia di sinistro	La notifica inviata dall'Assicurato alla Società del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in polizza.
Dipendente	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e/o che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da: ✓ rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro INAIL e non INAIL; ✓ rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso.
Dipendente legale	Dipendente dell'Assicurato, regolarmente abilitato in conformità alle disposizioni di legge e iscritto all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. 1578/1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato.
Dipendente tecnico	Dipendente dell'Assicurato, regolarmente abilitato in conformità alle disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che predispone e sottoscrive il progetto – compresa l'attività inerente progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori – dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il responsabile del procedimento, il dipendente che svolge attività di supporto tecnico-amministrativo al responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici, il verificatore, il validatore e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse della Pubblica Amministrazione.
Durata dell'assicurazione e/o	Il periodo che ha inizio con la data di effetto della polizza e termina con la data di scadenza della polizza.

polizza	
Evento dannoso	Il fatto, l'atto, l'omissione, o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di risarcimento o la circostanza.
Franchigia	L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del Contraente.
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società al terzo in caso di sinistro.
Massimale per anno	La massima esposizione della Società per ogni annualità assicurativa.
Massimale per sinistro	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Periodo di validità	Il periodo di efficacia dell'assicurazione, cioè la durata dell'assicurazione indicata nella <i>SCHEDA DI POLIZZA</i> sommata al periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva indicati nelle condizioni contrattuali.
Personale	Le persone fisiche che svolgono attività istituzionale dell'Assicurato.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Pubblica Amministrazione	L'insieme degli enti pubblici (come da elenco individuato dall'Istituto Nazionale di Statistica – ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della Legge Finanziaria n. 196/2009 ss.mm.ii.) che concorrono all'esercizio e alle funzioni dell'amministrazione dello Stato italiano nelle materie di sua competenza. A titolo esemplificativo sono enti pubblici: Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni, Comunità Montane/Isolane e simili, C.C.I.A.A., A.R.P.A., A.S.L. o A.U.S.L., Aziende Ospedaliere Pubbliche, Case di Ricovero – IPAB – A.S.P., Farmacie, Università, Aeroporti, Autorità Portuali, Aziende Forestali, Parchi, Enti o Associazioni Varie, Fondazioni, Musei, A.T.E.R. – A.L.E.R. la cui attività è soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Retribuzione annua lorda	Tutto quanto, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (a esempio stipendio e altri elementi a carattere continuativo) risultanti dai libri paga, compresi compensi agli Amministratori
Responsabilità amministrativo – contabile	La responsabilità in cui incorrono amministratori, dipendenti e funzionari pubblici in genere che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o rapporto di servizio, abbiano cagionato un danno all'Ente di appartenenza, o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione. Per i cosiddetti "agenti contabili" tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico.
Responsabilità civile	La responsabilità che grava sull'Assicurato ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del Codice Civile e dell'articolo 28 della Costituzione, compresa la lesione di diritti soggettivi e interessi legittimi.
Richiesta di risarcimento e/o circostanza	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Domanda giudiziale di condanna al risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva; ✓ Azione civile di risarcimento danni promossa nei confronti dell'amministrazione quale civilmente responsabile dalla parte civile nel processo penale; ✓ Qualsiasi documento scritto pervenuto all'Assicurato che presenti una richiesta di risarcimento dei danni.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne.
Scoperto	La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico.
Sinistro	Il ricevimento di una richiesta di risarcimento e/o circostanza per la quale è prestata l'assicurazione.
Sinistro in serie	Tutte le richieste di risarcimento derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerate alla stregua di una singola richiesta di risarcimento, anche se avanzate in tempi diversi e/o successivamente alla scadenza della presente polizza. In caso di sinistro in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà

	considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.
Società, Compagnia, Assicuratore/i	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
Società in house	Soggetto giuridico che, ancorché distinto dall'Ente Contraente, sia legato a quest'ultimo da una relazione organica, garantita dal contestuale verificarsi delle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il Contraente deve svolgere un controllo analogo sullo stesso pari a quello esercitato sui propri servizi; ✓ la Società in house deve realizzare la parte più importante della propria attività con la Pubblica Amministrazione.
Terzi	Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente e/o Assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione: <ul style="list-style-type: none"> ✓ il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato; ✓ i dipendenti e gli amministratori del Contraente/Assicurato autori dell'evento dannoso, nonché i relativi coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente o affine conviventi.
Valori	A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito e in genere qualsiasi tessera, ticket, certificati e carta rappresentante un valore.

SEZIONE II

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 120 giorni. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno 120 giorni prima di ogni scadenza annuale.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'intermediario incaricato:

- ✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker alla Società.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm. ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. ii. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri denunciati antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'Assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La polizza e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri.

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto o in parte anche da altri Assicuratori, essa sarà operante solo a esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni, nonché per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

ART. 12 GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Il Contraente, l'Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società, nella misura indicata nella *SCHEDA DI POLIZZA*, ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di Brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario del servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*, e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/ Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'Assicurato o al Contraente;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'Assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
- ab) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 13 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 14 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata; PEC (posta elettronica certificata).

ART. 15 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii. La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, Broker, Assicurato) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 19 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coAssicuratore. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 20 VALIDITÀ TERRITORIALE E GIURISDIZIONE

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi dell'Europa geografica.

Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente ai danni cagionati a terzi secondo i termini

della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

ART. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE III
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

ART. 22 DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

Salvo quanto esplicitamente escluso dalla presente polizza, l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste e allo stesso attribuite per legge, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione è operante per tutte le attività:

- ✓ esercitate per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi;
 - ✓ attribuite, consentite e delegate dall'Ente Contraente;
- ancorché a seguito di eventuali modificazioni e/o integrazioni future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque e ovunque svolte.

ART. 23 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento delle attività e compiti istituzionali, all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

L'assicurazione comprende inoltre:

- a) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori, anche professionali, dei propri amministratori e dipendenti;
- b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
- c) le perdite patrimoniali a carico dell'Ente, conseguenti all'azione diretta della Corte dei conti per danni erariali. La Società si obbliga pertanto a tenere indenne l'Ente dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte dei conti, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto responsabile e la differenza sia stata posta a carico.

Le garanzie di polizza s'intendono sempre operanti. Resta salva la facoltà di esercitare, qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla legge:

- ✓ l'azione del Contraente ai sensi delle norme vigenti operanti nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
- ✓ il diritto di surroga spettante alla Società ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei soggetti responsabili. Nei confronti di dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori dell'Ente, la surroga è limitata alle ipotesi di dolo. Resta in ogni caso confermato quanto previsto dall'art. 1900 comma 2 del Codice Civile.

L'assicurazione, anche ai sensi della legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd, Finanziaria 2008) non è comunque operante per la responsabilità amministrativa e la responsabilità amministrativo-contabile dei dipendenti e degli amministratori.

ART. 24 PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA E ULTRATTIVA DELL'ASSICURAZIONE (CLAIMS MADE)

Questa assicurazione è prestata nella forma "claims made" ossia a coprire i sinistri che abbiano luogo per la prima volta durante il periodo di durata della polizza e siano notificati alla Società durante lo stesso periodo.

Periodo di efficacia retroattiva (o retroattività)

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società nel corso del periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo e antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato nella *SCHEDE DI POLIZZA*.

Periodo di efficacia ultrattiva (o ultrattività)

Qualora concordato in fase di stipula del contratto, l'assicurazione sarà altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di efficacia ultrattiva indicato nella *SCHEDE DI*

POLIZZA, conseguenti a eventi dannosi verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione, con esclusione però degli eventi dannosi verificatisi nel presente periodo ultrattivo.

La presente garanzia non avrà alcuna validità nel caso l'Assicurato stipuli, durante tale periodo (di ultrattività), altra assicurazione analoga alla presente, volta a coprire gli stessi rischi.

SEZIONE IV ESCLUSIONI

ART. 25 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo del Contraente e del suo rappresentante legale;
- b) materiali e diretti, così come definiti, e/o direttamente o indirettamente conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- c) conseguenti a detenzione e impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato alla seguente sezione *PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA*;
- f) connessi o conseguenti alla stipulazione, mancata stipulazione, modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
- g) derivanti da attività svolta da amministratori o dipendenti dell'Ente Contraente, quali componenti di consigli di amministrazione o collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione, Aziende o Enti privati, salvo quanto disciplinato all'articolo *ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA E PRESSO AZIENDE DELL'ASSICURATO*.

Sono inoltre escluse dall'assicurazione:

- h) le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- i) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti e indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
- j) i danni materiali, così come definiti, direttamente o indirettamente conseguenti all'esercizio della professione medica o paramedica;
- k) multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente
- l) i danni derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

È inoltre escluso dall'assicurazione:

- m) In deroga a qualsivoglia altra previsione contenuta nella presente polizza, ivi compresa qualsiasi definizione, previsione particolare, disposizione aggiuntiva e/o estensione, qualsivoglia pregiudizio, patrimoniale e non patrimoniale, direttamente o indirettamente conseguente, derivante o comunque connesso alla violazione, vera o presunta, di disposizioni legislative, regolamenti, raccomandazioni e/o direttive emanate dalle autorità competenti (ivi incluse, ma non limitatamente a dichiarazioni dell'organizzazione mondiale della sanità) in materia di emergenza sanitaria, malattie infettive, epidemie e/o pandemie.

Ai fini di quanto precede, viene aggiunta la seguente definizione: "malattie infettive" significa qualsiasi malattia o patologia causata dall'infezione, presenza e crescita di agenti biologici patogeni in un essere umano o in altro ospite animale, inclusi in via esemplificativa ma non limitativa qualsiasi batterio, virus, muffa, fungo, parassita o altro vettore e i cui agenti biologici o le cui tossine sono direttamente o indirettamente trasmesse a individui infetti attraverso il contatto fisico con una persona contagiosa, il consumo di alimenti o bevande contaminati, il contatto con fluidi corporei contaminati, il contatto con oggetti contaminati, l'inalazione, il morso da parte di un animale, insetto o zecca infetti, o con altri mezzi. La definizione di malattie infettive include altresì, a titolo meramente esemplificativo, la patologia Coronavirus 2019 (COVID-19) o qualsiasi altra patologia causata da sindrome respiratoria acuta Coronavirus 2 (SARS-CoV 2) (in precedenza nota come 2019-nCoV), o qualsiasi patologia causata da ogni mutazione o variazione del SARS-CoV 2.

SEZIONE V

PRECISAZIONI ED ESTENSIONI DI GARANZIA

ART. 26 ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA, INCARICHI PRESSO AZIENDE DELL'ASSICURATO - PERSONALE DISTACCATO E COMANDATO

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento derivanti:

- a) da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti da amministratori e dipendenti dell'Assicurato in rappresentanza dell'Assicurato stesso in altri organi collegiali;
- b) da incarichi svolti presso aziende dell'Assicurato, purché il rapporto di dipendenza resti in capo all'Assicurato stesso e siano consuntivate le specifiche retribuzioni qualora previste;
- c) in caso di distacco o comando di personale dipendente del Contraente presso altra Pubblica Amministrazione. L'assicurazione è pertanto automaticamente operante per le nuove mansioni.

ART. 27 DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 SS.MM.II.

L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di:

- ✓ “datore di lavoro”, “responsabile del servizio di prevenzione e protezione” e altre figure previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii;
- ✓ “committente”, “responsabile dei lavori”, “coordinatore per la progettazione”, “coordinatore per l'esecuzione dei lavori” ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

ART. 28 ECOLOGIA E AMBIENTE

L'assicurazione è operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle perdite patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di norme e di leggi.

L'assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.

ART. 29 INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITÀ DI TERZI

L'assicurazione è operante per le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività di terzi (a titolo esemplificativo industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi).

ART. 30 ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

In estensione a *DEFINIZIONI - RESPONSABILITÀ CIVILE* e all'articolo *DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO*, l'assicurazione è operante per le perdite patrimoniali, derivanti al Contraente dalla violazione, dalla errata applicazione o interpretazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

L'assicurazione è estesa altresì alle perdite patrimoniali, derivanti al Contraente dalla violazione, dalla errata applicazione o interpretazione di qualunque altra norma di Legge connessa all'assunzione e gestione del personale.

La presente estensione di garanzia comprende le spese accessorie alle perdite patrimoniali di cui al presente articolo quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie e simili.

Relativamente al presente articolo devono in ogni caso intendersi sempre escluse le somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione, salario, stipendio, assegno pensionistico o altre somme assimilabili riconosciute sia a seguito di accordo extragiudiziale, sia a seguito di sentenza passata in giudicato.

Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

ART. 31 DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 SS.MM.II. E NORMATIVE PRIVACY

L'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs.196/2003 ss.mm.ii., per perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione,

elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti.

Sono comprese modifiche e integrazioni previste dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, quali il Regolamento UE 679/2016 – GDPR e il D.Lgs. 101/2018 ss.mm.ii.

ART. 32 FIRMA ELETTRONICA

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica ai sensi della normativa vigente (Codice dell'Amministrazione Digitale ss.mm.ii.).

Laddove applicabile il D.P.C.M. 22/02/2013, la garanzia è altresì operante per la responsabilità derivante dall'utilizzo della firma grafometrica di cui al citato decreto.

ART. 33 PRECISAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (LEGGE N. 190/2012 E D. L. N. 174/2012)

La garanzia di cui alla presente polizza vale per le perdite patrimoniali derivanti all'Assicurato in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere in conseguenza di una violazione degli obblighi previsti dalla Legge n. 190/2012 e del D. l. n. 174/2012, per le attività svolte da soggetti - di cui l'Assicurato deve rispondere – incaricati delle funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e nel mantenimento dei livelli delle prestazioni a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo di regolarità contabile di ogni atto, di controllo di gestione e di controllo sugli equilibri di bilancio.

ART. 34 PRECISAZIONE PER LE PERDITE DERIVANTI DA “DANNO DA RITARDO” EX ART. 2BIS L. 241/1990 E S.M.I.

L'Assicurazione vale per la responsabilità derivante all'Assicurato per danni ingiusti cagionati in conseguenza dell'inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti, in base all'art. 2bis della L. 241/1990 e s.m.i..

ART. 35 PRECISAZIONE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II.

In estensione a *DEFINIZIONI - RESPONSABILITÀ CIVILE* e all'articolo *DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO*, l'assicurazione è operante per le perdite patrimoniali derivanti al Contraente dalla violazione, dalla errata applicazione o interpretazione del D.Lgs. 50/2016 s.m.i e di ogni altra norma correlata al citato Decreto ed alle procedure di gara. La presente estensione di garanzia comprende quanto previsto dall'art. 32, comma 8 del citato D.Lgs. 50/2016, come integrato dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 76/2020.

La presente estensione di garanzia comprende altresì l'attività di commissario di gara dipendente del Contraente, nonché l'attività esperita da un commissario esterno al Contraente, fermi gli eventuali obblighi assicurativi personali stabiliti dalla Legge per i commissari esterni e la possibilità di rivalsa della Società nei confronti di tale commissario esterno.

Relativamente al presente articolo devono in ogni caso intendersi sempre esclusi i danni materiali e gli importi che il Contraente sia tenuto a pagare quale propria prestazione contrattuale e le penali contrattuali.

Per tali perdite, la Società risponderà fino al limite indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

ART. 36 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ ESTESO

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, limitatamente alla quota di sua pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

ART. 37 RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI TECNICI

Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante all'Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per eventi dannosi commessi da uno o più dipendenti tecnici come definiti in polizza, compresa la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 art. 24, comma 4 ss.mm.ii.

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 106, commi 9 e 10 ss.mm.ii. e dello Schema Tipo 2.1. di cui al D.M. 193/2022 sono coperti anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico dell'Ente maggiori costi.

L'assicurazione è estesa ai danni materiali connessi all'esercizio dell'attività di dipendente tecnico come descritta nelle definizioni di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:

- a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- b) geologo;
- c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- d) verifica e validazione dei progetti come previsto dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
- e) responsabile del procedimento, di cui al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

L'assicurazione è altresì operante:

- f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Sono pertanto comprese nell'assicurazione anche le attività di:
 - f1) datore di lavoro, responsabile del servizio di prevenzione e protezione e altre figure previste ai dal D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii;
 - f2) committente, responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.

L'assicurazione comprende anche:

- g) i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
- h) le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le parti si obbligano a conferire a un collegio di tre periti mandato di decidere se e in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
- i) i danni conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali miglione.

Le estensioni di cui al presente articolo non sono operanti:

- 1) qualora il dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite da leggi, regolamenti e norme che disciplinano le rispettive professioni;
- 2) se i lavori siano eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell'Assicurato;
- 3) per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- 4) per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

ART. 38 CLAUSOLA DI RACCORDO

Le parti convengono che le garanzie della presente assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC, ai Decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed eventuali relativi regolamenti emanati nel corso della durata della polizza, come previsto dal D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

ART. 39 ESTENSIONE DELLA COPERTURA ALLA CUSTODIA TITOLI E BENI RICHIESTA AI SENSI DI LEGGE

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012 ss.mm.ii. l'assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti a perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, estorsione ed incendio. Per tali perdite, la Società risponde fino al limite indicato alla sezione *MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI*.

ART. 40 PRECISAZIONE CYBER

È inteso e concordato che:

1. Salvo quanto previsto dal paragrafo che segue, il sinistro (sempre che ne ricorrano i presupposti ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie e/o appendici di polizza), derivante da una richiesta di risarcimento e conseguente a un incidente cyber, sarà coperto ai sensi e per gli effetti dei termini, condizioni, garanzie, appendici e limitazioni della polizza. Fermo quanto precede, la copertura prevista ai sensi di polizza non si applicherà ad alcun sinistro derivante da una richiesta di risarcimento direttamente o indirettamente, causato da, risultante da, o derivante da un atto cyber.

2. Ai fini della presente clausola si applicano le seguenti definizioni aggiuntive:

§ sistema informatico: si intende qualsivoglia computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico (ivi inclusi a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, telefoni smartphone, computer portatili, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollore, incluso qualsivoglia sistema similare o qualsivoglia configurazione dei predetti e inclusi qualsivoglia dispositivo associato

input e output o di memorizzazione dati, apparecchiatura networking o dispositivo di back up, che sia di proprietà o gestito dall'Assicurato e/o da qualsivoglia terzo;

§ atto cyber: si intende un atto non autorizzato, malevolo o criminoso (o una serie di atti correlati non autorizzati, malevoli o criminosi), indipendentemente dal tempo e dal luogo, o una minaccia o una truffa che comporta l'accesso a, l'elaborazione di, l'uso di o la gestione di un sistema informatico;

§ incidente cyber: si intende:

(a) qualsivoglia errore od omissione o serie di errori od omissioni correlati relativi all'accesso a, alla elaborazione di, all'uso di o alla gestione di un sistema informatico; o

(b) qualsivoglia indisponibilità o impossibilità - parziale o totale - o serie - parziali o totali - indisponibilità o impossibilità correlate ad accedere, elaborare, usare o gestire un sistema informatico.

Fermi e invariati tutti gli altri termini e condizioni di polizza.

SEZIONE VI
COSTITUZIONE DEL PREMIO

ART. 41 COSTITUZIONE DEL PREMIO E REGOLAZIONE

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili indicati nella sezione *CALCOLO DEL PREMIO*.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat” per tutta la durata dell’assicurazione.

SEZIONE VII

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 42 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 60 giorni dal momento in cui il settore o l'ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.

ART. 43 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, entro 60 giorni dal termine della scadenza semestrale di ogni anno, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri denunciati così suddiviso:

- ✓ sinistri denunciati (con indicazione del numero di sinistro attribuito dall'Assicuratore, della data dell'evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso);
- ✓ sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva, che dovrà essere mantenuto, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso);
- ✓ sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- ✓ sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Tali report dovranno essere forniti preferibilmente anche in assenza di formale richiesta scritta del Contraente e/o del Broker, fermo restando che la semplice richiesta scritta del Contraente e/o del Broker attiva gli obblighi di cui sopra.

La documentazione dovrà essere fornita mediante supporto informatico (formato excel), utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di disdetta di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE* la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni dalla data in cui il recesso è stato inviato.

ART. 44 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI

Vertenze di responsabilità civile

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale a nome dell'Assicurato, designando, d'intesa con lo stesso, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra. La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende. Tuttavia, la Società acconsentirà a nominare legali e tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi dei professionisti così nominati si aggiungono a quelli dei legali e tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.

In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa

dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

Vertenze davanti al T.A.R e Consiglio di Stato

Fermo quanto indicato al paragrafo precedente, la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il giudice amministrativo.

La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa sia formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa sia successivamente formalizzata, fermo restando che la prima richiesta di risarcimento relativa al procedimento amministrativo sia stata notificata al Contraente successivamente alla decorrenza della polizza.

SEZIONE VIII
MASSIMALI – LIMITI DI INDENNIZZO – DEDUCIBILI

ART. 45 MASSIMALI E LIMITI DI INDENNIZZO – GESTIONE DELLA FRANCHIGIA

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei massimali per sinistro e in aggregato annuo riportati nella tabella di seguito riportata.

L'eventuale franchigia resterà a carico del Contraente senza che esso possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altro Assicuratore.

Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione (periodo di efficacia ultrattiva) il limite di indennizzo, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato per sinistro e per aggregato annuo.

MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER SINISTRO	€ 5.000.000,00
MASSIMALE DI RESPONSABILITÀ CIVILE IN AGGREGATO ANNUO	€ 5.000.000,00
LIMITE DI RISARCIMENTO PER ATTIVITÀ CONNESSE ALL'ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE	€ 250.000,00 per sinistro e per anno
LIMITE DI RISARCIMENTO PER ATTIVITÀ SVOLTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 SS.MM.II.	€ 1.000.000 per sinistro e per anno
LIMITE DI RISARCIMENTO PER ATTIVITÀ DI CUSTODIA TITOLI E BENI	€ 50.000,00 per sinistro € 250.000,00 per anno
FRANCHIGIA FRONTALE PER SINISTRO	€ 5.000,00 € 2.500,00 per attività di custodia titoli e beni

SEZIONE IX
CALCOLO DEL PREMIO

ART. 46 CATEGORIE E PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL PREMIO: RETRIBUZIONE ANNUA LORDA

Il premio è calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come precedentemente definito. Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat” per tutta la durata dell’assicurazione.

A titolo indicativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni e i compensi denunciati all’INAIL nell’ultima annualità fiscale, il tasso e il premio di polizza si intendono quelli sotto riportati.

Conteggio del premio	Tasso lordo pro mille	Premio lordo annuo totale
€ 27.079.762,82		

SEZIONE X
PROGETTISTI INTERNI

Ai fini della presente Sezione valgono le seguenti Definizioni, intendendosi per:

Affidatario	L'operatore economico con il quale la stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione.
Aggiudicatario	L'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione.
Appalti pubblici di lavori	Gli appalti di cui al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
Assicurato	Le persone fisiche o giuridiche, portatrici dell'interesse assicurativo, specificate nei singoli Schemi Tipo.
Assicurazione	il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa
Azioni di terzi	Qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il committente o l'esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).
Banca	impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348
Codice	Il decreto legislativo, n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni.
Commissione	Somma dovuta dal Contraente al Garante quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria.
Concessioni di lavori pubblici e servizi	Le concessioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, uu) e vv), del Codice.
Contraente	Il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria o il soggetto che stipula l'assicurazione con la Società
Decreto	Il D.M. 16 settembre 2022, n. 193
Esecutore dei lavori	Gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice ai quali sono stati dati in affidamento i lavori.
Forza maggiore	Eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili.
Franchigia	La parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente.
Gravi difetti costruttivi	Difetti gravi che colpiscono le parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa e attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dall'Autorità competente.
Indennizzo – Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Lavori	Le attività così come definite dal art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del Codice.
Luogo di esecuzione delle opere	Il cantiere – area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella <i>SCHEDA TECNICA</i> , nel quale l'esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
Offerente	L'operatore economico che presenta offerta
Opere	Le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella <i>SCHEDA TECNICA</i> .
Premio	La somma dovuta dal Contraente al Garante o alla Società quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria o dell'assicurazione.
Progettista dei lavori	Il pubblico dipendente o i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice.
Responsabile del procedimento	Il dipendente pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del Codice, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo.

Scheda tecnica	La scheda obbligatoria, annessa a ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria o assicurazione, che riporta, in relazione alla prima, gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest'ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della stazione appaltante e, in relazione alla seconda, gli elementi informativi e riepilogativi dell'assicurazione stessa.
Schema Tipo	Lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie fideiussorie e delle singole assicurazioni.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura percentuale e calcolata sull'indennizzo/risarcimento, che resta a carico del Contraente.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Somma garantita/assicurata o importo complessivo garantito/massimale	L'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria o dell'assicurazione.
Società	L'impresa di assicurazione, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 13 (responsabilità civile generale) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Stazione appaltante o committente	I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del Codice.

CONDIZIONI DI POLIZZA PER LA COPERTURA DEL PROGETTISTA INTERNO

ART. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per i maggiori costi sostenuti dalla stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, come definiti all'art. 106, comma 10, del codice, imputabili a colpa professionale dell'Assicurato.

ART. 2 ASSICURATO

1. Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'amministrazione abbia incaricato della progettazione posta a base di gara dell'opera oggetto dell'appalto, fermo peraltro l'onere di stipula a carico dell'Amministrazione stessa ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice.
2. L'Assicurato può prestare previamente assenso affinché il pagamento dell'indennizzo sia effettuato dalla Società direttamente al Contraente-terzo danneggiato (stazione appaltante).

ART. 3 CONDIZIONI DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE

- 1.—La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'articolo 1 *OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE*, sostenuti dalla stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella *SCHEDA TECNICA* in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto manifestati e notificati all'Assicurato entro la data di cui all'articolo 6, primo comma, ultimo periodo, e denunciati alla Società nei modi e nei termini di cui agli articoli 15 e 19.
2. La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
 - a) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
 - b) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.
3. Nei casi di cui al secondo comma la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

ART. 4 DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO

1. Fermo il massimale indicato all'articolo 8 *MASSIMALE DI ASSICURAZIONE*, i costi di cui all'articolo 1 *OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE* sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la stazione appaltante

che abbia incaricato l'Assicurato deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

ART. 5 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

1. L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi;
 - a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose;
 - b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
 - c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
 - d) relativi al danno erariale;
 - e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari e in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
 - f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
 - g) conseguenti a:
 - furto
 - rapina
 - incendio
 - smarrimento, distruzione, danneggiamento,
 - che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato;
 - h) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
 - i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato;
 - j) imputabili agli organi direttivi della stazione appaltante;
 - k) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
 - l) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un'illegittima percezione di utilità;
 - m) conseguenti a mancata esecuzione o a esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
 - n) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

ART. 6 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

1. L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella *SCHEDA TECNICA*;
 - a) decorre dalla data della consegna della progettazione, intesa quale completamento dell'incarico affidato comunicata dall'Assicurato ai sensi dell'art. 15, primo comma;
 - b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 6 mesi o 12 mesi dalla ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102 comma 3 del Codice, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella *SCHEDA TECNICA* e siano notificati all'Assicurato entro la predetta data.
2. Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

ART. 7 ESTENSIONE TERRITORIALE

1. L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n.49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

ART. 8 MASSIMALE DI ASSICURAZIONE

1. Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella *SCHEDA TECNICA* e viene determinato in relazione all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 106 del Codice.

2. Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.
3. L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

ART. 9 PLURALITÀ DI ASSICURATI

1. Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'articolo 8 *MASSIMALE DI ASSICURAZIONE* resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

ART. 10 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

1. In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile al ~~Contraente~~/all'Assicurato.

ART. 11 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO- SPESE LEGALI

1. La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato stesso.
2. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella *SCHEDE TECNICA*, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e l'Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

ART. 12 DICHIARAZIONI

1. L'assicurazione è prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente copertura assicurativa.
2. Il Contraente dichiara che:
 - a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
 - b) l'attività di progettazione descritta nella *SCHEDE TECNICA* rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
 - c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del ~~Contraente/Assicurato~~, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

ART. 13 PREMIO

1. L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE* primo comma lett. a), sempreché sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del suddetto premio. Per il pagamento del premio si applicano le condizioni a cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE* della sezione *CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE*.
2. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive *SCHEDE TECNICHE*.
3. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'articolo *DURATA DELL'ASSICURAZIONE* primo comma lett. b).

ART. 14 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

1. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 15 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO

1. L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Società la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.
2. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro dieci giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
3. In particolare, l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106 comma 9 del Codice e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori riconducibile a errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

ART. 16 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

1. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 6 o 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'articolo 6 *DURATA DELL'ASSICURAZIONE*, primo comma, lett. b), l'Assicurato può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

ART. 17 ONERI FISCALI

1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 18. RISCHIO CYBER

1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
 - 1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
 - 2) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
 - 3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);
 - 4) utilizzo di cripto valute;
 - 5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di Internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.
2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
 - 1) «Violazione della Privacy e dei Dati»;
 - 2) «Violazione del Sistema Informatico».

ART. 19 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

1. Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione della Società ovvero all'Intermediario al quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

ART. 20 FORO COMPETENTE

1. Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

ART. 21 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 22 CALCOLO DEL PREMIO

Il premio per certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati alla sezione *CALCOLO DEL PREMIO*.

ART. 23 NOTIFICA DI ACCETTAZIONE

Per ogni progettazione il Contraente dovrà notificare alla Società, per il tramite dell'Intermediario, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i dati richiesti nella *SCHEDA TECNICA*.-

Data

La Società (firma)

Il Contraente (firma)

APPENDICE PROGETTISTI INTERNI

SCHEMA TIPO 2.1. – SCHEDA TECNICA

Copertura assicurativa del dipendente pubblico incaricato della progettazione

(Articolo 24, comma 4, del Codice)

La presente scheda tecnica costituisce parte integrante dello schema tipo 2.1. di cui al D.M. 193/2022 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della copertura assicurativa di cui al citato schema tipo. La sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello schema tipo e di eventuali migliorie concordate tra le parti.

Polizza n.
Rilasciata da Città, Via, CAP, Prov., C.F./P.IVA, PEC
Contraente/Assicurato (Progettista/i, Dipendente/i pubblico/i) Città, Via, CAP, Prov., C.F./P.IVA, PEC
Stazione appaltante Città, Via, CAP, Prov., C.F./P.IVA, PEC
Descrizione opera
Luogo di esecuzione
Descrizione dell'attività progettazione
Data prevista inizio lavori
Data prevista fine lavori
Costo complessivo previsto opera €
Somma assicurata 10% costo complessivo previsto opera €
Spazio a disposizione della Società per la regolazione del premio

Il Contraente (firma)

La Società (firma)

Emessa in ... copie a un solo effetto il

CONDIZIONI PARTICOLARI PROGETTISTI INTERNI

AUTOMATISMO DI COPERTURA

A parziale deroga dell'articolo *DICHIARAZIONI* e dell'articolo *PREMIO* della presente Sezione, sono automaticamente assicurate, con rinuncia alla proposta-questionario, tutte le progettazioni assegnate dal Contraente ai progettisti interni, senza necessità di preventiva notifica, purchè il costo di costruzione dell'opera progettata non superi l'importo di € 15.000.000,00 e/o la durata dei lavori non superi i 48 mesi.

Per opere di valore e/o durata superiore, l'assicurazione sarà prestata dietro preventiva notifica alla Società e alle condizioni che saranno concordate.

Il Contraente s'impegna a trasmettere ogni sei mesi alla Società, per il tramite dell'intermediario, il modello excel *NOTIFICA APPENDICE PROGETTISTI PERIODO 202X – 202X* come descritto al punto b) che segue.

Si conviene che la *SCHEDA TECNICA* sarà emessa dalla Società, unicamente dietro richiesta del Contraente, per le opere di valore superiore a € 15.000.000,00 e/o per le opere di durata dei lavori superiore a 48 mesi.

a) CALCOLO DEL PREMIO

Il premio della presente *APPENDICE PROGETTISTI* è costituito dalla somma dei premi relativi alle progettazioni assegnate dal Contraente ai progettisti interni e la cui efficacia, ai sensi dell'art. 6 lett. a, decorre dalla data della consegna della progettazione intesa quale completamento dell'incarico, e quindi per tutte le progettazioni i cui lavori abbiano avuto inizio in ciascun periodo di assicurazione.

I premi di ogni progettazione sono determinati applicando al costo di costruzione dell'opera progettata i tassi di premio sotto indicati, offerti in gara dalla Società, con riferimento alla durata prevista dei lavori.

Per i termini di pagamento del premio si applicano le condizioni di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*.

b) REGOLAZIONE PREMIO APPENDICE PROGETTISTI – DATI CONSUNTIVI

Per ogni periodo di assicurazione la Società emetterà appendice di regolazione calcolata in base ai dati consuntivi risultanti dalla documentazione ufficiale del Contraente.

I dati consuntivi saranno trasmessi alla Società, per il tramite dell'intermediario, entro tre mesi dall'ultimo anniversario di polizza e il saldo della regolazione (attiva o passiva) dovrà essere effettuato nei termini previsti dall'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*.

Per ogni progettazione i cui lavori abbiano avuto inizio nel periodo di assicurazione, i dati consuntivi saranno redatti tramite apposito form in excel *NOTIFICA APPENDICE PROGETTISTI PERIODO 202X – 202X*, che riporterà, per ciascuna progettazione, le seguenti informazioni:

NOTIFICA APPENDICE PROGETTISTI PERIODO 202X – 202X	
1.	Nominativo dell'Assicurato (soggetto singolo o gruppo di progettazione)
2.	Breve descrizione dell'opera progettata
3.	Luogo di esecuzione dei lavori
4.	Data di assegnazione dell'incarico (ordine di servizio)
5.	Data di approvazione del progetto
6.	Data (prevista) inizio lavori
7.	Durata (prevista) dei lavori mesi: 12 24 36 48 (<i>crocettare</i>)
8.	Costo complessivo di costruzione dell'opera progettata: €
9.	Massimale Assicurato (<i>10% del costo indicato al punto 8</i>): €

Si conviene che, ove il Contraente e/o l'Assicurato abbiano in buona fede fornito indicazioni inesatte o incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente fornirà, nel rispetto delle norme vigenti, i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO COPERTURA ASSICURATIVA DEL PATROCINIO LEGALE DI GEV E GIV

La presente polizza è stipulata tra

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

CORSO INGHILTERRA, 7 - 10138 TORINO

CODICE FISCALE: 01907990012

e

società

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 30.04.2023

alle ore 24 del 31.12.2026

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31.12

Rateazione annuale

SCHEDA DI POLIZZA

NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
SEDE LEGALE	CORSO INGHILTERRA, 7 – 10138 TORINO
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	01907990012
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 del 30.04.2023 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2026
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVISORIALE BROKER	10,00%
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	

**SEZIONE I
DEFINIZIONI**

AMMINISTRAZIONE O ENTE	l'Ente Pubblico o la Società Pubblica Contraente dell'Assicurazione.
ANNUALITÀ ASSICURATIVA O PERIODO ASSICURATIVO	il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione.
ARBITRATO	il procedimento finalizzato alla composizione di una vertenza concernente l'interpretazione o l'esecuzione di un contratto, che le parti possono adire in luogo dell'Autorità Giudiziaria ove contrattualmente previsto.
ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dalla assicurazione. L'Assicurazione è prestata in favore del personale, presente passato e futuro, appartenente alle categorie specificamente indicate nella scheda di Polizza. In caso di assenza o impedimento dei soggetti sopra indicati, o di vacanza del posto, l'Assicurazione opera a favore dei sostituti o di coloro che ne ricoprono il ruolo in via temporanea. In caso di decesso dell'Assicurato, le facoltà, gli obblighi e i diritti dello stesso in virtù del presente contratto, si trasferiscono ai suoi eredi.
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione.
ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE	l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture.
ATTO ILLEGITTIMO	atto viziato perché privo di un requisito o presupposto di legittimità. Atto privo delle qualità e condizioni richieste dalle norme vigenti per il riconoscimento o il conferimento della validità giuridica.
BROKER	L'impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione
COMUNICAZIONI	le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificate raccomandata a mano, telex, telegramma, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
CONCILIAZIONE	la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione (D. Lgs. 4.3.2010 n° 28).
CONTRAENTE	il soggetto, persona giuridica, che stipula la assicurazione nell'interesse di tutti i soggetti per i quali ha l'obbligo o la facoltà di erogare le prestazioni oggetto della presente Assicurazione.
COSE	sia gli oggetti materiali che gli animali.
DANNO	qualunque pregiudizio, cagionato a terzi o prestatori d'opera, suscettibile di valutazione economica.
DANNO CORPORALE	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
DANNO MATERIALE	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
FATTI NOTI	fatti, circostanze e situazioni (quali ad esempio notizie, querele, atti e indagini giudiziari) già noti all'Assicurato prima della stipulazione dell'Assicurazione e che potrebbero determinare un sinistro durante il periodo di validità della presente assicurazione.
FRANCHIGIA	la parte di danno espressa in cifra fissa che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico del Contraente o dell'Assicurato.

G.E.V.	Guardie Ecologiche Volontarie: volontari chiamati a svolgere un'attività d'informazione e prevenzione in ordine alle tematiche connesse alla tutela dell'ambiente e un'attività di controllo sull'osservanza della vigente normativa in materia.
G.I.V.	Guardie Ittiche Volontarie: volontari chiamati a svolgere sia un'attività d'informazione che di prevenzione e controllo in materia di pesca sull'osservanza delle disposizioni della L.R. 37/2006 e R.D. n. 1604 del 1931.
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
MASSIMALE PER ANNO	la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
MASSIMALE PER SINISTRO	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone assicurate coinvolte nel sinistro.
MEDIAZIONE	l'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata Ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D. Lgs. 4/3/2010 n. 28).
NEGOZIAZIONE ASSISTITA	l'accordo disciplinato dal Decreto Legislativo 12 settembre 2014, n. 132 mediante il quale le parti convengono di collaborare in buona fede e lealtà per la risoluzione di una vertenza tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'apposito Albo Professionale.
POLIZZA	il documento che prova e regola la assicurazione.
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
PRESTAZIONI DELLA SOCIETÀ	verificatosi il sinistro, sia il servizio di assistenza finalizzato alla tutela degli interessi dell'Assicurato, sia il rimborso delle spese legali e peritali.
RECESSO	atto con il quale una delle parti può sciogliere il vincolo contrattuale ricorrendo le condizioni previste dal contratto.
RETRIBUZIONI EROGATE	<p>La somma dei sotto indicati punti 1), 2) e 3):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente, risultanti dai libri paga corrisposte a tutto il personale (INAIL e non INAIL) inclusi parasubordinati, collaboratori coordinati e continuativi, "lavoratori interinali" ed eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge; 2. gli emolumenti lordi corrisposti ai prestatori d'opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e personale; 3. quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente: <ul style="list-style-type: none"> - in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili) - ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro".
SCOPERTO	la parte di danno espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dall'indennizzo e resta a carico del Contraente o dell'Assicurato.
SINISTRO	l'insorgere della vertenza per la quale è prestata l'Assicurazione.
SINISTRO IN SERIE	una pluralità di eventi, derivanti dalla medesima causa o dal medesimo atto e/o da una serie di atti o cause tra loro connessi e che vengono considerati come un singolo sinistro.
SOCIETÀ	l'Impresa di Assicurazioni che garantisce il rischio e le eventuali Imprese Coassicuratrici o Mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto, oppure qualora trattasi di sindacato o sindacati dei Lloyd's, l'Assicuratore o gli Assicuratori.

TRANSAZIONE	accordo con le quali le parti pongono fine ad una controversia fra loro insorta facendosi reciproche concessioni.
--------------------	---

SEZIONE II

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 120 giorni, anche nel caso in cui venga inviata la disdetta annuale di cui all'articolo *RECESSO ANTICIPATO ANNUALE*. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza a ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 120 giorni prima di ogni scadenza annuale.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'intermediario incaricato:

- ✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;

- ✓ entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm. ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm. ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. ii.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.

b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, la società o il contraente possono recedere dall'assicurazione previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 120 giorni.

Nel caso in cui ad esercitare tale diritto fosse la società, questa entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza. La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

ART. 10 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La società si impegna a fornire al contraente, entro i 30 giorni lavorativi successivi ad ogni scadenza annuale, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso)
- sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva;
- sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al contraente mediante supporto informatico utilizzabile dal contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La società, in tal caso, si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri entro i 15 giorni lavorativi successivi a ogni richiesta. In particolare, nel caso in cui la società esercitasse la facoltà di recesso anticipato annuale, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla società entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data in cui la disdetta è stata inviata.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

ART. 11 COSTITUZIONE E REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio di polizza è calcolato moltiplicando l'aliquota pro-mille/premio unitario convenuti per ciascun parametro previsto all'interno della scheda di offerta economica ed è costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto e da regolazioni annuali attive calcolate sulla base dei dati consuntivi. Il Contraente fornirà alla Società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni Periodo Assicurativo, i dati necessari ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente.

Si conviene che, ove il Contraente abbia in buona fede fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

ART. 12 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La polizza e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 13 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri. In caso di sinistro indennizzabile ai sensi del presente contratto, la Società provvederà a liquidare le spese secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto di cui all'art. 1910, comma 4 del Codice Civile.

ART. 14 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza viene stipulata dall'Ente a favore degli assicurati indicati alla sezione *CALCOLO DEL PREMIO*, al fine di assolvere agli obblighi derivanti dalla normativa e/o dalla disciplina anche regolamentare.

L'Ente, pertanto, assume la veste di Contraente, cioè della persona giuridica che stipula l'assicurazione, adempie agli obblighi a suo carico previsti dall'assicurazione stessa, ed esercita conseguentemente tutti i diritti e le azioni nascenti dal presente contratto, compresi quelli spettanti ai singoli assicurati. Ciononostante, è data facoltà alle parti, previo accordo, di effettuare il rimborso delle spese sostenute dalle persone fisiche direttamente alle medesime.

ART. 15 GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Le parti si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*, e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/ Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;

ab) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 16 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 17 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata; PEC (posta elettronica certificata).

ART. 18 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii.

La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 19 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole al Contraente e/o assicurato.

ART. 20 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti.

ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 – D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 22 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 23 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE III

CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE

ART. 24 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente Assicurazione ha per oggetto il patrocinio legale che la Contraente intende riconoscere, a tutela anche del proprio miglior interesse, alle G.E.V. (Guardie Ecologiche Volontarie) e alle G.I.V. (Guardie Ittiche Volontarie) in servizio presso la Città Metropolitana di Torino per le spese dalle stesse sostenute relativamente ai casi assicurativi che riguardano le medesime e che siano connessi allo svolgimento delle funzioni istituzionali statutarie svolte dalle stesse. La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assume pertanto a proprio carico:

- a) l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza giudiziale, legale e peritale - in ogni stato e grado – avanti qualsiasi sede e Autorità;
- b) l'onere relativo ad ogni spesa per l'assistenza legale e peritale, in sede stragiudiziale e pregiudiziale, sostenuta dall'Assicurato, o dalla Contraente stessa in sua vece, per la tutela degli interessi degli Assicurati, così come individuati in polizza in relazione a vertenze legali insorte in connessione all'espletamento dell'incarico o del servizio od all'adempimento delle funzioni esercitate e dei compiti d'ufficio svolti per conto del Contraente.

L'assicurazione è operante anche nei casi in cui la tutela degli interessi dell'Assicurato sia conseguente ad atti, fatti od omissioni, dolosi o colposi, commessi da persone del cui operato l'Assicurato sia tenuto a rispondere.

ART. 25 CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ

L'Assicurazione si intende operante qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) che esista diretta connessione tra il contenzioso processuale e la carica espletata o l'ufficio rivestito dall'Assicurato;
- b) che non sussista conflitto d'interessi tra gli atti compiuti dall'Assicurato e l'Amministrazione;
- c) che il Contraente abbia la necessità di tutelare i propri diritti ed i propri interessi;
- d) che sia stata riconosciuta l'assenza del dolo e della colpa grave dell'Assicurato.

Limitatamente alle vertenze di Responsabilità Amministrativa e Contabile promosse dinanzi alla Corte dei Conti, ovvero in ogni caso in cui sia stato avanzato nei confronti dell'Assicurato addebito di dolo o colpa grave, l'Assicurazione opera a condizione che l'Assicurato sia stato integralmente prosciolto in via definitiva da ogni addebito, con il riconoscimento al rimborso delle spese legali da parte dell'Ente di appartenenza ed entro i limiti liquidati in sede giudiziale.

ART. 26 PRESTAZIONI GARANTITE

La Società presta l'Assicurazione per le seguenti garanzie:

Art. 26 a) – Difesa Penale

1. la difesa in procedimenti penali, anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato, per delitti colposi o contravvenzioni conseguenti ad illecito in materia penale, amministrativa, fiscale e tributaria;
2. la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi a condizione che l'Assicurato sia stato assolto da ogni addebito per cause diverse dalla prescrizione o estinzione del reato;
3. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni connessi alla circolazione stradale, quando l'Assicurato si trova per ragioni di servizio alla guida di veicoli a motore di sua proprietà o di proprietà dell'Amministrazione.

Con riferimento alle imputazioni a titolo di reato doloso la presente garanzia è operante nei casi in cui il giudizio, anche in seguito ad archiviazione e successiva apertura, si concluda con sentenza diversa dall'assoluzione nonché in assenza di derubricazione del reato da doloso a colposo. In tale caso la Società ha diritto al rimborso di tutte le somme eventualmente anticipate od erogate.

Art. 26 b) – Difesa dinanzi la Corte dei Conti per Responsabilità Amministrativa

4. la difesa in procedimenti di responsabilità amministrativa e contabile dinanzi la Corte dei Conti od altri Organi di giustizia amministrativa. La Società indennizza le spese legali e peritali una volta accertata l'assenza di dolo o colpa grave dell'Assicurato.

Art. 26 c) – Difese Speciali

5. la difesa nei procedimenti di opposizione e/o impugnazione, incluso il ricorso gerarchico, avversi provvedimenti amministrativi, incluse le sanzioni;
6. la difesa nei procedimenti di responsabilità penale, civile ed amministrativa conseguenti a contaminazione o inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, da qualsiasi causa originati.

Si intendono altresì inclusi i cosiddetti pacchetti "Sicurezza", "Tutela della Privacy" ed "Infortuni":

7. le garanzie vengono prestate all'Assicurato in qualità di: Responsabile dei lavori, Coordinatore per la progettazione, Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, Committente dei lavori. Le garanzie valgono nei casi

di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al decreto sopra citato e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro; a condizione che l'Assicurato sia in regola con gli adempimenti in materia.

8. le garanzie vengono prestate all'Assicurato in qualità di Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento a condizione che il Titolare del trattamento abbia provveduto alla notificazione all'Autorità Garante ai sensi e per gli effetti di legge. Sono compresi i procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto al Capo VI, art. 29 della legge 675/1996 e s.m.i.; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare.
9. la garanzia vale per gli arbitrati o le azioni legali nei confronti di Enti o Società assicuratrici, pubbliche o private, per polizze infortuni professionali nei casi di morte o invalidità permanente, stipulate a favore delle persone assicurate. La garanzia è prestata far valere il diritto all'indennizzo e/o la quantificazione del danno stesso, anche nel caso di procedure per aggravamento dei postumi.

ART. 27 RISCHI ESCLUSI

L'Assicurazione non vale se la controversia:

- a) è conseguente a Fatti Noti all'Assicurato od al Contraente già prima della stipulazione della presente polizza;
- b) deriva da dolo dell'Assicurato salvo il caso in cui, sia stato disposto provvedimento di archiviazione da parte del Giudice delle Indagini Preliminari oppure, essendo intervenuta imputazione per reato doloso, questa decada per proscioglimento o si trasformi in imputazione per reato colposo;
- c) deriva da richieste di risarcimento del coniuge, genitori, figli e qualsivoglia altro parente o affine convivente con l'Assicurato;
- d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- e) è conseguente a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all'espletamento delle funzioni dichiarate;
- f) è conseguente a detenzione di sostanze radioattive o presenza di amianto;
- g) è conseguente alla guida di autoveicoli in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti;
- h) sorge in relazione ad eventi conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasione, insurrezione, tumulti popolari, terrorismo, atti di vandalismo da chiunque provocati;
- i) è conseguente a fatti commessi con dolo e colpa grave accertati con sentenza passata in giudicato;

ART. 28 SPESE INDENNIZZABILI

La garanzia è operante per le spese ed onorari:

- a) di assistenza, consulenza e patrocinio per l'intervento, in fase pregiudiziale, giudiziale ed extragiudiziale, del legale incaricato dall'Assicurato della gestione del caso, comprese le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa;
- b) di assistenza, consulenza e patrocinio per l'intervento, in fase pregiudiziale (mediazione obbligatoria e negoziazione assistita incluse), giudiziale ed extragiudiziale, del consulente tecnico incaricato dall'Assicurato della gestione del caso, comprese le spese per le indagini per la ricerca di prove a difesa;
- c) per l'intervento di un consulente tecnico d'ufficio;
- d) processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.);
- e) per la registrazione delle sentenze;
- f) di giustizia, processuali e testimoniali;
- g) liquidate dal Giudice a favore di controparte in caso in caso di soccombenza dell'Assicurato;
- h) degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia, che rientri in garanzia, debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- i) conseguenti a transazioni preventivamente autorizzate dalla Società;
- j) dell'esecuzione forzata, fino ad un massimo di 2 tentativi.

Si precisa inoltre che l'Assicurazione, qualora la stessa controversia riguardi più Assicurati, consente a ciascun Assicurato la scelta di un proprio legale e consulente tecnico.

ART. 29 SPESE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE

Si intendono sempre escluse:

- k) le pene pecuniarie inflitte da un'Autorità Giudiziaria;
- l) le multe e le ammende.

ART. 30 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA – RETROATTIVITÀ E ULTRATTIVITÀ

La garanzia è operante per le vertenze insorte durante il periodo di validità del contratto indipendentemente dalla data in cui gli atti, gli eventi ed i comportamenti che le hanno originate sono state poste in essere, e denunciate alla Società entro e non oltre 2 anni dalla scadenza o dalla cessazione, per qualunque motivo, dell'Assicurazione stessa.

Nel caso di vertenze relative a comportamenti colposi posti in essere in data anteriore alla data di effetto indicata in polizza, l'Assicurazione opererà, comunque nei limiti ed alle condizioni previste dalla stessa, dopo l'esaurimento delle garanzie eventualmente operanti sui contratti di assicurazione stipulati in precedenza.

La garanzia è inoltre operante per le vertenze insorte nei 2 anni successivi alla cessazione dell'Assicurazione purché originate da atti, eventi e comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione. La presente garanzia ultrattiva cesserà di avere efficacia nel caso di stipulazione da parte del Contraente di altro contratto assicurativo per il medesimo rischio.

ART. 31 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per vertenze per le quali l'Ufficio Giudiziario competente si trova nel territorio dell'Unione Europea, della Confederazione Elvetica, del Regno Unito, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

ART. 32 MASSIMALI DI GARANZIA – SCOPERTO A CARICO DEL CONTRAENTE

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dei seguenti sotto-limiti:

- ✓ Euro 40.000,00 per sinistro

Le spese di natura legale sono riconosciute entro il limite dei valori medi dei parametri ministeriali previsti dal DM 557/2014 "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31/12/2012 n. 247" e successive variazioni e modificazioni, senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto. Nel caso in cui invece tale valore sia superato, la Società resta impegnata anche per l'eccedenza, ma con applicazione di uno scoperto, a carico del Contraente, del 20% applicabile limitatamente alle sopraindicate somme eccedenti.

ART. 33 FONDO SPESE ED ONORARI – ANTICIPO INDENNIZZI

La Società riconoscerà per ogni sinistro il pagamento del "fondo spese ed onorari" richiesto dal Legale o dal perito incaricato, a fronte dell'emissione di regolare fattura entro 30 gg. Dal ricevimento della medesima e fino alla concorrenza del limite di €. 5.000,00 per persona. Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all'entità del "fondo spese ed onorari" riconosciuto.

La Società conserva il diritto di ripetere nei confronti dell'Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora successivamente al pagamento del fondo spese od onorari venga accertata una causa di esclusione dell'operatività della garanzia, ivi inclusa la colpa grave od il dolo dell'Assicurato stesso nell'evento che ha dato origine alla controversia.

ART. 34 DENUNCIA DI SINISTRO – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DELL'ASSICURATO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società per il tramite del Contraente.

In deroga all'art. 1913 c.c. il termine per l'avviso di sinistro è stabilito in giorni 30 (trenta) da quando l'Ufficio Competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza. Nella denuncia di sinistro, l'Assicurato o il Contraente devono esporre le circostanze di fatto, tempo e luogo a loro conoscenza, nonché le generalità delle persone interessate.

Qualora l'Assicurato od il Contraente omettano di adempiere all'obbligo di avviso di sinistro od eseguano tale segnalazione in ritardo si applica il secondo comma dell'art. 1915 c.c. La prescrizione del diritto dell'Assicurato a percepire l'indennizzo assicurativo decorre dal momento in cui l'Assicurato riceve per iscritto la richiesta di pagamento:

- a) delle competenze professionali, a saldo od in acconto, da parte dei propri legali, consulenti e periti;
- b) delle spese convenute in transazione o liquidate dal giudice in favore della controparte;
- c) delle altre spese relative a costi, oneri o prestazioni indennizzabili ai sensi della presente garanzia assicurativa.

ART. 35 GESTIONE DEL SINISTRO

La Società, entro 15 giorni dalla ricezione della denuncia di sinistro, conferma l'attivazione della garanzia ed ha la facoltà di suggerire all'Assicurato ogni utile tentativo di bonario componimento. In sede di difesa Penale ed Amministrativa dinanzi la Corte dei Conti, l'attivazione della garanzia da parte della Società è tuttavia sempre garantita, senza che abbia rilievo la possibilità o probabilità di un esito favorevole della vertenza.

ART. 36 SCELTA DEL LEGALE E DEL PERITO DI PARTE

L'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di sua fiducia, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative informando di ciò il legale stesso e concordando con lo stesso il preventivo degli onorari.

La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'Assicurato il quale fornirà altresì la documentazione necessaria regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito di parte.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali, consulenti e periti

CALCOLO DEL PREMIO

Il premio anticipato dovuto dalla Contraente viene così calcolato:

Assicurati	N.	Premio unitario	Premio lordo annuo
GEV – Guardie Ecologiche Volontarie	251		
GIV – Guardie Ittiche Volontarie	--		
TOTALE			

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I DANNI DA INFORTUNI DI VARI SOGGETTI

La presente polizza è stipulata tra

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

C.SO INGHILTERRA, 7

10138 TORINO

C.F./P.IVA 01907990012

e

società

Durata del contratto

Dalle ore 24 del	30.04.2023
alle ore 24 del	31.12.2026
con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati alle ore 24 del	31.12
Rateazione	Annuale

SCHEDA DI POLIZZA

NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
SEDE LEGALE	CORSO INGHILTERRA, 7 – 10138 TORINO
CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	01907990012
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 del 30.04.2023 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2026
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
PREMIO LORDO ANNUO	€
BROKER – INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVISORIALE BROKER	10,00%
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	

SEZIONE I DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione sottoscritto dalle parti.
Beneficiario	In caso di morte gli eredi legittimi o testamentari, in tutti gli altri casi l'assicurato stesso.
Broker - Intermediario	L'impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal contraente, è affidata la gestione dell'assicurazione.
Contraente	Il soggetto, Ente/Amministrazione, che stipula l'assicurazione.
Franchigia	L'importo fisso di danno indennizzabile o risarcibile che rimane a carico dell'assicurato.
Inabilità temporanea	La perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate.
Indennizzo	La somma dovuta dalla società in caso di sinistro.
Infortunio	Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte e/o una invalidità permanente e/o una inabilità temporanea.
Invalidità permanente	La diminuita capacità o la perdita definitiva ed irrimediabile della capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall'assicurato.
Istituto di cura	Ogni ospedale, clinica o case di cura (convenzionata o privata) in Italia o all'estero, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e delle competenti autorità, al ricovero ed eventualmente all'assistenza sanitaria in regime di degenza diurna. Sono comunque esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal contraente alla società.
Ricovero	La degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	L'impresa di assicurazione, nonché le eventuali società coassicuratrici.

SEZIONE II

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 180 giorni. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza ad ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 120 giorni prima di ogni scadenza annuale.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'intermediario incaricato:

- ✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker alla Società.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm. ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm. ii. La risoluzione del contratto non andrà comunque a pregiudicare le garanzie relative ai sinistri denunciati antecedentemente alla data di risoluzione, restando quindi immutato il regolare decorso dell'iter liquidativo.

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Le parti convengono altresì che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione di quelle modificative della natura dell'assicurato che comporteranno l'applicazione delle norme di cui presente articolo. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
- b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli *REVISIONE DEL PREZZO* e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto del risarcimento, la società o il contraente possono recedere dall'assicurazione previa comunicazione all'altra mediante lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC), da inviarsi in firma digitale con preavviso di 120 giorni.

Nel caso in cui ad esercitare tale diritto fosse la società, questa entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della polizza. La riscossione di premi, o rate di premio, venuti a scadenza dopo il recesso per sinistro o qualunque altro atto della società e/o del contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia della società stessa a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La polizza e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI

A parziale deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri.

Fermi restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto o in parte anche da altri assicuratori, essa sarà operante solo a esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni, nonché per la parte di rischio non coperta dalle medesime.

ART. 12 GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza ad Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Il Contraente, l'assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infra nominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Gestione del contratto in presenza di Corrispondente/Coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*, e di cui

all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/ Coverholder indicato nella *SCHEMA DI POLIZZA*. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- aa) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
- ab) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 13 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 14 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per iscritto mediante email, lettera raccomandata; PEC (posta elettronica certificata).

ART. 15 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii. La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 16 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato e/o Contraente.

ART. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per quanto non disciplinato dalle presenti condizioni contrattuali, valgono unicamente le norme di legge e regolamentari vigenti.

ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, Broker, assicurato) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 19 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

Art. 20 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA

La società dichiara di rinunciare a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di rivalsa che possa competere ai sensi dell'art. 1916 del codice civile

ART. 21 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o un suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

SEZIONE III

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ART. 22 DENUNCIA DEI SINISTRI – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

La denuncia del sinistro sarà effettuata per iscritto alla società, tramite l'Intermediario, entro 30 giorni lavorativi da quando gli uffici competenti del contraente ne siano venuti a conoscenza e conterrà l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'evento, la descrizione delle cause che lo determinarono, l'indicazione dei nominativi di eventuali testimoni, nonché tutti gli elementi atti a consentire una adeguata ricostruzione dell'evento e sarà corredata delle relative certificazioni mediche.

L'assicurato o gli aventi diritto devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla società. Inoltre, e sempre a questo scopo, l'assicurato si obbliga a liberare dal segreto professionale i medici curanti o dallo stesso interessati.

Il contraente è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui.

ART. 23 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL DANNO - CONTROVERSIE

La determinazione della natura delle lesioni e la valutazione delle conseguenze dannose attribuibili all'evento sono effettuate dalla società e dal beneficiario dell'assicurazione. A tal fine la società invierà a quest'ultimo una proposta di indennità.

Qualora il beneficiario dell'assicurazione non intenda accettare la proposta pervenuta, la valutazione delle conseguenze attribuibili all'evento verrà, su domanda dello stesso, deferita a un collegio di tre periti nominati uno dalla società assicuratrice, uno dal beneficiario e il terzo in accordo fra i primi due o, in difetto, dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede il contraente. I periti, tenendo presenti le condizioni negoziali contenute nel presente contratto, decideranno a maggioranza. La loro decisione sarà impegnativa per le parti e inappellabile anche in eventuale mancanza di sottoscrizione del perito dissenziente.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà di quelle del terzo.

ART. 24 ANTICIPO DELL'INDENNIZZO

In tutti i casi in cui l'infortunio dia luogo ad un'invalidità permanente, la Società si obbliga a riconoscere all'Assicurato, dietro presentazione dei documenti giustificativi e previa visita da parte del medico fiduciario della Società stessa, un'anticipazione parziale per l'indennizzo, e ciò non prima che siano trascorsi 90 (novanta) giorni dal giorno dell'infortunio. L'anticipazione ha luogo nel caso in cui il grado d'invalidità permanente superi l'aliquota del 20% (venti per cento) ed è limitata nella misura massima di un terzo dell'indennizzo valutabile allo stato, con riserva di successiva revisione e conguaglio.

ART. 25 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Completata la necessaria documentazione e svolti gli accertamenti del caso, la Società calcola l'indennizzo dovuto, ne dà comunicazione agli aventi diritto e, ricevuta la loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni.

ART. 26 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La società si impegna a fornire al contraente, entro i 30 giorni lavorativi successivi ad ogni scadenza annuale, il dettaglio dei sinistri così impostato:

- sinistri denunciati (con indicazione della data dell'evento, della tipologia e descrizione dell'evento stesso)
- sinistri riservati, con indicazione dell'importo a riserva;
- sinistri liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al contraente mediante supporto informatico utilizzabile dal contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La società, in tal caso, si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri entro i 15 giorni lavorativi successivi a ogni richiesta. In particolare, nel caso in cui la società esercitasse la facoltà di recesso anticipato annuale, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla società entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data in cui la disdetta è stata inviata.

Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

SEZIONE IV

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

ART. 27 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Oggetto dell'assicurazione sono gli infortuni professionali occorsi agli assicurati dai quali derivi la morte, o una invalidità permanente assoluta o parziale, o una inabilità temporanea, e/o esborsi per spese mediche.

ART. 28 ESTENSIONI DI GARANZIA

L'assicurazione comprende anche – a titolo esemplificativo e non limitativo - gli infortuni conseguenti a o derivanti da:

- imprudenze e negligenze anche gravi;
- malore ed incoscienza o vertigini, purché non determinati da uso di sostanze stupefacenti o simili assorbite;
- per scopi non terapeutici;
- tumulti popolari, atti di pirateria, atti terroristici, aggressioni, atti violenti e/o azioni coercitive di terzi qualunque ne sia il movente;
- calamità naturali;
- stati di guerra (dichiarata o non dichiarata) per il periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora non in stato di guerra, nonché:
- l'annegamento ed asfissia di natura accidentale;
- l'avvelenamento da ingestione o l'assorbimento subitaneo di sostanze nocive;
- soffocamento da ingestione di solidi;
- intossicazioni anche aventi origine traumatica;
- il contatto con corrosivi;
- le lesioni, compresa l'ernia ma esclusi gli infarti, determinate da sforzi muscolari aventi carattere traumatico;
- la folgorazione, i colpi di sole o di calore, l'assideramento o il congelamento;
- ubriachezza, purché non alla guida di autoveicoli;
- le influenze termiche e atmosferiche;
- colpi di sonno;
- malattie tropicali;
- i morsi di animali o punture di insetti.

ART. 29 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione gli eventi sofferti in conseguenza di:

- azioni delittuose - accertate con giudizio penale passato in giudicato - compiute o tentate dall'assicurato, salvo che siano conseguenti a legittima difesa o umana solidarietà;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dalla accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti, non riconducibili a scopi connessi alle attività della Amministrazione;
- guerra od insurrezione, ad eccezione di quanto previsto al precedente art. Estensioni della copertura;
- atti di terrorismo posti in essere tramite l'uso di sostanze nucleari, biologiche, batteriologiche o chimiche;
- abuso di psicofarmaci o da uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni, o da ubriachezza
- alla guida di veicoli a motore o natanti;
- partecipazione ad imprese temerarie, salvo che si tratti di atti compiuti dall'Assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio;
- guida di mezzi di locomozione aerei;
- guida di veicoli o natanti per cui l'assicurato non sia regolarmente abilitato

ART. 30 RISCHIO VOLO

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei da lui effettuati in qualità di passeggero su velivoli, elicotteri e aeromobili gestiti da chiunque eserciti, tranne che da aeroclub, intendendo il viaggio effettuato dall'assicurato in qualità di passeggero a bordo di velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linea aerea regolare e non regolare, di aerotaxi, di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati - per

attività turistica e di trasferimento, nonché di società di lavoro aereo durante il trasporto pubblico di passeggeri, o per attività di protezione civile e/o di emergenza sanitaria - elisoccorso.

Il rischio volo inizia nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dei suddetti aeromobili e cessa quando ne è disceso; la salita e la discesa fanno parte del rischio del volo.

In caso di infortunio - o serie di infortuni che siano causati, riconducibili o conseguenti alla stessa causa, evento o circostanza - che colpisca più assicurati l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 5.000.000,00 per aeromobile.

La somma complessiva che precede si intende unica per tutti gli assicurati della presente polizza e per tutte le polizze stipulate dal Contraente con la Società per il rischio infortuni.

Resta convenuto che € 5.000.000,00 rappresenta la somma complessiva massima indennizzabile dalla Società per gli infortuni aeronautici così come definiti nel presente articolo di polizza.

Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo, la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. La riduzione conseguente al limite che precede verrà effettuata proporzionalmente alla somma assicurata per ogni persona.

Sono equiparati agli "Infortuni Aeronautici" anche gli infortuni derivanti da dirottamenti, sabotaggi, atti di pirateria ed attentati.

ART. 31 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale in tutto il mondo.

ART. 32 CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ E LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La società liquida l'indennità soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indennizzabile a termini della presente polizza, indipendentemente quindi da malattia o da difetti fisici, preesistenti o sopravvenuti, o da mutilazioni preesistenti, in quanto l'influenza che l'infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono considerate conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

ART. 33 MORTE

In caso di sinistro mortale, sempre che il decesso si verifichi entro 2 anni dal giorno dell'evento, verrà liquidato ai beneficiari (specificati dall'assicurato o, in mancanza, ai suoi eredi legittimi e/o testamentari) un importo pari a quello indicato, per questo caso, alla sezione SOMME ASSICURATE E COSTITUZIONE DEL PREMIO.

ART. 34 MORTE PRESUNTA

In caso di morte presunta dell'assicurato, l'importo indicato per il caso morte verrà liquidato dopo che siano trascorsi 6 mesi dalla avvenuta presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta ai sensi degli artt. 60 e 62 del codice civile, e ciò anche se il corpo dell'assicurato non è stato ritrovato ma si presume che il decesso sia avvenuto a seguito di evento assicurato. Rimane altresì inteso che qualora la società abbia pagato l'indennità dovuta e dopo ciò risulti che l'assicurato sia vivo, la stessa avrà diritto alla restituzione della somma liquidata e, a restituzione avvenuta, l'assicurato potrà far valere i propri diritti nel caso di eventuale invalidità permanente.

ART. 35 INVALIDITÀ PERMANENTE

In caso di sinistro che abbia per conseguenza un'invalidità permanente, sempre che essa si manifesti entro 2 anni dal giorno del sinistro, la determinazione dell'indennità avverrà:

a) valutando il grado di invalidità tramite accertamenti medici e sulla base:

- della TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE - INDUSTRIA (allegato 1 al D.P.R. 1124/1965);
- della TABELLA DI VALUTAZIONE DELLE MENOMAZIONI DELLA ACUTEZZA VISIVA (allegato 1 al D.P.R. 1124/1965);
- dei criteri di valutazione stabiliti dall'art. 78 del D.P.R. 1124/1965.

La società rinuncia all'applicazione della franchigia prevista dalla normativa sopra richiamata, pertanto la garanzia è prestata senza applicazione di franchigia. Inoltre:

- qualora l'evento colpisca una persona la cui integrità fisica o attitudine al lavoro risultino ridotte per effetto di

una preesistente inabilità fisica permanente e parziale, la valutazione del grado di invalidità sarà determinata dal rapporto espresso da una frazione in cui il denominatore è rappresentato dal grado di integrità preesistente (100% detratta la percentuale di inabilità preesistente) e il numeratore dalla differenza fra il grado di integrità preesistente e il grado di integrità fisica residua dopo il verificarsi dell'evento;

- qualora l'evento dannoso colpisca una persona la cui integrità fisica o attitudine al lavoro risultino ridotte per effetto di una preesistente inabilità fisica permanente e totale, l'invalidità sarà valutata in misura pari al grado di invalidità determinato con le modalità di cui al presente articolo, maggiorato del 50%;
- Il massimo grado di invalidità non potrà comunque superare la misura del 100%;

b) determinando e liquidando l'indennità nella misura pari:

- al capitale assicurato per questo caso alla sezione SOMME ASSICURATE E COSTITUZIONE DEL PREMIO, qualora l'evento abbia per conseguenza una invalidità permanente totale, intendendo per ciò la perdita della capacità generica ad attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla propria professione;
- all'importo ottenuto applicando il grado di invalidità accertato al capitale spettante per il caso di invalidità permanente, qualora l'evento abbia per conseguenza una invalidità permanente parziale, intendendo per ciò la riduzione irrimediabile e definitiva della capacità ad attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo.

Si conviene, inoltre, che:

- la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto è equiparata alla perdita anatomica dello stesso;
- in caso di mancinismo le percentuali d'invalidità previste per l'arto destro varranno per l'arto sinistro e viceversa.

Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'indennità pari all'intero capitale assicurato.

La società, qualora abbia liquidato o comunque offerto in misura determinata l'indennizzo per la invalidità permanente e l'assicurato sia deceduto entro 2 anni dall'evento, e in conseguenza di questo, pagherà agli aventi diritto, secondo le norme della successione legittima o testamentaria, la differenza tra questo e l'indennizzo determinato per il caso di morte, se superiore, e nulla richiedendo in caso contrario.

ART. 36 INABILITÀ TEMPORANEA

L'indennizzo per inabilità temporanea è dovuto:

- Integralmente, per ogni giorno in cui l'assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle sue occupazioni;
- Al 50% per ogni giorno in cui l'assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.

L'indennizzo per inabilità temporanea viene corrisposto per un periodo massimo di 365 giorni ed è cumulabile con quelli dovuti per morte, invalidità permanente e diaria da ricovero.

ART. 37 SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO

La società, in caso d'infornio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l'invalidità permanente, rimborsa all'assicurato, fino alla concorrenza dell'importo convenuto, le spese sostenute. Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, e simile documentazione. La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell'assicurato.

Si intendono, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- spese di ricovero, rette di degenza,
- onorari dei chirurghi e dell'equipe operatoria,
- uso della sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici, protesici e endoprotesi
- applicati durante l'intervento,
- esami, esami di laboratorio, accertamenti diagnostici,
- trattamenti fisioterapici e rieducativi, bagni, forni e altre cure mediche occorrenti,
- trasporto dell'assicurato in ospedale o in clinica e il ritorno a casa effettuato con ambulanza e/o mezzi speciali di soccorso,
- prestazioni mediche e infermieristiche, medicinali, sangue, plasma, acquisto e/o noleggio di apparecchi protesici e sanitari e attrezzature,

- spese sostenute per ticket;
- spese per carrozzelle ortopediche

ART. 38 RIMBORSO SPESE PER L'ACQUISTO DI LENTI

La società, in caso d'infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l'invalidità permanente, rimborsa all'assicurato - a integrazione di quanto stabilito all'articolo RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO - le spese sostenute, rese necessarie da danno oculare che sia conseguenza diretta dell'infortunio (compresi soggetti già portatori) per l'acquisto di lenti (comprese quelle a contatto), sino alla concorrenza del limite di indennizzo – per persona – riportato alla SEZIONE RISCHI SOMME ASSICURATE E COSTITUZIONE DEL PREMIO, sempreché la relativa spesa venga sostenuta entro 1(uno) anno dal giorno dell'infortunio. I costi relativi alla montatura sono esclusi dalla presente garanzia.

ART. 39 RIMBORSO SPESE ODONTOIATRICHE

La società, in caso d'infortunio rientrante nella garanzia prestata, anche se non determinante la morte o l'invalidità permanente, rimborsa all'assicurato - a integrazione di quanto stabilito all'articolo RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO - le spese sostenute per le protesi dentarie, limitatamente alla prima protesi, sino alla concorrenza del limite d'indennizzo – per persona –riportato alla SEZIONE RISCHI SOMME ASSICURATE E COSTITUZIONE DEL PREMIO, purché la protesi venga applicata entro 1 (uno) anno dal giorno dell'infortunio.

ART. 40 DANNO ESTETICO

In caso d'infortunio indennizzabile a termini di polizza, che produca conseguenze di carattere estetico, ma che non comporti indennizzo a titolo di invalidità permanente, la Società rimborsa sino alla concorrenza del limite di indennizzo – per persona – riportato alla SEZIONE RISCHI SOMME ASSICURATE E COSTITUZIONE DEL PREMIO, le spese effettivamente sostenute per cure e applicazioni, nonché per interventi di chirurgia plastica, effettuate allo scopo di ridurre o eliminare il danno estetico, purché sostenute entro 2 (due) anni dal giorno dell'infortunio e non oltre 1 (uno) anno della scadenza del contratto. Per danno estetico s'intende la deturpazione obiettivamente constatabile. Il rimborso delle spese per danno estetico è cumulabile con ogni altro indennizzo garantito dalla Società.

ART. 41 DIARIA DA RICOVERO E DA GESSO

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza l'assicurato viene ricoverato in istituto di cura legalmente riconosciuto, la società corrisponde l'indennità giornaliera assicurata, pattuita per ogni giorno di ricovero, per un periodo massimo di 365 giorni.

La diaria viene liquidata dietro presentazione della cartella clinica completa di dichiarazione dell'istituto di cura attestante la durata del ricovero.

L'indennizzo per diaria da ricovero è cumulabile con quelli dovuti per morte, invalidità permanente e inabilità temporanea.

Qualora l'infortunio comporti l'applicazione di apparecchio gessato o di tutori immobilizzanti equivalenti, la società liquiderà l'indennità giornaliera indicata a partire dal giorno successivo a quello dell'infortunio per un massimo di giorni 180.

ART. 42 TRASPORTO SANITARIO

Qualora l'Assicurato venga ritenuto non curabile nell'ambito della organizzazione ospedaliera del luogo ove é avvenuto l'infortunio, la Società rimborsa inoltre sino alla concorrenza del limite di indennizzo – per persona –di euro 5.000,00 le spese di trasferimento con il mezzo più idoneo al centro ospedaliero attrezzato per la cura dell'Assicurato più vicino alla sua residenza.

ART. 43 RIMPATRIO SALMA

In caso di decesso dell'Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, la Società rimborserà agli eredi legittimi o agli aventi diritto, le spese sostenute per il rientro della salma nel comune di residenza dell'Assicurato deceduto, sino alla concorrenza del limite di indennizzo – per persona – di euro 2.000.

ART. 44 LIMITE DI INDENNIZZO

In caso di infortunio sofferto contemporaneamente da più assicurati che siano causati, riconducibili o conseguenti ad un medesimo evento, causa o circostanza, l'esborso a carico della Società – limite catastrofale – non potrà superare la somma complessiva di euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00). Superando detto limite, gli indennizzi spettanti a ciascun assicurato verranno ridotti proporzionalmente.

Per le calamità naturali, nel caso di infortunio che riguardi contemporaneamente più persone assicurate in conseguenza

di un unico evento, l'esborso massimo a carico della Società non potrà superare l'importo di € 5.000.000 per anno assicurativo; superando questo limite, le indennità spettanti verranno proporzionalmente ridotte.

ART. 45 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio è conteggiato moltiplicando i premi unitari convenuti per gli elementi variabili riportati per ogni categoria alla sezione SOMME ASSICURATE E COSTITUZIONE DEL PREMIO, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente, calcolata sulla base dei dati forniti dal contraente al perfezionamento del contratto e da una eventuale regolazione calcolata sulla base dei dati consuntivi.

Laddove possibile, il premio di regolazione sarà calcolato in proporzione all'effettiva permanenza in rischio del soggetto assicurato (numero di giornate presenza).

Agli effetti assicurativi per retribuzione s'intende tutto quanto, al netto degli oneri previdenziali, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni, comprese le indennità fisse, i premi, le gratificazioni, i compensi speciali di qualsiasi natura, quando pure abbiano carattere transitorio o di contingenza, le partecipazioni agli utili e le provvigioni, nonché l'equivalente in denaro di tutte le corresponsioni in natura.

Qualora nel corso dell'annualità assicurativa intervengano variazioni del numero degli assicurati per inclusioni o esclusioni, queste s'intendono automaticamente efficaci e assicurate senza l'obbligo della preventiva comunicazione da parte del contraente. Il contraente pertanto s'impegna a fornire alla società entro i 90 giorni successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, ai fini della regolazione del premio dell'annualità precedente, le variazioni numeriche intervenute e le date corrispondenti.

Il contraente è esonerato dalla preventiva denuncia delle generalità degli assicurati, per la identificazione dei quali si farà riferimento ai documenti ufficiali in possesso del contraente. Qualora il contraente abbia in buona fede fornito dichiarazioni inesatte sul numero degli assicurati, la società riconoscerà la piena validità del contratto fermo il suo diritto a richiedere la quota di maggior premio non percepita.

La società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 46 RESPONSABILITÀ DEL CONTRAENTE

Qualora l'infortunato o, in caso di morte, i beneficiari – o soltanto qualcuno di essi – non accettino, a completa tacitazione per l'infortunio, l'indennità dovuta ai sensi della presente polizza e avanzino verso il contraente maggiori pretese a titolo di responsabilità civile, detta indennità viene accantonata nella sua totalità, per essere computata nel risarcimento che il contraente fosse tenuto a corrispondere per sentenza o transazione.

Qualora l'infortunato o i beneficiari recedano all'azione di responsabilità civile, o rimangano in essa soccombenti, l'indennità accantonata viene pagata agli stessi sotto deduzione a favore del contraente, delle spese di causa sostenute da quest'ultima.

ART. 47 PERSONE ESCLUSE DALL'ASSICURAZIONE O NON ASSICURABILI

La garanzia assicurativa non vale per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche-cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS). L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi di una delle predette condizioni.

SEZIONE V

SOGGETTI ASSICURATI

Destinatari dell'assicurazione prestata dal presente contratto, di seguito denominati assicurati, sono i soggetti rientranti nei gruppi, tra quelli di seguito elencati, richiamati nelle tabelle riportate alla sezione SOMME ASSICURATE E COSTITUZIONE DEL PREMIO.

Il contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle generalità degli assicurati. Per l'identificazione di tali persone, si farà riferimento alle risultanze dei registri tenuti in regola dal contraente o ad altri documenti probatori depositati presso lo stesso.

Sono assicurati i seguenti soggetti:

1. **AMMINISTRATORI:** Sindaco Metropolitano, Consiglieri Metropolitan, Consiglieri di pari opportunità, Consulente di fiducia;
2. **DIPENDENTI** intendendosi per tali:
 - Segretario Generale/Direttore Generale
 - Dirigenti
 - Personale dipendente
 - Collaboratori e/o Consulenti fissi
3. **SOGGETTI VARI:** Guardie ecologiche volontarie (GEV), Guardie ittiche volontarie (GIV), Collaboratori volontari per il riequilibrio faunistico e ripopolamento idrico, Personale esterno, Tirocinanti, Stagisti, Borsisti, Lavoratori di pubblica utilità

ART. 48 EFFICACIA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA

La copertura assicurativa si riferisce, senza limiti territoriali, agli infortuni sofferti dagli assicurati come segue:

AMMINISTRATORI: in occasione o in conseguenza dell'espletamento del loro mandato, incarico o funzione, o a esso correlati, compresi quindi i trasferimenti, le missioni e il tragitto da, tra, per il/i luogo/hi di lavoro, e la guida o uso di mezzi di locomozione di proprietà o in uso agli stessi o di proprietà o in uso alla Amministrazione (comprese quindi le operazioni necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermata del veicolo, le operazioni di rifornimento del veicolo e ogni altra operazione ad esse assimilabile); per mezzi di locomozione si intendono anche i mezzi non a motore (es. biciclette).

Sono altresì compresi gli infortuni sofferti durante il tragitto da e per l'abitazione.

Elemento variabile per la costituzione del premio: numero di assicurati.

DIPENDENTI: in occasione dell'espletamento della loro attività svolta per conto dell'Ente (infortunio professionale) compresi quindi i trasferimenti, le missioni e il tragitto da, tra, per il/i luogo/hi di lavoro, e la guida o uso di mezzi di locomozione di proprietà o in uso agli stessi o di proprietà o in uso alla Amministrazione (comprese quindi le operazioni necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermata del veicolo, le operazioni di rifornimento del veicolo e ogni altra operazione ad esse assimilabile); per mezzi di locomozione si intendono anche i mezzi non a motore (es. biciclette).

Sono altresì compresi gli infortuni sofferti durante il tragitto da e per l'abitazione.

Elemento variabile per la costituzione del premio: ammontare delle retribuzioni al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'assicurato, risultanti dai libri paga corrisposte al personale.

SOGGETTI VARI: in occasione dell'espletamento della loro attività svolta per conto dell'Ente (infortunio professionale) compresi quindi i trasferimenti, le missioni e il tragitto da, tra, per il/i luogo/hi di lavoro, e la guida o uso di mezzi di locomozione di proprietà o in uso agli stessi o di proprietà o in uso alla Amministrazione (comprese quindi le operazioni necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermata del veicolo, le operazioni di rifornimento del veicolo e ogni altra operazione ad esse assimilabile); per mezzi di locomozione si intendono anche i mezzi non a motore (es. biciclette).

Sono altresì compresi gli infortuni sofferti durante il tragitto da e per l'abitazione.

Elemento variabile per la costituzione del premio: numero di assicurati.

SEZIONE VI
SOMME ASSICURATE E COSTITUZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate, per le garanzie e somme specifiche della singola categoria.

AMMINISTRATORI	
Rischi e somme assicurate per ciascun soggetto	
Morte	€ 400.000
Invalità permanente	€ 500.000
Inabilità temporanea	€ 150
Diaria da ricovero e da gesso	€ 100
Rimborso spese mediche	€ 15.000 per persona
Rimborso spese per l'acquisto di lenti	€ 1.000 per persona
Rimborso spese odontoiatriche	€ 1.000 per persona
Danno estetico	€ 3.000 per persona

DIPENDENTI (SEGRETARIO GENERALE/DIRETTORE GENERALE - DIRIGENTI)	
Rischi e somme assicurate per ciascun soggetto	
Morte	5 volte la retribuzione annua lorda con massimo € 500.000
Invalità permanente	6 volte la retribuzione annua lorda con massimo € 600.000
Rimborso spese mediche	€ 15.000 per persona
Rimborso spese per l'acquisto di lenti	€ 1.000 per persona
Rimborso spese odontoiatriche	€ 1.000 per persona
Danno estetico	€ 3.000 per persona

DIPENDENTI (PERSONALE DIPENDENTE - COLLABORATORI E/O CONSULENTI FISSI)	
Rischi e somme assicurate per ciascun soggetto	
Morte	5 volte la retribuzione annua lorda con massimo € 300.000
Invalità permanente	6 volte la retribuzione annua lorda con massimo € 400.000
Rimborso spese mediche	€ 15.000 per persona
Rimborso spese per l'acquisto di lenti	€ 1.000 per persona
Rimborso spese odontoiatriche	€ 1.000 per persona
Danno estetico	€ 3.000 per persona

SOGGETTI VARI	
Rischi e somme assicurate per ciascun soggetto	
Morte	€ 300.000
Invalità permanente	€ 400.000
Inabilità temporanea	€ 150
Diaria da ricovero e da gesso	€ 100
Rimborso spese mediche	€ 15.000,00 per persona
Rimborso spese per l'acquisto di lenti	€ 1.000 per persona
Rimborso spese odontoiatriche	€ 1.000 per persona
Danno estetico	€ 3.000,00 per persona

Categoria	Parametro	Premio annuo lordo unitario	Premio annuo lordo complessivo
Amministratori	N° assicurati 19		
Dipendenti- Segretario Generale/Direttore Generale	RAL € 2.656.181,95		

Dipendenti – Personale dipendente - Collaboratori e/o consulenti fissi	RAL 24.423.580,87	€		
Soggetti vari	N° assicurati 37			

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI E ALTRE GARANZIE

La presente polizza è stipulata tra

Città Metropolitana di Torino

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino

Codice fiscale: 01907990012

e

società

Durata del contratto

Dalle ore 24 del 30.04.2023

alle ore 24 del 31.12.2026

con scadenza dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati al 31.12

Rateazione annuale

SCHEDA DI POLIZZA	
NUMERO DI POLIZZA	
CONTRAENTE	CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
SEDE LEGALE	CORSO INGHILTERRA, 7 – 10138 TORINO

CODICE FISCALE / PARTITA I.V.A.	01907990012
PERIODO DI ASSICURAZIONE	Effetto: dalle ore 24 del 30.04.2023 Scadenza: alle ore 24 del 31.12.2026
PREMIO IMPONIBILE ANNUO	€
IMPOSTE	€
S.S.N.	
PREMIO LORDO ANNUO	€
BROKER - INTERMEDIARIO	Aon S.p.A.
ALIQUOTA PROVVISORIALE BROKER	5,00%
CORRISPONDENTE/COVERHOLDER	

VEICOLI DA ASSICURARE

Il parco veicoli del Contraente è aggiornato alla data di pubblicazione della procedura di gara. Resta inteso che la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata - per analogia di veicoli o veicoli con caratteristiche similari a quelle che per ogni gruppo risultano dall'elenco prodotto in gara - agli eventuali cambiamenti (sostituzioni, esclusioni ed inclusioni) che risulteranno alla data di effetto della copertura. In pari data dovranno altresì essere eventualmente aggiornati, su richiesta del Contraente, tutti i parametri per l'individuazione del premio. Pertanto, il premio complessivo di polizza terrà conto delle predette eventuali variazioni.

SEZIONE I DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

ACCESSORIO	Parte secondaria e/o complementare, aggiunta per migliorare la funzionalità del mezzo sotto il profilo della sicurezza o del comfort.
AMMINISTRAZIONE E/O ENTE	L'Ente pubblico, contraente assicurato.
ASSICURATO	L'Ente contraente nonché la persona o le persone nel cui interesse è stata stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti derivanti dal contratto.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione e quindi il complesso delle garanzie prestate in polizza.
ATTREZZATURA E APPARECCHIATURA PARTICOLARE	Attrezzo, strumento, utensile o macchinario necessario per svolgere un'attività aggiuntiva a quella propria del mezzo.
CONDUCENTE	La persona fisica alla guida del veicolo.
CONTRAENTE	L'Ente che stipula l'assicurazione e su cui gravano gli obblighi da essa derivanti.
DEGRADO	Deprezzamento dovuto all'età o allo stato di conservazione del mezzo.
DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA	Il certificato di assicurazione e, se compreso, il contrassegno.
FRANCHIGIA	L'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dalla somma liquidabile a termini di polizza, per restare a carico esclusivo dell'assicurato.
SOCIETÀ/COMPAGNIA/ASSICURATORI	La compagnia assicuratrice, o il gruppo di compagnie, che ha assunto il presente rischio.
INDENNIZZO/INDENNITÀ	La somma dovuta dalla società all'assicurato o all'avente diritto in caso di sinistro.
INTERMEDIARIO/BROKER	L'intermediario iscritto al R.U.I. ai sensi del D.Lgs. 209/2005, incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'amministrazione cui è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione
LEGGE	Il decreto legislativo n. 209 del 9 settembre 2005 relativo all'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
MEZZO/VEICOLO	Veicolo identificato in polizza.
OPTIONAL	Accessorio fornito dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, con supplemento al prezzo base.
POLIZZA	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
PREMIO	Somma dovuta dal contraente alla società, comprensiva del contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e delle imposte.

PROPRIETARIO	L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
REGOLAMENTO	I Regolamenti di esecuzione della predetta Legge e successive modifiche ed integrazioni.
TARIFFA	La tariffa della società, in vigore al momento della prima stipulazione del contratto.

SEZIONE II

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 DURATA DEL CONTRATTO

La presente polizza ha decorrenza e scadenza come indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*; alla data di scadenza la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

È facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e il relativo rateo di premio verrà corrisposto nei termini di cui all'articolo *PAGAMENTO DEL PREMIO – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE*, salvo ulteriori proroghe concordate tra le parti.

Tale facoltà può essere esercitata una o più volte nell'ambito di tale periodo, con il massimo comunque di 180 giorni. Il relativo periodo di proroga sarà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza per ogni giorno di copertura.

Fermo quanto sopra, si precisa che alla presente assicurazione si applicano le condizioni di cui all'art. 170/bis del Codice (Durata del contratto) relative all'ulteriore periodo di operatività dell'assicurazione successivo alla scadenza del contratto. La Società s'impegna quindi a mantenere operante la garanzia prestata con il presente contratto assicurativo per un massimo di 15 giorni successivi alla scadenza del contratto stesso e fino all'effetto della nuova polizza. Questa condizione si applica anche alle garanzie CVT, fermo restando che, in occasione della gara afferente all'aggiudicazione della nuova assicurazione o in continuità del rischio con la presente Società, il nuovo contratto avrà effetto pari alla naturale scadenza della polizza, che non considera i 15 giorni di cui sopra.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (D.L. 95/2012, art. 1, comma 13, convertito in L. 135/2012 ss.mm.ii.), si riserva di recedere dall'assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta a una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite e il 10% di quelle non ancora eseguite.

ART. 2 RECESSO ANTICIPATO ANNUALE

È attribuita alle parti la facoltà di recedere dalla presente polizza ad ogni scadenza anniversaria, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi in firma digitale almeno 120 giorni prima di ogni scadenza annuale. Resta confermata la possibilità di proroga (massimo 120 giorni) di cui all'articolo *DURATA DEL CONTRATTO*.

ART. 3 PAGAMENTO DEL PREMI - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Il Contraente pagherà all'intermediario incaricato:

- ✓ entro 60 giorni dalla data di effetto del contratto, il premio riferito al primo periodo assicurativo;
- ✓ entro 60 giorni da ciascuna successiva data di scadenza (annuale o semestrale), il premio riferito al periodo assicurativo in corso;
- ✓ entro 60 giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente (anche mediante posta elettronica) il premio riferito alle appendici correttamente emesse dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Il premio annuale è interamente dovuto ancorché sia stato pattuito il frazionamento semestrale.

Trascorsi i termini sopra indicati, l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà la sua efficacia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le scadenze contrattuali stabilite e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. la Società da atto che l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. 40/2008 ss.mm.ii., ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. 602/1973 ss.mm.ii. costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del Codice Civile nei confronti della Società stessa.

L'assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso dei requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli

eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata, previa comunicazione del Broker alla Società.

ART. 4 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 ss.mm.ii..

ART. 5 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione da parte del Contraente o dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Le variazioni che devono essere comunicate concernono circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento del rischio rilevante. Il Contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative o da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Qualsiasi circostanza intervenuta successivamente all'aggiudicazione del contratto di assicurazione, che comporti una variazione del rischio, come sopra precisato, dovrà essere comunicata per iscritto dal Contraente alla Società entro 30 giorni dall'intervenuta conoscenza.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso; la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo decorrerà con effetto dall'annualità successiva.

ART. 6 REVISIONE DEL PREZZO

- a) Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONE DEL RISCHIO*, la Società, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'assicurazione, potrà segnalare al Contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previste all'articolo *DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - VARIAZIONE DEL RISCHIO* e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs.50/2016 ss.mm.ii., la revisione del premio o delle condizioni contrattuali.
- b) Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

In caso di disaccordo, si applica quanto previsto al successivo articolo *RECESSO*.

ART. 7 RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* tra le parti, la Società può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 giorni dalla proposta di cui al punto a) dell'articolo *REVISIONE DEL PREZZO* presentata dalla Società ovvero, nei casi di cui al punto b) del medesimo articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora alla data di effetto del recesso il Contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, la Società s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni normative ed economiche in vigore per un periodo massimo di 90 giorni. Il Contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 8 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del Codice Civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso della Società potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei 90 giorni successivi al giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli

REVISIONE DEL PREZZO e *RECESSO* e con decorrenza del termine di cui al punto b) del citato articolo *REVISIONE DEL PREZZO* dalla ricezione della citata dichiarazione.

Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893, comma 2, del Codice Civile, al pagamento dell'indennizzo per l'intero, salvo che tale inesattezza della dichiarazione o la reticenza non abbia influito direttamente sul sinistro stesso.

ART. 9 RECESSO DAL CONTRATTO IN CASO DI SINISTRO

Il recesso in caso di sinistro non si applica alla presente assicurazione.

ART. 10 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

La polizza e le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere accettate dalle parti e provate per iscritto.

ART. 11 ALTRE ASSICURAZIONI IN AMBITO CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

A deroga dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

La Società, pertanto, risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, se richiesto dalla Società.

ART. 12 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e/o nell'interesse di chi spetta, fermo restando che il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvo quelli che, per loro natura, non possono essere adempiuti che dall'assicurato.

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente, dall'assicurato e dalla Società.

ART. 13 GESTIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza alla Società Aon S.p.A. con sede legale in Milano, Via Calindri 6 in qualità di Broker, ai sensi del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii.

Il Contraente, l'assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente e/o assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente e/o assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno la Società solo dopo il consenso scritto. Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art. 118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii. e all'art. 55 del regolamento IVASS 05/2006 ss.mm.ii., il Broker è autorizzato a incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker è a carico della Società ed è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta; non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Intermediario, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario dell'infranominato servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Gestione del contratto in presenza di corrispondente/coverholder

Con la sottoscrizione del presente contratto di assicurazione si prende atto che il Contraente e/o l'assicurato conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, al Broker indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA* e di cui all'articolo precedente, il quale si avvale per il piazzamento del Corrispondente/Coverholder indicato nella *SCHEDA DI POLIZZA*. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata al Broker dal Corrispondente/Coverholder si considererà come effettuata all'assicurato o al Contraente;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata dall'assicurato o dal Contraente.

La Società conferisce mandato al Corrispondente/Coverholder di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- a) ogni comunicazione effettuata dal Broker al Corrispondente/Coverholder, si considererà come effettuata alla Società;
- b) ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente/Coverholder al Broker, si considererà come effettuata dalla Società.

ART. 14 ONERI FISCALI

Le imposte e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

ART. 15 FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'assicurato e la Società sono tenuti devono essere fatte per iscritto mediante e-mail, lettera raccomandata; PEC (posta elettronica certificata).

ART. 16 FORO COMPETENTE – ELEZIONE DI DOMICILIO

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 ss.mm.ii. La Società può eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notifica dei sinistri o degli atti giudiziari.

ART. 17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente contratto di assicurazione, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'assicurato e/o Contraente.

ART. 18 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana, indipendentemente dal luogo dove si verifica il sinistro. Per tutto quanto non espressamente regolato da questo contratto, valgono le norme di legge.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - D.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.), ciascuna delle parti (Contraente, Società, assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 20 COASSICURAZIONE E DELEGA

In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, ferma restando la responsabilità solidale in capo ad ogni coassicuratore. In ogni caso la delegataria si impegna a emettere atto di liquidazione per l'intero importo del sinistro e a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo. Con la sottoscrizione della presente polizza, le coassicuratrici danno mandato alla delegataria a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro. Pertanto, la firma apposta dalla delegataria rende validi a ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

ART. 21 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

La Società rilascia il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).

L'assicurazione è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata distruzione. La Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

ART. 22 SANZIONI E RESTRIZIONI INTERNAZIONALI

In nessun caso la Società sarà tenuta a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare alcuna richiesta di risarcimento, garantire alcun pagamento o indennizzo sulla base della presente assicurazione, qualora detta copertura, pagamento o indennizzo possa esporre la Società (o qualsiasi suo dipendente o collaboratore) a divieti, sanzioni o restrizioni o possa comportare violazioni di divieti, sanzioni o restrizioni, secondo quanto previsto da Risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi o sanzioni economiche e commerciali, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, dei suoi Stati membri del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 23 ASSICURAZIONE IN BASE A LIBRO MATRICOLA

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. al contraente/assicurato o per i quali lo stesso, pur non essendo intestatario al P.R.A., abbia un interesse assicurativo essendo gli stessi utilizzati per i fini istituzionali del contraente/assicurato.

L'indicazione dei veicoli assicurati è effettuata nel libro matricola riportante per ciascun veicolo:

- ✓ marca e modello;
- ✓ numero di targa;
- ✓ tipo veicolo;
- ✓ cavalli fiscali/potenza, cilindrata, numero posti o peso complessivo a pieno carico;
- ✓ anno di prima immatricolazione;
- ✓ valore assicurato;
- ✓ tariffa applicata e classe di merito;
- ✓ data di inclusione ed eventuale data di esclusione;

oltre alle necessarie indicazioni per la determinazione degli importi di premio.

Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa in essere, di cui al presente contratto. Per i mezzi appartenenti al settore auto le eventuali sostituzioni sono effettuate conservando la classe di merito del veicolo sostituito.

Sono ammesse sostituzioni nel caso di alienazione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva e cessazione della circolazione dei veicoli purché:

- ✓ le esclusioni e le inclusioni siano contestuali;
- ✓ i veicoli oggetto dell'operazione appartengano allo stesso settore/tipo mezzo.

Le esclusioni di veicoli dovranno essere accompagnate dalla restituzione della documentazione assicurativa.

In caso di variazioni, inclusioni od esclusioni di veicoli, l'assicurato, per il tramite dell'intermediario, darà comunicazione scritta alla società che si impegna a dare efficacia alla copertura assicurativa o alla esclusione dalle ore 24 del giorno di ricevimento di tale comunicazione, salvo diversa indicazione da parte dell'amministrazione, o comunque dalle ore 24 della data di restituzione alla società del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata, dalla società, per ogni periodo d'assicurazione, entro 120 giorni dal termine del periodo stesso.

Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dalla contraente per la rata successiva, dovranno essere versate nei termini previsti dall'articolo PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE, decorrenti dalla data di ricevimento da parte del contraente del relativo documento correttamente emesso dalla società.

Le disposizioni del presente articolo in quanto compatibili si applicano anche ai natanti.

SEZIONE III

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI (R.C.A.)

Art. 24 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La società assicura, in conformità alla normativa vigente, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli a motore descritti nell'elenco di cui all'allegato tabulato auto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile derivante dal trasporto di persone ex art. 1681 del codice civile.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e/o lo stazionamento in aree private e derivanti dall'occasionale impiego di lame spartineve.

L'assicurazione è valida anche se il veicolo assicurato traina un altro veicolo o ne è trainato.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali.

Qualora la garanzia sia prestata per un rimorchio, un semirimorchio, una macchina operatrice trainata o un carrello trainato, identificati con targa propria o con un numero di telaio, l'assicurazione copre la responsabilità civile per danni a terzi derivanti dal mezzo in sosta se staccato dalla motrice, per danni derivanti da manovra a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

ART. 25 BENI ASSICURATI

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà o in uso o locazione all'amministrazione.

Le specifiche tecniche del parco veicoli sono riportati nell'elenco di cui all'allegato tabulato auto.

Art. 26 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO E DELLA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

In caso di sostituzione del contratto con veicolo appartenente allo stesso settore tariffario, è mantenuta - ferma la scadenza annuale del contratto sostituito - la classe di merito alla quale il veicolo stesso era assegnato. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato (o del locatario nel caso di contratti di leasing).

Qualora si debba procedere alla sostituzione della documentazione assicurativa, la società provvederà in merito con impegno della contraente alla restituzione di quelli sostituiti.

Qualora si debba procedere al rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dalla vigente normativa.

ART. 27 ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In base al nuovo regolamento IVASS n. 9/2015 non è più previsto l'invio cartaceo al contraente dell'attestato di rischio, come indicato ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo n. 209/2005. Pertanto, ai fini dell'aggiudicazione della presente assicurazione, le compagnie assicurative acquisiscono direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso all'apposita banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS. Le informazioni relative ai mezzi assicurati per accedere alla banca dati sono quelli rilevabili dall'elenco pubblicato o fornito dal contraente in esecuzione della procedura di gara o affidamento diretto di cui alla presente polizza.

ART. 28 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI R.C.A.

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla società, tramite l'intermediario, entro 30 giorni dalla data dell'evento o da quando il contraente, per il tramite degli uffici preposti, ne sia venuto a conoscenza e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute.

La denuncia del sinistro può essere redatta sul modulo constatazione amichevole di incidente e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la società ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 codice civile).

Per quel che concerne il risarcimento del danno, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni, agli art. 137 e seguenti.

ART. 29 GESTIONE DELLE VERTENZE

In caso di sinistro, la difesa stragiudiziale e giudiziale, civile o penale, per eventuali azioni promosse contro l'assicurato è assunta direttamente dalla società, la quale agisce in nome e per conto dello stesso assicurato, che è tenuto a prestare la propria collaborazione.

Il legale sarà scelto dalla società in comune accordo con l'assicurato; in caso di disaccordo, è facoltà dell'assicurato nominare un legale di sua fiducia, residente nella località in cui ha sede l'autorità giudiziaria competente, da affiancare al legale della società.

In ogni caso, le spese di difesa restano a carico della società nel limite del quarto del massimale assicurato.

Qualora l'interesse della società nella gestione della lite cessi durante lo svolgimento del processo, le anzidette spese rimangono a carico della società fino a esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova.

Art. 30 MASSIMALI DI GARANZIA

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali la società presta l'assicurazione. Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale la società è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose o animali di loro proprietà.

Nel rispetto dell'art. 128 del Codice delle Assicurazioni e ss.mm.ii., per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il contratto è stipulato per i massimali sotto indicati.

Per ciascun veicolo assicurato l'assicurazione è prestata per un massimale unico di € 12.000.000,00 per sinistro o in alternativa all'eventuale maggiore importo risultante dall'offerta tecnica della società aggiudicataria del servizio, suddivisi in:

Si precisa che qualora venissero stabiliti, mediante emanazione di apposite norme, massimali minimi obbligatori superiori a quelli sopra indicati, gli stessi si intenderanno automaticamente adeguati a dette norme.

Art. 31 PRECISAZIONE VEICOLI A MOTORE ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE CATEGORIE M2 E M3

Qualora il contraente/assicurato dovesse includere nel libro matricola veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'art. 47 del Codice della Strada e ss.mm.ii., la società applicherà il massimale minimo previsto dall'art. 128 comma 1, lett. b-bis del Codice delle Assicurazioni e ss.mm.ii.

Si applicherà il massimale complessivo previsto dalla presente polizza per tutti gli altri veicoli qualora fosse superiore al massimale minimo che la normativa prescrive per le summenzionate categorie M2 e M3.

Art. 32 PRIORITÀ DI DESTINAZIONE DEI MASSIMALI

La società inoltre assicura, sulla base delle condizioni integrative di cui alla SEZIONE IV, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle condizioni integrative di cui alla SEZIONE IV.

Art. 33 FORMA TARIFFARIA BONUS/MALUS

La presente assicurazione è stipulata nella forma bonus/malus, valevole per i veicoli indicati nella tabella riepilogativa. Tale forma tariffaria prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza o in presenza di sinistri nei periodi di osservazione come sotto definiti e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati in base ai regolamenti vigenti e, per quanto dagli stessi non previsto, secondo le tabelle approvate della società ed allegate al contratto stesso.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- ✓ il primo periodo inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina sessanta giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- ✓ i periodi successivi hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto del rinnovo, alla classe di merito in base ai Regolamenti vigenti e, per quanto dagli stessi non previsto, secondo le tabelle di regole evolutive della società e allegate al contratto stesso.

Il contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione di premio e di fruire delle riduzioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla società, all'atto del rinnovo del contratto, il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per uno o più sinistri cagionati dall'assicurato nel periodo di osservazione; in tal caso il sinistro o sinistri riportati non saranno riportati nell'attestazione dello stato di rischio.

Tale facoltà è consentita anche nel caso in cui il contraente o la società abbiano formulato regolare disdetta al contratto. Limitatamente ai sinistri per i quali risulta operante la procedura di Risarcimento Diretto ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 209/2005 s.m.i., il contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi direttamente, o tramite l'ausilio dell'intermediario, alla "Stanza di compensazione" istituita presso la CONSAP. Nel caso in cui il sinistro rientri nell'ambito della procedura ordinaria di risarcimento, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs. 209/2005, il contraente, al fine di conoscere l'importo del sinistro da rimborsare, dovrà rivolgersi alla società.

Art. 34 TARIFFA FISSA

Qualora l'assicurazione sia prestata con tariffa a premio fisso, lo stesso deve intendersi valevole per i veicoli indicati nella tabella riepilogativa.

Si intendono applicate le disposizioni che risultano nel Regolamento Ivass n. 4/2006 e ss. mm. ii e relativi allegati.

Art. 35 ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante:

- a) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; l'assicurazione conserva invece pienamente la propria validità:
 1. se l'abilitazione, regolarmente conseguita, non risulti ancora in possesso dell'assicurato, o se la stessa non è stata rinnovata, a patto che sia rinnovata entro 3 mesi dalla data di scadenza;
 2. se il conducente alla guida dei veicoli, per i quali è richiesta la patente di servizio e utilizzati per le prove, sia iscritto al corso organizzato da soggetti pubblici o privati regolarmente autorizzati, propedeutico al sostenimento dell'esame per l'ottenimento della patente speciale, così come risulta dagli atti della contraente e dalla dichiarazione in tal senso sottoscritta dal Comandante della Polizia Municipale dell'Ente in cui il cui conducente presta servizio. La società rinuncia altresì a rivalersi durante l'esame. Si conviene la piena validità della copertura assicurativa per i soggetti che hanno superato positivamente l'esame abilitativo per il conseguimento della patente di servizio rilasciata ai sensi dell'art. 139 Codice della Strada, ma che non hanno ancora ricevuto il documento.
2. nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
3. nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'utilizzo;
4. nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
5. nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
6. nel caso di danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara;
7. nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144, comma secondo del D.Lgs. 209/2005, la società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

SEZIONE IV

GARANZIE INTEGRATIVE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTOVEICOLI

Art. 36 RIMORCHI – RISCHIO STATICO

L'assicurazione copre la responsabilità civile per i danni causati dal rimorchio purché sia in circolazione e agganciato al veicolo.

La garanzia vale anche per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta, se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

Art. 37 RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo ESCLUSIONI E RIVALSA la società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa spettante ai sensi di legge nel caso in cui il veicolo o il natante assicurato sia condotto, al momento del sinistro, da persona:

1. che abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;
2. con patente scaduta il cui rinnovo sia stato già richiesto;
3. con patente scaduta per la quale abbia involontariamente ommesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla competente Autorità entro:

- ✓ 12 mesi dalla data dell'esame o della richiesta di rinnovo per i casi di cui alle lettere a) e b);
- ✓ 3 mesi dalla data del sinistro per il caso di cui alla lettera c).

la società eserciterà il diritto di rivalsa per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. La società eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo o del natante assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore.

Art. 38 RESPONSABILITÀ CIVILE DEI TRASPORTATI

La società assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso e alle cose in consegna o custodia dell'assicurato e dei trasportati.

Art. 39 RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER GUIDA NON ABILITATA E PER DANNI DA TRASPORTO NON CONFORME

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo ESCLUSIONI E RIVALSA, la società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti dell'assicurato, nell'eventualità che il veicolo o il natante sia guidato, al momento del sinistro, da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore.

Analogamente, la società rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato nel caso di danni subiti da terzi trasportati qualora il trasporto non sia effettuato in conformità delle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione, o in caso di sovraccarico di persone.

Restano confermati i diritti di rivalsa che la società avesse titolo a sostenere nei confronti del conducente.

La garanzia non opera nel caso in cui l'assicurato fosse a conoscenza della situazione da cui ha origine il diritto di rivalsa.

A parziale deroga, si conviene la piena validità della copertura assicurativa per i soggetti che ai sensi del D.M. 11 agosto 2004 n. 246 hanno superato positivamente l'esame abilitativo per il conseguimento della patente di servizio rilasciata ai sensi dell'art. 139 Codice della Strada, ma che non hanno ancora ricevuto il documento.

ART. 40 RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER DANNI PROVOCATI DA CONDUCENTE IN STATO DI EBBREZZA O SOTTO L'INFLUENZA DI SOSTANZE STUPEFACENTI

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo ESCLUSIONI E RIVALSA, la società rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti del conducente e dell'assicurato nel caso in cui il veicolo od il natante sia guidato, al momento del sinistro, da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada.

ART. 41 OPERAZIONI CARICO E SCARICO

La società assicura la responsabilità del contraente e/o dell'assicurato i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, ancorché eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.

ART. 42 VEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

La garanzia vale anche per i trasportati durante le operazioni di salita o discesa dei passeggeri effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

ART. 43 RICORSO TERZI

La società risponde dei danni diretti e materiali cagionati a terzi a seguito di incendio, esplosione e scoppio, fuoriuscita di sostanze gassose o liquide.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'assicurato, fatta eccezione per il locale destinato a rimessa del veicolo.

La società indennizzerà tali danni per ciascun veicolo assicurato sino alla concorrenza di un importo pari a quello riportato nella tabella limiti – scoperti - franchigie.

ART. 44 INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A integrazione della copertura assicurativa responsabilità civile obbligatoria relativa alla circolazione del veicolo e a parziale deroga dell'articolo RICORSO TERZI, la società si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal veicolo assicurato e necessarie al suo funzionamento, qualora il medesimo si trovi o non si trovi in circolazione. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria, del suolo, da parte delle sostanze indicate.

La presente estensione non vale:

- ✓ qualora il veicolo identificato non sia coperto da garanzia per la responsabilità civile obbligatoria prestata dalla società;
- ✓ per i danni a cose di terzi che l'assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo;
- ✓ per danni conseguenti a operazioni di riempimento e svuotamento dei serbatoi del carburante del veicolo assicurato, effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- ✓ se i terzi danneggiati non rientrano tra i soggetti considerati tali nei confronti del contraente dalla Legge;
- ✓ per i danni subiti da persone in rapporto di dipendenza con il contraente, se tali danni siano occorsi durante la prestazione di lavoro e/o servizio.

I massimali di esposizione e l'eventuale franchigia contrattuale per questa garanzia sono di pari importo di quelli previsti per la garanzia responsabilità civile obbligatoria prestata dalla società.

SEZIONE V

CORPI VEICOLI TERRESTRI (C.V.T.)

ART. 45 GARANZIE PRESTATE

La società indennizza i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie, per le quali siano stati corrisposti i relativi premi, fino alla concorrenza dei capitali o massimali indicati in polizza.

ART. 46 BENI ASSICURATI

I beni assicurati mediante il presente contratto sono i veicoli e i natanti – di seguito definiti veicoli - di proprietà o in uso o locazione all'amministrazione.

Le specifiche tecniche e le garanzie richieste sono riportate nell'elenco di cui all'allegato tabulato auto.

ART. 47 ESCLUSIONI C.V.T.

L'assicurazione non comprende i danni:

- ✓ avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- ✓ verificatisi in occasione della partecipazione a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

ART. 48 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI C.V.T.

La denuncia del sinistro verrà effettuata per iscritto alla società, tramite l'intermediario, entro 30 giorni dalla data dell'evento o da quando l'amministrazione ne sia venuta a conoscenza e conterrà l'indicazione del giorno e luogo in cui si è verificato l'evento, la descrizione circostanziata, i riferimenti testimoniali e tutte le ulteriori informazioni che possono consentire la più ampia comprensione, oltre alle attestazioni rilasciate dalle Autorità eventualmente intervenute.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il contraente e/o l'assicurato devono presentare l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso.

ART. 49 LIQUIDAZIONE DEI DANNI AL VEICOLO - NOMINA DEI PERITI - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

La liquidazione del danno al veicolo ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero – quando una di queste lo richieda – mediante periti nominati rispettivamente dalla società e dal contraente; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede l'amministrazione.

I periti devono:

- ✓ verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- ✓ indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- ✓ verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- ✓ procedere alla stima ed alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza o dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente la indennizzabilità del danno.

I periti decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito: la spesa del terzo perito è a carico della società e del contraente in parti uguali.

Il contraente conferisce alla società la facoltà di liquidare anche la quota delle spese del terzo perito a proprio carico con compensazione prelevandola dall'indennizzo spettantegli.

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la società provvede al pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari e, in caso di furto totale senza ritrovamento, a condizione che l'assicurato, a richiesta della società, abbia prodotto la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A.(Pubblico Registro Automobilistico).

La società, sia in caso di furto parziale o totale che di rapina, ha facoltà, prima di pagare l'indennizzo, di richiedere eccezionalmente il certificato di chiusa istruttoria.

ART. 50 RIPARAZIONI – REINTEGRAZIONE IN FORMA SPECIFICA

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina, l'assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso della società, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

La società può concordare con l'assicurato di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

In tal caso deve darne comunicazione all'assicurato entro il termine di cui sopra.

ART. 51 OBBLIGO DI SALVATAGGIO E DI CONSERVAZIONE

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero in tutto o in parte del veicolo danneggiato; per le relative spese si applica l'art. 1914 del codice civile.

L'assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso o gli indizi materiali del reato senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

ART. 52 DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

In caso di sinistro totale l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro.

Per valore commerciale, si intende il valore riportato dalle quotazioni Eurotax o Quattroruote dell'ultima edizione antecedente il momento del sinistro, sommato al valore che avevano a tale momento le parti accessorie in dotazione.

In caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, come valore commerciale si intenderà quello della quotazione di mercato.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'assicurato la tenga a suo carico, e l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato.

Sono comunque escluse dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni e/o ripristini.

Sono compresi gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sui veicoli, sempre che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.

In caso di perdita totale del veicolo o di danno parziale avvenuti entro 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione la determinazione dell'ammontare del danno viene effettuata senza tenere conto del degrado d'uso qualora la somma assicurata, compresa l'I.V.A., sia pari al prezzo di acquisto del veicolo risultante dalla relativa fattura.

In caso di perdita totale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, la società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale, come sopra definito, del veicolo al momento del sinistro.

In caso di danno parziale del veicolo avvenuta oltre i 12 (dodici) mesi dalla data di prima immatricolazione, la società indennizzerà, nel limite della somma assicurata, il valore commerciale, come sopra definito, del veicolo al momento del sinistro, e verrà applicato il degrado d'uso sulle parti usurabili.

Sia in caso di danno totale che parziale la società corrisponderà all'assicurato l'indennizzo con deduzione, sul danno risarcibile, dell'eventuale scoperto indicato in polizza.

ART. 53 ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO

La società si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del contraente, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso.

ART. 54 SCOPERTO E FRANCHIGIA

In caso di sinistro, la società corrisponderà all'assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione, qualora previsti, della franchigia o dello scoperto indicati nella tabella limiti – scoperti - franchigie.

GARANZIA INCENDIO

ART. 55 OGGETTO DELLA GARANZIA

La società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, a seguito di incendio, esplosione, scoppio, nonché a seguito di azione del fulmine (anche senza successivo incendio) e per caduta di aeromobili e/o corpi volanti in genere, loro parti o cose da essi trasportate.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione dei deducibili riportati nella tabella limiti – scoperti – franchigie.

ART. 56 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

S'intendono compresi in garanzia gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sul veicolo assicurato, sempre che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.

La società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal contraente con copertura All Risks Elettronica.

Nel caso di "veicolo composito", composto cioè da "veicolo motrice" e "veicolo rimorchio", le garanzie prestate si intendono valide solo per il "veicolo motrice".

Le garanzie prestate si intendono valide unicamente per il "veicolo rimorchio" se il contratto è relativo alla garanzia di cui all' articolo RIMORCHI – RISCHIO STATICO e identifica il rimorchio stesso.

ART. 57 INCENDIO DA EVENTI SOCIOPOLITICI

La società indennizza i danni da incendio, esplosione e scoppio del veicolo assicurato verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.

Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall' articolo MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D., in caso di sinistro, l'assicurato dovrà fare denuncia alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo inoltrandone copia alla società, tramite l'intermediario, vistata dall'Autorità stessa. Relativamente ai danni avvenuti nei paesi esteri, la denuncia deve essere presentata - oltreché all'Autorità Pubblica dello Stato ove l'evento si è verificato - anche presso l'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ove ha sede l'amministrazione.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione dei deducibili riportati nella tabella limiti – scoperti – franchigie.

ART. 58 ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo ESCLUSIONI A.R.D. i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi.

GARANZIE FURTO E RAPINA

ART. 59 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di furto totale o parziale (consumato o tentato), di estorsione e di rapina. Sono parificati ai danni da furto e rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o di rapina del veicolo stesso e dei suoi componenti.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione dei deducibili riportati nella tabella limiti – scoperti – franchigie.

ART. 60 DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE

S'intendono compresi in garanzia gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sul veicolo assicurato, sempre che il loro valore sia compreso nel capitale assicurato.

La società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal contraente con copertura All Risks Elettronica.

Nel caso di "veicolo composito", composto cioè da "veicolo motrice" e "veicolo rimorchio", le garanzie prestate si intendono valide solo per il "veicolo motrice".

Le garanzie prestate si intendono valide unicamente per il "veicolo rimorchio" se il contratto è relativo alla garanzia di cui all' articolo RIMORCHI – RISCHIO STATICO e identifica il rimorchio stesso.

ART. 61 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall' articolo MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D., unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla società, per il tramite dell'intermediario, copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, vistata dall'Autorità stessa. Relativamente ai furti avvenuti nei paesi esteri, la denuncia del danno deve essere presentata - oltre che all'Autorità Pubblica dello Stato ove l'evento si è verificato - anche presso l'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ove ha sede l'amministrazione.

ART. 62 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER IL FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo a quello della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza e il contraente deve darne notizia alla società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto alla data di scadenza del premio o della rata di premio successiva alla data del furto stesso.

La società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

ART. 63 RECUPERO DELLE COSE RUBATE

L'assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare la società. Qualora il recupero del veicolo si verifichi prima del pagamento dell'indennizzo, la società risponde soltanto dei danni eventualmente subiti in conseguenza diretta del furto. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato si obbliga a rilasciare alla società la procura a vendere quanto sia stato recuperato, autorizzandola a trattenerne il ricavato della vendita stessa; se l'indennizzo fosse stato parziale, il ricavato sarà ripartito fra le parti secondo i rispettivi interessi.

L'assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso si procederà ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto verrà ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettueranno i relativi conguagli con l'indennizzo precedentemente pagato.

ART. 64 DANNI DA SCASSO

La società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti da effrazione o scasso subiti dal veicolo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del veicolo suddetto. Il capitale assicurato nonché l'eventuale scoperto/franchigia è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina. Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D., unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla società, per il tramite dell'intermediario, copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, vistata dall'Autorità stessa.

ART. 65 APPROPRIAZIONE INDEBITA

La società si obbliga a indennizzare l'assicurato delle perdite a lui derivate dall'appropriazione indebita del veicolo commessa dai suoi dipendenti a condizione che:

- ✓ tanto gli atti idonei diretti al compimento del reato quanto la consumazione di esso siano avvenuti durante la validità dell'assicurazione;
- ✓ la società sia stata messa a conoscenza del fatto entro il termine di un anno dalla consumazione del reato;
- ✓ l'assicurato non addivenga, senza il consenso della società, a transazioni con il dipendente infedele;
- ✓ il reato sia stato comunque accertato in sede giudiziale.

Il capitale assicurato nonché l'eventuale scoperto/franchigia è pari a quello delle garanzie Furto e Rapina. Le perdite indennizzabili sono quelle costituite dal valore commerciale del veicolo sottratto, con esclusione dei lucri mancati. Si precisa che, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI A.R.D., unitamente alla denuncia di danno, dovrà essere inoltrata alla società, per il tramite dell'intermediario, copia della querela presentata ai sensi dell'art. 646 del Codice Penale.

ART. 66 EVENTI SOCIOPOLITICI - ATTI VANDALICI

La società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di danneggiamenti arrecati da terzi per atti di vandalismo od a seguito di danni prodotti in occasione di atti dolosi, atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio.

La società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal contraente con copertura All Risks Elettronica

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del valore indicato per ciascun veicolo. Relativamente ai danni avvenuti nei paesi esteri, la denuncia deve essere presentata - oltreché all'Autorità Pubblica dello Stato ove l'evento si verificato - anche presso l'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo ove ha sede l'amministrazione.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione dei deducibili riportati nella tabella limiti - scoperti - franchigie.

ART. 67 EVENTI NATURALI

La società si obbliga, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza in conseguenza di grandine, tempeste, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti, terremoti ed eruzioni vulcaniche.

La società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal contraente con copertura All Risks Elettronica.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione dei deducibili riportati nella tabella limiti – scoperti – franchigie.

ART. 68 COLLISIONE

La società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza in conseguenza di collisione con veicoli identificati. L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti il veicolo.

La società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal contraente con copertura All Risks Elettronica.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione dei deducibili riportati nella tabella limiti – scoperti – franchigie.

ART. 69 KASKO

La società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo identificato in polizza in conseguenza di

- ✓ collisione con altri veicoli, persone e/o animali;
- ✓ urto contro qualsiasi ostacolo;
- ✓ ribaltamento;
- ✓ uscita di strada.

L'assicurazione comprende le conseguenze di imprudenze e negligenze gravi degli occupanti il veicolo.

La società si obbliga, inoltre, a indennizzare i danni materiali e diretti alle apparecchiature audiofonovisive fornite dalla casa costruttrice all'atto dell'acquisto, o successivamente installate, purché documentate con regolare fattura di acquisto. Sono escluse gli impianti e le apparecchiature elettroniche assicurate dal contraente con copertura All Risks Elettronica.

La presente garanzia è prestata con l'applicazione dei deducibili riportati nella tabella limiti – scoperti – franchigie.

SEZIONE VI

GARANZIE ACCESSORIE

SPESE PER CONTRASSEGNO, TASSA DI PROPRIETÀ, SPESE DI IMMATRICOLAZIONE

La garanzia opera in tutti i casi in cui l'assicurato perda la disponibilità del veicolo descritto in polizza in conseguenza di furto o rapina totali oppure di distruzione totale a seguito d'incendio o danni accidentali o incidente della circolazione con responsabilità del conducente.

La società si obbliga:

- ✓ a corrispondere all'assicurato un importo pari a 1/360 del premio netto annuo previsto per la garanzia della responsabilità civile derivante dalla circolazione del veicolo, per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e quella relativa alla scadenza indicata sul certificato di assicurazione e, in ogni caso, non oltre la data di comunicazione dell'Autorità circa l'eventuale ritrovamento del veicolo o quella della sospensione della garanzia di R.C.A.;
- ✓ a corrispondere all'assicurato un importo pari 1/360 di quanto versato per tassa di proprietà (escluse eventuali soprattasse) per ogni giorno intercorrente tra la data dell'evento e la scadenza del periodo di validità in atto;
- ✓ a rimborsare all'assicurato, fino alla concorrenza dell'importo di € 500,00 le spese documentate che lo stesso abbia sostenuto per l'immatricolazione e per il passaggio di proprietà di altro veicolo similare, escluse quelle relative a variazione di Provincia.

La garanzia non opera qualora l'assicurato non esibisca idoneo certificato comprovante la perdita di possesso del veicolo.

CRISTALLI

La società si obbliga, nei limiti ed alle condizioni che seguono, a rimborsare all'assicurato le spese documentate sostenute per la riparazione o sostituzione dei cristalli (anteriori, posteriori e laterali) installati sul veicolo a seguito di rottura determinata da cause accidentali. La garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella limiti – scoperti franchigie.

La garanzia non comprende:

- ✓ rigature, segnature e simili;
- ✓ i danni causati ad altre parti del veicolo assicurato dalla rottura dei cristalli;
- ✓ i danni derivanti ai cristalli a seguito di operazioni di applicazione o rimozione.

SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA

La società rimborsa le spese sostenute relative ai danni all'interno del veicolo ed agli indumenti del conducente determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi per fatto non connesso ad eventi di circolazione.

Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'autorità competente.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella [LSF].

BAGAGLI

La società si obbliga ad indennizzare, nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni subiti dal bagaglio trasportato a seguito di incendio o di incidente stradale con responsabilità del conducente, che comporti la perdita totale del veicolo descritto in polizza.

La garanzia è valida esclusivamente per il bagaglio di proprietà dell'assicurato e dei trasportati intendendosi per tale gli oggetti di comune uso personale che - per loro naturale destinazione - i viaggiatori recano con sé, esclusi denaro, preziosi e titoli.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella [LSF].

RIPRISTINO DOTAZIONI DI SICUREZZA

La società rimborsa le spese sostenute per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza ed i dispositivi antincendio, in seguito ad attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale o ad incidente della circolazione, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella [LSF].

SMARRIMENTO O SOTTRAZIONE DELLE CHIAVI

La società rimborsa le spese sostenute a causa dello smarrimento o sottrazione delle chiavi o congegni elettronici di apertura/chiusura del veicolo o per lo sbloccaggio e il ripristino del sistema antifurto, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella [LSF]. La garanzia è operativa a condizione che l'assicurato abbia denunciato il fatto alle Autorità.

SPESE DI DISSEQUESTRO

La società, in caso di sequestro del veicolo da parte dell'Autorità Giudiziaria a seguito di incidente di circolazione, rimborsa sino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella limiti – scoperti franchigie le spese di dissequestro, comprovate da specifica documentazione

SPESE DI PARCHEGGIO

La società rimborsa le spese per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall'Autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, dal giorno del ritrovamento a quella dell'avvenuta comunicazione all'assicurato, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella limiti – scoperti franchigie.

La società rimborsa altresì le spese sostenute per la custodia del veicolo, sequestrato con provvedimento dell'autorità adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, nell'attesa di ottenerne lo svincolo, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella limiti – scoperti franchigie.

SEZIONE VII ASSISTENZA

DEFINIZIONI ASSISTENZA

Nel testo che segue, a integrazione di quanto descritto alla SEZIONE I - DEFINIZIONI, si deve intendere per:

Centrale Operativa: la struttura costituita da medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni previste in polizza.

Estensione territoriale: Italia (compresa Repubblica di San Marino e Città del Vaticano), Stati dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Principato di Monaco, Slovenia, Svizzera, Paesi Esteri nei quali, mediante rilascio di apposita Carta Verde, è valida la garanzia R.C. Auto per lo stesso veicolo.

Guasto: danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da rendere impossibile per l'assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali e comunque tali da rendere il veicolo non marciante.

Infornuto: sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili e che sia connesso alla circolazione del veicolo.

Prestazione: l'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'assicurato, nel momento del bisogno, da parte della società, tramite la Centrale Operativa, in caso di sinistro.

VALIDITÀ DELLA GARANZIA

Entro i limiti ed alle condizioni tutte del contratto, le prestazioni di assistenza si intendono valide per:

- ✓ l'assistenza ai veicoli – per il veicolo assicurato in polizza nonché per l'eventuale rimorchio campeggio o roulotte;
- ✓ l'assistenza alle persone – nei confronti degli assicurati a seguito del verificarsi di eventi connessi alla circolazione del veicolo assicurato.

LIMITI DI ESPOSIZIONE

I massimali indicati per ogni singola prestazione debbono intendersi comprensivi di imposte ed altri oneri di legge.

AVVISO DI SINISTRO

Per aver diritto alle prestazioni garantite l'assicurato, appena verificatosi il sinistro, ne deve dare comunicazione immediata esclusivamente alla Centrale Operativa ai seguenti numeri:

- ✓ dall'Italia: [numero di telefono]
- ✓ dall'estero: [numero di telefono]

fornendo tutti gli elementi che verranno richiesti dall'operatore, in particolare i dati identificativi della persona, l'indirizzo, il recapito telefonico e il tipo di assistenza richiesto.

MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'assicurato, o per negligenza di questi, la società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.

RIMBORSO PER LE PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

La società si riserva il diritto di chiedere il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.

ESCLUSIONI ASSISTENZA

Sono esclusi i danni verificatisi a seguito di:

- ✓ partecipazione a gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- ✓ stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi;
- ✓ terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- ✓ fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✓ dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- ✓ abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Relativamente alle prestazioni di cui all'articolo SOCCORSO STRADALE e all'articolo RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE DALL'ESTERO, i veicoli superiori a m. 2,80 di altezza potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell'assistenza e la stessa non essere erogata.

SOCCORSO STRADALE

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo, la Centrale Operativa procura direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice, tenendo la società a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di € 800,00 per sinistro e per veicolo. Qualora il veicolo immobilizzato abbia al traino roulotte o rimorchio, la Centrale Operativa provvederà al trasporto degli stessi fino all'officina ove è stato trasportato il veicolo trainante. La società terrà a proprio carico il relativo costo nell'ambito del massimale indicato, mentre le spese di custodia della roulotte o del rimorchio sono a carico dell'assicurato. Le eventuali eccedenze restano a carico dell'assicurato.

La società inoltre terrà a proprio carico fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella limiti – scoperti - franchigie il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità.

RECUPERO DEI VEICOLO FUORI STRADA

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella limiti – scoperti - franchigie. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'assicurato.

AUTO IN SOSTITUZIONE IN ITALIA (PRESTAZIONE EROGATA SOLO IN ITALIA)

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata o il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre otto ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, oppure in caso di furto totale o rapina totale, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'assicurato, con spese a carico della società, un'auto di 1200 cc di cilindrata per un massimo di 3 giorni con percorrenza illimitata.

Restano sempre a carico dell'assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'assicurato. La prestazione non è operante per:

- ✓ immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- ✓ operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- ✓ immobilizzo di roulotte e rimorchi.

Le prestazioni che seguono sono operanti quando il sinistro si verifica a oltre 20 km dal comune di residenza o dalla sede dell'assicurato.

SPESE D'ALBERGO

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato, e nel caso in cui vi sia una roulotte al traino, questa diventi inabitabile, e ciò comporti una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, la Centrale Operativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la società direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella limiti – scoperti – franchigie.

La prestazione non è cumulabile con la prestazione di cui al successivo articolo RIENTRO DEI PASSEGGERI / PROSECUZIONE DEL VIAGGIO.

RIENTRO DEI PASSEGGERI / PROSECUZIONE DEL VIAGGIO

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato per una riparazione che richieda oltre otto ore di manodopera e due giorni di immobilizzo in Italia o cinque giorni all'estero, nonché in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Centrale Operativa mette in condizione gli assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione, nel limite del costo massimo che dovrebbe sostenere per il loro rientro, oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- ✓ un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe,

oppure

- ✓ limitatamente a sinistri verificatisi in Italia, un veicolo ad uso privato senza autista di 1200 cc di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore, per il tempo necessario al rientro e comunque per un massimo di due giorni. Restano sempre a carico dell'assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'assicurato. La società terrà a proprio carico le relative spese.

AUTISTA A DISPOSIZIONE

Qualora l'assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per un infortunio o decesso a seguito di incidente stradale e nessuno degli eventuali passeggeri è in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Centrale Operativa mette a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'assicurato, secondo l'itinerario più breve. La società terrà a proprio carico le spese dell'autista.

Sono a carico dell'assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.). La prestazione viene fornita a condizione che il veicolo sia in buono stato, funzionante e non presenti anomalie in contrasto con il Codice della Strada.

VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO

Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato per una riparazione che richieda oltre otto ore di manodopera e due giorni di immobilizzo in Italia e cinque all'estero, oppure in caso di furto o rapina o sia stato ritrovato nei due mesi successivi al fatto stesso, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo.

ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

Qualora in conseguenza di sinistro l'assicurato debba sostenere delle spese impreviste in relazione al sinistro e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'assicurato, di fatture fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella limiti – scoperti - franchigie. L'assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria ed il suo recapito.

RIMPATRIO SANITARIO

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Centrale Operativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Centrale Operativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'assicurato:

- ✓ aereo sanitario;
- ✓ aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- ✓ treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- ✓ autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Centrale Operativa ed effettuato a spese dell'Impresa, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Centrale Operativa stessa. La Centrale Operativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei. La società, qualora abbia provveduto al rientro dell'assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione:

le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Centrale Operativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'assicurato od i suoi familiari addiventano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

RIENTRO CON UN FAMILIARE

Qualora sia possibile, in caso di rientro sanitario dell'assicurato in base alle condizioni della prestazione di cui all'articolo RIMPATRIO SANITARIO, la Centrale Operativa provvede, previo parere medico della stessa, a far rientrare con lo stesso mezzo utilizzato per il "rientro sanitario" un familiare dell'assicurato, presente sul posto. La società terrà a proprio carico il relativo costo.

La società, qualora abbia provveduto al rientro del familiare dell'assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato.

VIAGGIO DI UN FAMILIARE

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, l'assicurato sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura ed i medici ritengano che non sia trasferibile prima di dieci giorni e nessuna delle persone presenti sul posto possa rimanere, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare dell'assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'assicurato ricoverato. La società terrà a proprio carico il relativo costo.

RIENTRO SALMA

Qualora, a seguito di incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo, l'assicurato sia deceduto, la Centrale Operativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo l'Impresa a proprio carico le relative spese. La Centrale Operativa provvederà inoltre al rientro degli altri assicurati, qualora non fosse possibile il loro rientro con il mezzo inizialmente previsto.

Qualora le disposizioni locali imponessero l'inumazione provvisoria o definitiva sul posto e nessun familiare si trovi già sul posto, la Centrale Operativa metterà a disposizione di un familiare dell'assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'assicurato deceduto.

La società terrà a proprio carico le spese per il viaggio nonché quelle per il soggiorno del familiare, queste ultime fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella limiti – scoperti - franchigie.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

RIENTRO ANTICIPATO

Qualora l'assicurato in viaggio debba rientrare alla residenza prima della data che aveva programmato, con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto a causa di avvenuto decesso di un familiare in Italia: coniuge, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora, come da data risultante su certificato di morte rilasciato dall'anagrafe, la Centrale Operativa organizzerà, tenendo la società a proprio carico le relative spese, il viaggio in treno, prima classe, o in aereo, classe economica, fino al luogo dove è deceduto in Italia il familiare o al luogo dove il familiare deceduto viene inumato.

SPESE DI RIMPATRIO O TRASPORTO DEGLI ALTRI ASSICURATI

Qualora la prestazione di una delle garanzie sopra elencate impedisse agli altri assicurati di rientrare alla propria abitazione in Italia con il veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvederà a organizzarne il rientro tenendo le spese a proprio carico.

INVIO DEI PEZZI DI RICAMBIO ALL'ESTERO

Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Centrale Operativa provvede a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

Al rientro dal viaggio l'assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della società.

RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE DALL'ESTERO

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a cinque giorni lavorativi e almeno otto ore di manodopera, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nei due mesi successivi il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato e necessari di riparazioni con i tempi prima specificati, la Centrale Operativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso sono a carico della società. Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'assicurato.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Centrale Operativa provvede al suo rimpatrio, tenendo la società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'assicurato.

SPESE DI CUSTODIA ALL'ESTERO

Qualora la Centrale Operativa abbia organizzato il rimpatrio del veicolo, in base alle condizioni di cui al precedente articolo RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE DALL'ESTERO, la società terrà a proprio carico le spese di giacenza del veicolo all'estero dalla data di richiesta del rimpatrio fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella limiti – scoperti - franchigie.

ABBANDONO LEGALE DEL VEICOLO ALL'ESTERO

In alternativa alla prestazione di cui all'articolo RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE DALL'ESTERO, la Centrale Operativa provvederà a organizzare la demolizione del veicolo e eventualmente, qualora ciò non fosse possibile in loco, al trasporto dello stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione.

La società terrà a proprio carico le relative spese.

ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE ALL'ESTERO

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa, qualora l'assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella limiti – scoperti - franchigie.

ANTICIPO SPESE LEGALI ALL'ESTERO

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Centrale Operativa, qualora l'assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino alla concorrenza dell'importo indicato nella tabella limiti – scoperti - franchigie.

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni.

Tutte le prestazioni non possono essere fornite, per ciascun veicolo, più di 3 volte per tipo entro ciascun anno di validità del servizio stesso.

La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della garanzia è di 60 giorni.

Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Centrale Operativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti a ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.

L'assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Centrale Operativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso.

Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni medesime, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'assicurato e a condizione che l'assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Centrale Operativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata. L'assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro trenta giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso bancario corrente.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del codice civile, all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Compagnia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 ai seguenti numeri:

✓ dall'Italia: [numero di telefono]

✓ dall'estero: [numero di telefono]

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

✓ il tipo di assistenza di cui necessita

✓ nome e cognome

✓ numero di targa del veicolo

✓ indirizzo del luogo in cui si trova

✓ il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Per la conclusione dell'assistenza la Centrale Operativa potrà richiedere all'assicurato gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese eventualmente sostenute ed autorizzate dalla Centrale Operativa stessa.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

SEZIONE VIII
CONDIZIONE PARTICOLARE

La Società, inoltre, si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato e nei limiti e alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti dal furgone satellitare e dalle attrezzature che lo equipaggiano di proprietà della Città Metropolitana, IVECO EUROCARGO targato CW312HC del valore (comprese le attrezzature) di € 90.000,00, utilizzato ai fini istituzionali anche in situazioni di emergenza di Protezione Civile in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatisi durante la circolazione, ivi compresi gli atti vandalici. La garanzia opera anche nei casi di danneggiamenti materiali in conseguenza di smottamenti, terremoti, uragani, trombe d'aria, inondazioni, alluvioni, grandine e sviluppo – comunque insorto - di energia, ancorché detti danni siano occorsi durante la circolazione.

TABELLA LIMITI – SCOPERTI – FRANCHIGIE [LSF]

I valori sono espressi in Euro

GARANZIA	SCOPERTO PER SINISTRO	FRANCHIGIA SINISTRO/MINIMO SCOPERTO	PER DI	LIMITE INDENNIZZO	DI
Sezione IV – Garanzie integrative della responsabilità civile obbligatoria					
Ricorso terzi				1.000.000 per sinistro	
Sezione V – Norme specifiche che regolano l'assicurazione auto rischi diversi					
Incendio					
Incendio da eventi sociopolitici	10%	150			
Furto e rapina					
Eventi sociopolitici – atti vandalici	10%	150			
Eventi naturali	10%	150			
Collisione	10%	250			
Kasko	10%	250			
Sezione VI – Altre garanzie auto rischi diversi					
Spese per contrassegno, tassa di proprietà, spese di immatricolazione				300 per sinistro	
Cristalli				800 per sinistro	
Soccorso vittime della strada				300 per sinistro	
Bagagli				600 per sinistro	
Ripristino dotazioni di sicurezza				500 per sinistro	
Smarrimento o sottrazione chiavi				300 per sinistro	
Spese di dissequestro				300 per sinistro	
Spese di parcheggio				300 per sinistro	
Sezione VII – Assistenza					
Soccorso stradale				800 per sinistro e per veicolo	
Recupero veicolo fuori strada				800 per sinistro e per veicolo	
Spese d'albergo				500 per sinistro e per veicolo	
Anticipo spese di prima necessità				500 per sinistro e per veicolo	
Rientro salma				500 per sinistro e per veicolo	
Spese di custodia all'estero				500 per sinistro e per veicolo	
Anticipo delle cauzioni penale e civile all'estero				10.000 per sinistro	
Anticipo spese legali all'estero				1.000 per sinistro	

CONTEGGIO DEL PREMIO

L'assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per i veicoli riportati nell'elenco di cui all'allegato tabulato autoveicoli per le garanzie e somme specifiche indicate per ciascun mezzo.

PERIODO ALLA FIRMA

	PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO ANNUO LORDO
Sezione RCA			

Sezione CVT			
Sezione Assistenza			
Contributo S.S.N.			
TOTALE			

PERIODO SUCCESSIVO

	PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	PREMIO ANNUO LORDO
Sezione RCA			
Sezione CVT			
Sezione Assistenza			
Contributo S.S.N.			
TOTALE			

RIEPILOGO

DEMANIO CULTURALE:	€ 200.000,00	0,02%
FABBRICATI ISTITUZIONALI:	€ 79.779.474,50	6,93%
FABBRICATI SCOLASTICI:	€ 992.777.814,70	86,18%
FABBRICATI VARI:	€ 58.060.608,08	5,04%
FABBRICATI VIABILITA':	€ 21.004.275,00	1,82%
<hr/>		
TOTALE	€ 1.151.915.122,28	100,00%
Di cui EDIFICI STORICI:	€ 172.013.000,00	

DEMANIO CULTURALE

COMUNE	INDIRIZZO	VALORE DI RICOSTRUZIONE
Fenestrelle	Strada ex Statale 23 (Edificio storico)	€ 200.000,00
Totale Demanio Culturale		€ 200.000,00

FABBRICATI ISTITUZIONALI

COMUNE	INDIRIZZO	VALORE DI RICOSTRUZIONE
Avigliana	Via IV Novembre, 19	€ 19.999,00
Cumiana	Località Pradera dei Picchi	€ 63.350,00
Lanzo Torinese	Via Umberto I, 7	€ 862.400,00
Pinerolo	Via Alpi Cozie, SNC	€ 504.000,00
Rubiana	Frazione Favella (Borgata Ciacià Tabone)	€ 319.850,00
Torino	Corso Inghilterra, 7	€ 31.840.900,00
Torino	Via Maria Vittoria, 12 (Edificio storico)	€ 43.927.200,00
Torre Pellice	Via Gramsci, 50	€ 10.000,50
Venaria Reale	Via Carlo Emanuele II	€ 66.675,00
Volpiano	Via Venezia, 18/20	€ 2.165.100,00
Totale Fabbricati Istituzionali		€ 79.779.474,50

FABBRICATI SCOLASTICI

COMUNE	INDIRIZZO	VALORE DI RICOSTRUZIONE
Avigliana	Via G. B. Nicol, 25	€ 2.686.050,00
Avigliana	Via G. B. Nicol, 35	€ 5.945.150,00
Bussoleno	Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, 3	€ 4.065.050,00
Caluso	Piazza Mazzini, 4	€ 3.434.525,00
Caluso	Via Montello, 29	€ 6.038.375,00
Carignano	Via Frichieri, 23	€ 1.107.225,00
Carignano	Via Frichieri, 23	€ 630.000,00
Carignano	Via Roma, 32	€ 207.000,00
Carignano	Via Valdocco, 23	€ 3.060.150,00
Carmagnola	Piazza Sant'Agostino, 24	€ 3.550.050,00
Carmagnola	Via S. F. di Sales, 190	€ 2.610.000,00
Carmagnola	Viale Garibaldi, 11	€ 5.351.175,00
Castellamonte	Via Pullino, 3	€ 3.063.600,00
Castellamonte	Via Trabucco, 2	€ 3.377.250,00
Chieri	Strada Pecetto, 62	€ 2.027.250,00
Chieri	Via Montessori, 4-6	€ 20.100.125,00
Chivasso	Via Ajma, 12	€ 3.216.150,00
Chivasso	Via Blatta	€ 250.425,00
Chivasso	Via Marconi, 6	€ 10.294.450,00
Chivasso	Via Paleologi, 22/1	€ 8.045.700,00
Ciriè	Via Battitore, 84	€ 2.835.000,00
Ciriè	Via Prever, 13	€ 8.388.300,00
Ciriè	Via San Giovanni Bosco, 17	€ 2.621.775,00
Ciriè	Via San Giovanni Bosco, 19	€ 2.687.850,00
Collegno	Via Di Vittorio, 18/20	€ 135.000,00
Collegno	Via Torino, 9	€ 26.250,00
Collegno	Via Torino, 9 (Edificio storico)	€ 7.011.000,00
Collegno	Via Torino (ang. Corso Pastrengo), 9	€ 2.338.875,00

Cuornè	Via Cappa, 11	€ 1.976.100,00
Cuornè	Via XXIV Maggio, 11	€ 652.500,00
Cuornè	Via XXIV Maggio, 13	€ 3.749.100,00
Giaveno	Via Carducci, 4	€ 8.682.750,00
Giaveno	Via Pacchiotti, 51	€ 3.025.350,00
Grugliasco	Corso Allamano - Via Crea, 30	€ 34.013.300,00
Grugliasco	Via Baracca, 80	€ 9.829.975,00
Ivrea	Corso Re Umberto, 9	€ 5.227.200,00
Ivrea	Corso Siccardi, 4	€ 1.544.400,00
Ivrea	Località Colle Bellavista	€ 13.909.950,00
Ivrea	Via Dora Baltea, 3	€ 9.638.100,00
Ivrea	Via Ezio Alberton, 10	€ 13.965.825,00
Lanzo Torinese	Regione Tesso	€ 10.769.850,00
Luserna San Giovanni	Via Tegas, 6	€ 2.877.300,00
Moncalieri	Strada Torino, 32 (Edificio storico)	€ 1.645.200,00
Moncalieri	Strada Torino, 32	€ 5.239.600,00
Moncalieri	Via Ada Negri, 14	€ 11.359.800,00
Moncalieri	Via Ponchielli, 16	€ 18.404.000,00
Nichelino	Via XXV Aprile, 139-141	€ 9.827.100,00
Orbassano	Strada Volvera, 44	€ 12.071.775,00
Orbassano	Via dei Fraschei	€ 1.128.825,00
Osasco	Via Martiri della Libertà, 42	€ 2.532.675,00
Oulx	Corso Ortigara, 29/c	€ 114.150,00
Oulx	Via Martin Luter King, 10	€ 3.322.350,00
Pianezza	Strada San Gillio, 10	€ 2.556.450,00
Pianezza	Via Claviere, 10	€ 13.847.850,00
Pinerolo	Via Brignone, 10	€ 12.024.450,00
Pinerolo	Via Brignone, 3	€ 9.798.975,00
Pinerolo	Via dei Rochis, 12 16	€ 8.900.475,00
Pinerolo	Via dei Rochis, 25	€ 7.697.450,00
Pinerolo	Via Merlo, 2	€ 6.768.075,00
Pinerolo	Viale Kennedy, 30	€ 8.813.250,00

Rivarolo Canavese	Via N. Gallo Pecca, 4	€ 7.237.925,00
Rivoli	Via Giovanni XXIII, 25 (Edificio storico)	€ 52.732.800,00
Rivoli	Via XX Settembre, 14/a	€ 14.724.400,00
Sangano	Via San Giorgio, 10	€ 1.438.875,00
Settimo Torinese	Strada Leini, 54	€ 7.886.850,00
Settimo Torinese	Via Don Gnocchi, 2	€ 4.229.325,00
Susa	Corso Couvert, 21	€ 9.392.900,00
Susa	Piazza Savoia, 19	€ 2.623.400,00
Torino	Corso Caduti Lavoro, 11	€ 2.574.400,00
Torino	Corso Caio Plinio, 2	€ 10.547.475,00
Torino	Corso Caio Plinio, 6	€ 10.287.000,00
Torino	Corso Cirié, 7	€ 8.792.475,00
Torino	Corso Dante, 80	€ 7.312.500,00
Torino	Corso Duca degli Abruzzi, 20 (Edificio storico)	€ 46.861.200,00
Torino	Corso Molise, 58-60	€ 8.437.950,00
Torino	Corso Novara, 65	€ 6.397.050,00
Torino	Corso Peschiera, 230	€ 3.967.200,00
Torino	Corso Picco Alberto, 14	€ 4.229.950,00
Torino	Corso San Maurizio, 8	€ 14.601.100,00
Torino	Corso Tassoni, 15	€ 7.205.975,00
Torino	Corso Tazzoli, 209	€ 6.907.600,00
Torino	Corso Unione Sovietica, 490	€ 9.779.300,00
Torino	Corso Venezia, 29	€ 10.409.300,00
Torino	Lungo Dora Agrigento, 20	€ 7.664.025,00
Torino	Piazza Robilant, 5	€ 11.064.775,00
Torino	Piazza Santa Giulia, 7	€ 249.000,00
Torino	Strada Altessano, 52/13	€ 6.781.900,00
Torino	Via Ada Negri, 15	€ 3.496.050,00
Torino	Via Alassio, 20	€ 9.800.275,00
Torino	Via Belfiore, 46	€ 3.790.800,00
Torino	Via Bertola, 10	€ 248.850,00
Torino	Via Bidone, 11	€ 3.790.800,00

Torino	Via Bligni, 1 bis	€ 573.300,00
Torino	Via Bologna, 183	€ 2.004.750,00
Torino	Via Bologna, 79	€ 5.349.375,00
Torino	Via Braccini Paolo, 11	€ 7.766.875,00
Torino	Via Carcano, 31	€ 6.938.925,00
Torino	Via Casana, 5	€ 4.157.250,00
Torino	Via Castelgomberto, 20	€ 5.997.375,00
Torino	Via Chiomonte, 4	€ 1.080.900,00
Torino	Via della Cittadella, 3	€ 4.886.050,00
Torino	Via della Rocca, 7	€ 2.988.675,00
Torino	Via delle Primule, 36_b	€ 1.864.464,70
Torino	Via Don Grioli, 43	€ 3.454.875,00
Torino	Via Duchessa Jolanda, 27	€ 9.817.200,00
Torino	Via Figlie dei Militari, 25	€ 20.677.500,00
Torino	Via Frattini, 11/15	€ 5.810.825,00
Torino	Via Gaidano, 126	€ 8.419.225,00
Torino	Via Gaudenzio Ferrari, 1	€ 7.394.100,00
Torino	Via Genè, 14	€ 5.388.625,00
Torino	Via Giulia di Barolo, 33	€ 2.412.175,00
Torino	Via Gorizia, 7	€ 13.610.700,00
Torino	Via Juvarra, 14	€ 4.297.500,00
Torino	Via Lavagna, 8	€ 5.614.825,00
Torino	Via Luini, 123	€ 3.155.200,00
Torino	Via Madonna della Salette, 29	€ 4.817.875,00
Torino	Via Maria Vittoria, 39 bis	€ 5.291.250,00
Torino	Via Marinuzzi, 1	€ 8.431.500,00
Torino	Via Meucci Antonio, 9	€ 6.365.475,00
Torino	Via Monginevro, 291-293	€ 2.057.575,00
Torino	Via Monte Corno, 34	€ 1.499.750,00
Torino	Via Montecuccoli, 12	€ 5.004.675,00
Torino	Via Moretta, 55	€ 7.060.050,00
Torino	Via Pacini, 28	€ 14.275.550,00

Torino	Via Paganini, 22	€ 8.520.125,00
Torino	Via Paolo della Cella, 3	€ 8.029.700,00
Torino	Via Paolo Veronese, 305	€ 15.645.600,00
Torino	Via Parenzo, 46	€ 6.414.750,00
Torino	Via Parini, 8	€ 6.781.400,00
Torino	Via Pesaro, 11	€ 4.852.575,00
Torino	Via Pesaro, 15	€ 9.166.450,00
Torino	Via Pisacane, 72	€ 3.016.525,00
Torino	Via Ponchielli, 56	€ 9.930.875,00
Torino	Via Postumia, 57	€ 2.202.650,00
Torino	Via Rovigo, 19	€ 9.112.275,00
Torino	Via Sant'Ottavio, 9-11	€ 8.403.075,00
Torino	Via Scotellaro, 15	€ 5.540.175,00
Torino	Via Sostegno, 41/10	€ 8.283.325,00
Torino	Via Tripoli, 82	€ 2.587.000,00
Torino	Via Valperga Caluso, 12	€ 3.790.800,00
Torino	Via Vigone, 72	€ 9.664.575,00
Venaria Reale	Via Buoizzi Bruno, 16	€ 5.890.225,00

Totale Fabbricati Scolastici € 992.777.814,70

FABBRICATI VARI

COMUNE	INDIRIZZO	VALORE DI RICOSTRUZIONE
Caluso	Via Duca Abruzzi (Frazione Arè), 22	€ 726.300,00
Carmagnola	Piazza Italia, 23	€ 19.999,00
Carmagnola	Viale Europa, 10	€ 130.875,00
Ceresole Reale	Borgata Pian della Balma	€ 504.000,00
Chieri	Vicolo Albussano, 4	€ 1.248.800,00
Corio	Frazione Cudine	€ 344.800,00
Grugliasco	Corso Allamano, 125	€ 377.325,00
Grugliasco	Corso Allamano, 131	€ 604.500,00
Grugliasco	Strada Barocchio, 27	€ 547.050,00
Grugliasco	Strada Barocchio - Via Crea 31, 45	€ 762.375,00
Grugliasco	Via Alberto Sordi, 13	€ 506.925,00
Lanzo Torinese	Via Bocciarelli, 2	€ 1.743.000,00
Lanzo Torinese	Viale Celestino Tinetto	€ 2.439.000,00
Meana di Susa	Località colletto, snc	€ 17.250,00
Moncalieri	Borgata Santa Maria (ex Cascina Colombetto)	€ 1.216.600,00
Nichelino	Viale della Solidarietà, 21	€ 490.000,00
Novalesa	Frazione San Pietro (Regione convento) (Edificio storico)	€ 13.652.400,00
Novalesa	Frazione San Pietro (Regione convento)	€ 20.650,00
Orbassano	Strada Rivalta-Po-Sangone	€ 240.100,00
Orbassano	Via Rosselli	€ 1.071.700,00
Oulx	Via Pellousieres	€ 831.600,00
Perosa Argentina	Piazza I° Maggio	€ 756.900,00
Perosa Argentina	Via P. Chiampo, 4-8	€ 1.770.300,00
Pianezza	Via Claviere, 16	€ 158.850,00
Pinerolo	Stradale Motta Sanctus e Rubiene (Frazione Riva), 11	€ 1.185.600,00
Pinerolo	Via Puccini, 34	€ 355.600,00
Pragelato	Strada dell'Assietta	€ 708.750,00
Rivarolo Canavese	Strada Vecchia-Vesignano	€ 636.000,00

Rivoli	Via Montelimar	€ 7.650,00
Salerno Canavese	Via Roma, 27	€ 69.300,00
San Sebastiano da Po	Via Chivasso	€ 332.700,00
Sestriere	Strada Pinerolo	€ 712.600,00
Susa	Via Martiri della Libertà, 4-6-8	€ 420.000,00
Torino	Corso Arimondi, 7	€ 140.000,00
Torino	Corso Lombardia, 187	€ 897.550,00
Torino	Corso Vittorio Emanuele, 70	€ 757.050,00
Torino	Strada Funicolare di Superga, 47	€ 1.078.050,00
Torino	Strada Funicolare di Superga, 47 (Edificio storico)	€ 5.983.200,00
Torino	Strada Mainero, 161/14	€ 1.708.350,00
Torino	Via Brione, 38	€ 1.232.350,00
Torino	Via Coazze, 18	€ 5.063.184,08
Torino	Via Peano, 3	€ 118.300,00
Torino	Via Sostegno, 37	€ 441.525,00
Torre Pellice	Viale Rimembranza, 9	€ 1.394.100,00
Valperga	Via Mazzini, 80	€ 4.422.725,00
Viù	Colle del Lys	€ 214.725,00
Totale Fabbricati Vari		€ 58.060.608,08

FABBRICATI VIABILITÀ

COMUNE	INDIRIZZO	VALORE DI RICOSTRUZIONE
Avigliana	Corso Dora, snc	€ 230.200,00
Avigliana	Via Nobel, 16	€ 354.900,00
Balme	Frazione Molette	€ 18.200,00
Bardonecchia	Frazione Courbet, 4	€ 79.100,00
Borgaro Torinese	Via Lanzo, 15	€ 207.000,00
Borgofranco d'Ivrea	Via Marconi, 81	€ 792.400,00
Borgomasino	Piazza Modesto Pompei	€ 141.400,00
Bosconero	Strada Colleri	€ 791.875,00
Bruino	Viale Marconi, 91-93	€ 731.500,00
Brusasco	Via Verrua Savoia	€ 99.825,00
Buriasco	Via Macello	€ 175.000,00
Carignano	Strada Saluzzo, 20/f	€ 680.575,00
Carignano	Strada Saluzzo, 40	€ 107.800,00
Carmagnola	Via Sommariva, 51	€ 377.300,00
Castiglione Torinese	Via Caudana, 154	€ 699.400,00
Cavour	Via Antica di Pinerolo, 35/2	€ 528.675,00
Cavour	Via Vigone, 18	€ 86.800,00
Ceresole Reale	Borgata Pian della Balma	€ 368.550,00
Chieri	Strada ex Statale 10 Padana Inferiore, 37	€ 539.600,00
Cumiana	Strada Cappella verde, 62	€ 529.900,00
Favria	Via Busano, 62	€ 700.000,00
Fenestrelle	Via Nazionale, 47	€ 246.150,00
Front	Via Borello, 97	€ 130.850,00
Giaveno	Strada Provinciale 187 di Giaveno	€ 227.500,00
Grosso	Via Circonvallazione, 154	€ 211.400,00
Grugliasco	Via Alberto Sordi, 5-7	€ 4.078.300,00
Lanzo Torinese	Via Cafasse, 12	€ 297.125,00
Luserna San Giovanni	Strada dei Jalla	€ 1.033.050,00

Luserna San Giovanni	Via I° Maggio, 136	€ 134.050,00
Meana di Susa	Località Pian Buet'	€ 14.000,00
Meugliano	Via Provinciale, 1	€ 65.450,00
Oulx	Corso Ortigara, 27/b	€ 307.125,00
Ozegna	Via Fratelli Berra, 23/b	€ 893.700,00
Perosa Argentina	Strada Statale 23 del Colle di Sestriere	€ 236.250,00
Perrero	Strada Provinciale 169 (Località Trossieri)	€ 14.000,00
Pessinetto	Strada Roma, snc	€ 160.125,00
Pinerolo	Strada Statale 23 del Colle di Sestriere	€ 516.950,00
Pino Torinese	Strada Torino, 36	€ 346.500,00
Pomaretto	Via Balmas, 4	€ 325.150,00
Pont Canavese	Via Prati della Fiera, 30	€ 331.625,00
Rivarolo Canavese	Corso Indipendenza, 85	€ 186.200,00
Rivarossa	Via San Francesco al Campo (Regione Baudi), 11	€ 178.500,00
Rubiana	Frazione Favella	€ 10.500,00
San Gillio	Via Matteotti, 6/c	€ 407.750,00
Santena	Via Torino, snc	€ 75.600,00
Sauze di Cesana	Strada Provinciale 215 del Sestriere	€ 47.600,00
Sestriere	Strada Pinerolo	€ 345.100,00
Strambino	Via Kennedy, 14	€ 254.275,00
Torre Canavese	Strada Preie, 47	€ 434.350,00
Usseglio	Regione Monumento	€ 62.300,00
Valprato Soana	Strada Provinciale 48 di Pianprato	€ 39.900,00
Venaus	Strada Provinciale 210 di Venaus	€ 295.400,00
Verolengo	Via Torino, 4	€ 375.200,00
Vigone	Via Torino, 26	€ 229.800,00
Vigone	Via Villafranca, sn	€ 28.500,00
Viù	Piazza XXIV Maggio, 1	€ 224.000,00
Totale Fabbricati Viabilità		€ 21.004.275,00

TERRENI

COMUNE	INDIRIZZO	VALORE DI RICOSTRUZIONE
Grugliasco	Corso Allamano	€ 82.950,00
Rubiana	Colle del Lys	€ 10.000,00
Totale Terreni		€ 92.950,00

TOTALE IMMOBILI PER ASSICURAZIONE: € 1.151.915.122,28

LIBRO MATRICOLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO					
n.	Tipo	Marca	Modello	Targa/Telaio	Note
1	Macchina Operatrice	HITACHI	ESCAVATORE	203E0711	
2	Macchina Operatrice	HITACHI	HITACHI	205TM056	
3	Pala	CATERPILLAR	CAT 939	6DS01228	
4	Macchina Operatrice	SIMIT	HD	7HR273N	
5	Autocarro	MERCEDES	MERCEDES BENZ	AB278WL	
6	Autocarro	MERCEDES	MERCEDES BENZ	AB279WL	
7	Rimorchio Autocarro	F.LLI CRESCI	F.LLI CRESCI	AB59935	
8	Rimorchio Autocarro	F.LLI CRESCI	F.LLI CRESCI	AB59936	
9	Rimorchio Autocarro	F.LLI CRESCI	F.LLI CRESCI	AB59937	
10	Rimorchio Autocarro	MICHELINI	MM450	AB61415	
11	Rimorchio Autocarro	MICHELINI	AM500	AB61438	
12	Rimorchio Autocarro	MICHELINI	AM500	AB61439	
13	Rimorchio Autocarro	MICHELINI	AM500	AB61440	
14	Rimorchio Autocarro	MICHELINI	AM500	AB61441	
15	Rimorchio Autocarro	MICHELINI	AM500	AB61442	
16	Rimorchio Autocarro	MICHELINI	AM500	AB61443	
17	Rimorchio	Ellebi	Ellebi LBT 1080	AB62280	
18	Macchina Operatrice	LAMBORGHINI	LAMBORGHINI	ABA518	
19	Macchina Operatrice	SAME	SAME	ABA801	
20	Macchina Operatrice	MMT	MMT 2F85	ABL577	
21	Macchina Operatrice	BOMAG	BW 100	ABM214	
22	Macchina Operatrice	BOMAG	BW 100	ABM215	
23	Rimorchio Autocarro	CS750	CS750	AC30915	
24	Rimorchio Autocarro	CS750	CS750	AC30916	
25	Rimorchio Autocarro	CS750	CS750	AC30917	
26	Rimorchio Autocarro	CS750	CS750	AC30918	
27	Rimorchio Autocarro	F.LLI CRESCI	F.LLI CRESCI	AC74012	
28	Rimorchio Autocarro	F.LLI CRESCI	F.LLI CRESCI	AC74013	
29	Rimorchio	PEDRETTI	OM/Pedretti	AC86780	
30	Rimorchio Autocarro	DE ANGELIS	3R3	AD09178	
31	Rimorchio Autocarro	RSA	ITALIA	AD40469	
32	Rimorchio Autocarro	SIAS	SIAS	AD43397	
33	Rimorchio Autocarro	SIAS	SIAS	AD43398	
34	Rimorchio Autocarro	SIAS	SIAS	AD43399	
35	Rimorchio Autocarro	SIAS	SIAS	AD43400	
36	Rimorchio Autocarro	SIAS	SIAS	AD43401	
37	Rimorchio Autocarro	SIAS	SIAS	AD43402	
38	Rimorchio Autocarro	SIAS	SIAS	AD43403	
39	Rimorchio Autocarro	SIAS	SIAS	AD43404	
40	Rimorchio Autocarro	SIAS	SIAS	AD43405	
41	Rimorchio Autocarro	SIAS	SIAS	AD43406	
42	Rimorchio Autocarro	SIAS	SIAS	AD43407	
43	Rimorchio Autocarro	SIAS	SIAS	AD43408	
44	Rimorchio Autocarro	BERTOIA	S36	XA435TD	
45	Rimorchio Autocarro	PEDRETTI	OMFTT	AD89217	
46	Rimorchio Autocarro	PEDRETTI	OMFTT	AD89218	
47	Macchina Operatrice	LAMBORGHINI	LAMBORGHINI	ADB552	
48	Macchina Operatrice	LAMBORGHINI	LAMBORGHINI	ADB572	
49	Macchina Operatrice	SAME	SILVER	ADM293	
50	Macchina Operatrice	NEW HOLLAND	NEW HOLLAND	ADM312	
51	Macchina Operatrice	SAME	SILVER	ADM353	
52	Macchina Operatrice	SAME	SILVER	ADM355	
53	Macchina Operatrice	NEW HOLLAND	NEW HOLLAND	ADZ330	
54	Macchina Operatrice	SAME	SILVER	ADZ473	

55	Macchina Operatrice	SAME	SILVER 115	ADZ474	
56	Macchina Operatrice	CATERPILLAR	938G	AEJ551	
57	Macchina Operatrice	LAMBORGHINI	LAMBORGHINI	AFJ163	
58	Macchina Operatrice	FRESIA	F90	AFK368	
59	Macchina Operatrice	FRESIA	F90	AFK369	
60	Macchina Operatrice	JCB	JCB	AFM386	
61	Macchina Operatrice	JCB	JCB	AFM387	
62	Macchina Operatrice	JCB	4CX4WS	AFN856	
63	Macchina Operatrice	JCB	WCX4WS	AFN857	
64	Macchina Operatrice	FRESIA	900	AFN897	
65	Macchina Operatrice	NEW HOLLAND	W171	AFP147	
66	Autocarro	IVECO	150E18K	AG994JM	
67	Autocarro	IVECO	150E18K	AG996JM	
68	Macchina Operatrice	LAMBORGHINI	110	AGC451	
69	Macchina Operatrice	SAME	IRON 130	AHH452	
70	Macchina Operatrice	SAME	IRON 100	AHH497	
71	Macchina Operatrice	Gianni Ferrari srl	Turbo 2 m-k 1505	AKW851	
72	Trattore per semirimorchio	IVECO	440E42	AS379ZV	
73	Macchina Operatrice	CARRARO	TTR 9400 (trattore)	AZ212Z	
74	Autocarro	IVECO	EURO CARGO	BA158CL	
75	Autocarro	IVECO	EURO CARGO	BA159CL	
76	Autocarro	IVECO	EURO CARGO	BA161CL	
77	Autocarro	IVECO	EURO CARGO	BA162CL	
78	Autocarro	IVECO	EURO CARGO	BA163CL	
79	Autocarro	IVECO	EURO CARGO	BC262ZE	
80	Autocarro	IVECO	EURO CARGO	BC263ZE	
81	Autocarro	IVECO	EURO CARGO	BC264ZE	
82	Autocarro	IVECO	EURO CARGO	BC265ZE	
83	Autocarro	IVECO	EURO CARGO	BC266ZE	
84	Autocarro	IVECO	EURO CARGO	BC267ZE	
85	Autocarro	IVECO	EURO CARGO	BC268ZE	
86	Autocarro	IVECO	EURO CARGO	BC269ZE	
87	Autocarro	IVECO	EURO CARGO	BC270ZE	
88	Autocarro	IVECO	EURO CARGO	BC271ZE	
89	Autocarro	IVECO	EURO CARGO	BC272ZE	
90	Autocarro	RENAULT	BASIC 150.10	BS699BX	
91	Autocarro	RENAULT	BASIC 150.10	BS700BX	
92	Autocarro	RENAULT	BASIC 150.10	BS701BX	
93	Autocarro	IVECO	DAILY	BX687KY	
94	Autocarro	MERCEDES	UNIMONG	BY920KW	
95	Autovettura	FIAT	PANDA YOUNG	BZ568ZD	
96	Autocarro	FIAT	SCUDO 2.0 JTD	CA095AD	
97	Autovettura	RENAULT	KANGOO 4X4	CB078EV	
98	Autocarro	MERCEDES	1824	CD074AB	
99	Autocarro	MERCEDES	UNIMONG	CE305VK	
100	Autocarro	FIAT	DOBLO' 1.9 JTD	CH751KD	
101	Autovettura	FIAT	PUNTO 1.2	CH829KD	
102	Autovettura	FIAT	PUNTO 1.2	CH830KD	
103	Autocarro	MITSUBISHI	L 200 TDI GLS	CJ170WM	
104	Autocarro	RENAULT	MASCOTT 110.35	CJ189DF	
105	Autovettura	DAIHATSU	TERIOS 1.3	CJ831DD	
106	Autovettura	DAIHATSU	TERIOS 1.3	CM318HS	
107	Autovettura	FIAT	PUNTO 1.2	CM870HG	
108	Autocarro	MERCEDES	UNIMOG	CP258MA	
109	Autovettura	FIAT	PUNTO 1.2 NATURAL POWER	CP324KT	
111	Autovettura	FIAT	PUNTO 1.2 NATURAL POWER	CP326KT	

113	Autovettura	FIAT	PUNTO 1.2 NATURAL POWER	CP333KT	
115	Autovettura	FIAT	PUNTO 1.2 NATURAL POWER	CP335KT	
116	Autovettura	FIAT	PUNTO 1.2 NATURAL POWER	CP336KT	
117	Autovettura	FIAT	PUNTO 1.2 NATURAL POWER	CP337KT	
118	Autovettura	FIAT	PUNTO 1.2 NATURAL POWER	CP338KT	
119	Autovettura	FIAT	PUNTO 1.2 NATURAL POWER	CP339KT	
120	Autovettura	FIAT	PUNTO 1.2 NATURAL POWER	CP340KT	
121	Autovettura	FIAT	PUNTO 1.2 NATURAL POWER	CP346KT	
122	Autovettura	FIAT	PUNTO 1.2 NATURAL POWER	CP347KT	
123	Autovettura	FIAT	STILO MULTI WAGON	CP348KT	
124	Autovettura	FIAT	PUNTO 1.2 NATURAL POWER	CP349KT	
125	Autocarro	FIAT	DOBLO' NATURAL POWER	CR447MG	
126	Autocarro	FIAT	DOBLO'	CV494KM	
127	Autocarro	FIAT	PUNTO 1.2 NATURAL POWER	CV612JG	
128	Autocarro	FIAT	PANDA 4X4	CV852JG	
129	Autocarro	MERCEDES	UNIMOG UGN	CW126HB	
130	Autocarro	MERCEDES	UNIMOG UGN	CW127HB	
131	Autocarro Speciale	IVECO	100 W	CW312HC	
132	Autocarro	IVECO	MAGIRUS 410E44	CW429HA	
133	Autocarro	FIAT	PUNTO MJT	CX391SP	
134	Autovettura	FIAT	DUCATO 2.0 NATURAL POWER	CY650ZV	
135	Autocarro	IVECO	MAGIRUS A380	DA328DX	
136	Autocarro	FIAT	PUNTO 1.2 NATURAL POWER	DA462CR	
137	Autocarro	FIAT	PUNTO 1.2 NATURAL POWER	DA472CR	
138	Autocarro	FIAT	PUNTO 1.2 NATURAL POWER	DA475CR	
139	Trattore per semirimorchio	IVECO	MAGIRUS 440S48	DA848DW	
141	Autocarro	FIAT	PUNTO 1.2 NATURAL POWER	DB186EC	
142	Autocarro	FIAT	PUNTO 1.2 NATURAL POWER	DB193EC	
144	Autocarro	FIAT	PUNTO 1.2 NATURAL POWER	DB234EC	
146	Autocarro	IVECO	TORPEDO 50	DD084GY	
147	Autocarro	FIAT	DUCATO 33	DD870GY	
148	Autocarro	FIAT	DUCATO 33	DD872GY	
149	Autocarro	FIAT	DUCATO 33	DD874GY	
150	Autocarro	FIAT	DUCATO	DF517CD	
151	Autocarro	FIAT	PANDA 4X4 1.3 MJ	DF705CD	
152	Escavatore	EUROCOMACH	ES85ZT4	DI00139	
153	Autocarro	FIAT	DUCATO 33	DJ864CD	
154	Autocarro	FIAT	DOBLO'	DK314VR	
155	Autocarro	IVECO	DAILY 35C10	DL915XG	
156	Autocarro	IVECO	DAILY 35C10	DL917XG	
157	Autocarro	IVECO	DAILY 35C10	DL919XG	
158	Autocarro	IVECO	DAILY 35C10	DL921XG	
159	Autocarro	IVECO	DAILY 35C10	DL924XG	
160	Autocarro	IVECO	DAILY 35C10	DL925XG	
161	Autocarro	IVECO	DAILY 35C10	DM886PG	
162	Autocarro	IVECO	DAILY 35C10	DT452CP	
163	Autocarro	FIAT	PANDA 4X4 1.2 CLIMBING	DV120PG	
164	Autocarro	IVECO	DAILY 35E4	DY721DK	
165	Autocarro	IVECO	DAILY 35E4	DY722DK	
166	Autocarro	IVECO	DAILY 35E4	DY723DK	
167	Autocarro	FIAT	FIORINO CARGO NATURAL POWER	EB073GV	
168	Autocarro	FIAT	PANDA 4X4	EF018RR	
169	Autocarro	FIAT	PANDA 4X4	EF019RR	
170	Autocarro	FIAT	PANDA 4X4	EF020RR	
171	Autocarro	FIAT	PANDA 4X4	EF021RR	
172	Autocarro	FIAT	PANDA 4X4	EF022RR	

173	Autocarro	FIAT	PANDA 4X4	EF023RR	
174	Autocarro	FIAT	PANDA 4X4	EF024RR	
175	Autocarro	FIAT	PANDA 4X4	EF025RR	
176	Autocarro	FIAT	PANDA 4X4	EF027RR	
177	Usò Speciale	FIAT	Sedici 4X4	EG669GP	
178	Escavatore	HYUNDAI	HYUNDAI 200	EL03GI10014	
179	Autovettura	FIAT	PANDA	FF934LH	
180	Autovettura	FIAT	PANDA 4X4	FK705AE	
181	Autovettura	FIAT	PANDA 4X4	FK706AE	
182	Autovettura	FIAT	PANDA	FK707AE	
183	Autocarro	RENAULT	KANGOO 4X4	FR660EX	
184	Autocarro	RENAULT	KANGOO 4X4	FR661EX	
185	Autocarro	RENAULT	KANGOO 4X4	FR662EX	
186	Autocarro	RENAULT	KANGOO 4X4	FR663EX	
187	Autocarro	RENAULT	KANGOO 4X4	FR664EX	
188	Autocarro	RENAULT	KANGOO 4X4	FR925ET	
189	Autocarro	IVECO	Daily 35 C 14	FR969AM	
190	Autocarro	IVECO	Daily 35 C 14	FR970AM	
191	Autocarro	IVECO	Daily 35 C 14	FR971AM	
192	Autocarro	IVECO	Daily 35 C 14	FR972AM	
193	Autocarro	RENAULT	KANGOO 4X4	FR974ET	
194	Autocarro	RENAULT	KANGOO 4X4	FR975ET	
195	Autocarro	RENAULT	KANGOO 4X4	FR976ET	
196	Autocarro	RENAULT	KANGOO 4X4	FR977ET	
197	Autovettura	TOYOTA	YARIS HIBRIDA	FS076YY	
198	Autovettura	TOYOTA	YARIS HIBRIDA	FW673GV	
199	Autovettura	FIAT	PANDA	FX751NH	
200	Autovettura	FIAT	PANDA	FX752NH	
201	Autovettura	FIAT	PANDA	FX753NH	
202	Autovettura	FIAT	PANDA	FX754NH	
203	Autovettura	FIAT	PANDA	FX755NH	
204	Autovettura	FIAT	PANDA	FX756NH	
205	Autovettura	FIAT	PANDA	FX757NH	
206	Autovettura	FIAT	PANDA	FX758NH	
207	Autovettura	FIAT	PANDA	FX759NH	
208	Autovettura	FIAT	PANDA	FX760NH	
209	Autovettura	FIAT	PANDA	FX761NH	
210	Autovettura	FIAT	PANDA	FX762NH	
211	Autovettura	JEEP	RENEGADE	YA343AR	
212	Autovettura	JEEP	RENEGADE	FX764NH	
213	Autocarro	FIAT	DUCATO	FX776WJ	
214	Autocarro	FIAT	DUCATO	FX777WJ	
215	Autocarro	FIAT	DUCATO	FX778WJ	
216	Autocarro	FIAT	DUCATO	FX779WJ	
217	Autocarro	FIAT	DUCATO	FX780WJ	
218	Autocarro	FIAT	DUCATO	FX781WJ	
219	Autocarro	FIAT	DUCATO	FX782WJ	
220	Autocarro	FIAT	DUCATO	FX783WJ	
221	Autocarro	FIAT	DUCATO	FX784WJ	
222	Autocarro	FIAT	DUCATO	FX785WJ	
223	Autocarro	FIAT	DOBLO'	FY112HV	
224	Autocarro	FIAT	DOBLO'	FY113HV	
225	Autocarro	FIAT	DOBLO'	FY114HV	
226	Autocarro	FIAT	DOBLO'	FY115HV	
227	Autocarro	FIAT	DOBLO'	FY116HV	
228	Autocarro	FIAT	DOBLO'	FY117HV	

229	Autocarro	FIAT	DOBLO'	FY118HV	
230	Autocarro	FIAT	DOBLO'	FY119HV	
231	Autocarro	FIAT	DOBLO'	FY120HV	
232	Autocarro	FIAT	DOBLO'	FY121HV	
233	Escavatore	HYUNDAI	HYUNDAI 110	N30410029	
234	MiniEscavatore	EUROCOMACH	ES500	NF4520314	
235	Macchina Operatrice	NEW HOLLAND	E50.2SR	PJ0404161	
236	Carrello appendice	FIAT	OM 25	TO012013	
237	Rimorchio Autocarro	COMETTO	GS	TO068804	
238	Carrello appendice	COARVA	COARVA	TO074546	
239	Rimorchio Autocarro	PEDRETTI	PEDRETTI	TO077853	
240	Macchina Operatrice	HITACHI	PALA	TO090950	
241	Macchina Operatrice	FIAT	FIAT	TO0AA335	
242	Macchina Operatrice	FRESIA	FRESIA F90S	TO0AE404	
243	Macchina Operatrice	LAMBORGHINI	TRATTORE	TO0AE816	
244	Macchina Operatrice	LAMBORGHINI	TRATTORE	TO0AE819	
245	Macchina Operatrice	LAMBORGHINI	TRATTORE	TO0AE821	
246	Macchina Operatrice	BENATI	TERNA FOREDIL	TO0AF033	
247	Macchina Operatrice	BENATI	TERNA FAI	TO0AF034	
248	Macchina Operatrice	BENATI	TERNA FAI	TO0AF035	
249	Macchina Operatrice	LAMBORGHINI	TRATTORE	TO0AF553	
250	Macchina Operatrice	FRESIA	FRESIA	TO0AH508	
251	Macchina Operatrice	LAMBORGHINI	TRATTORE	TO0AK167	
252	Macchina Operatrice	LAMBORGHINI	TRATTORE	TO0AK168	
253	Macchina Operatrice	LAMBORGHINI	TRATTORE	TO0AK170	
254	Macchina Operatrice	LAMBORGHINI	TRATTORE	TO0AK171	
255	Macchina Operatrice	LAMBORGHINI	TRATTORE	TO0AK172	
256	Macchina Operatrice	LAMBORGHINI	TRATTORE	TO0AK526	
257	Macchina Operatrice	LAMBORGHINI	TRATTORE	TO0AK527	
258	Macchina Operatrice	BENATI	TERNA BENFRA	TO0AL088	
259	Macchina Operatrice	BENATI	TERNA FAI	TO0AL413	
260	Macchina Operatrice	RULLO	RULLO	TO0AL671	
261	Macchina Operatrice	LAMBORGHINI	TRATTORE	TO0AM681	
262	Macchina Operatrice	BENATI	TERNA FOREDIL	TO0AM968	
263	Macchina Operatrice	BENATI	TERNA FOREDIL	TO0AM969	
264	Macchina Operatrice	BENATI	TERNA FOREDIL	TO0AN009	
265	Macchina Operatrice	BENATI	TERNA FOREDIL	TO0AN010	
266	Macchina Operatrice	BENATI	TERNA FOREDIL	TO0AN011	
267	Macchina Operatrice	BENATI	TERNA FOREDIL	TO0AN012	
268	Macchina Operatrice	BENATI	TERNA FOREDIL	TO0AN013	
269	Macchina Operatrice	BENATI	TERNA FOREDIL	TO0AN014	
270	Macchina Operatrice	FIAT	HITACHI ESCAVATORE	TO0AN103	
271	Macchina Operatrice	FIAT	HITACHI FR 1	TO0AN104	
272	Macchina Operatrice	FIAT	HITACHI FR13	TO0AN105	
273	Macchina Operatrice	FIAT	HITACHI FR13	TO0AN106	
274	Macchina Operatrice	BENATI	TERNA FOREDIL	TO0AN820	
275	Macchina Operatrice	BENATI	TERNA FOREDIL	TO0AN821	
276	Macchina Operatrice	BENATI	TERNA FOREDIL	TO0AN822	
277	Macchina Operatrice	BENATI	TERNA FOREDIL	TO0AN823	
278	Macchina Operatrice	BENATI	TERNA FOREDIL	TO0AN824	
279	Macchina Operatrice	BENATI	TERNA FOREDIL	TO0AN825	
280	Macchina Operatrice	BENATI	TERNA FOREDIL	TO0AN826	
281	Autocarro	MERCEDES	UNIMONG	ZB588AV	
282	Autocarro	MERCEDES	UNIMONG	TO17850L	
283	Pala	CATERPILLAR	CAT 963	TO212834	
284	Autocarro	IVECO	40.10 W	TO23381M	

285	Motociclo	FANTIC	250	TO441501	
286	Motoslitta	YAMAHA	VIKING	TO442603	
287	Autocarro	IVECO	IVECO 135.17	TO56218R	
288	Autocarro	IVECO	330	TO57630R	
289	Rimorchio Autocarro	COMETTO	RC3L	TO69586	
290	Autocarro	MERCEDES	UNIMONG	ZB587AV	
291	Autocarro	MERCEDES	MERCEDES BENZ	GM265KP	
292	Autocarro	FIAT	150 E 18 K	TO90409T	
293	Autocarro	MERCEDES	UNIMONG	TO91423P	
294	Autocarro	MERCEDES	UNIMONG	TO91425P	
295	Macchina Operatrice	KOMATSU	ESCAVATORE	TO0AF050	
296	Autocarro	MERCEDES	BU 1440	ZA016ED	
297	Autocarro	MERCEDES	BU 1440	ZA017ED	
298	Autocarro	MERCEDES	BU 1440	ZB589AV	
299	Autocarro	MERCEDES	UNIMONG	ZA468MD	
300	Autovettura	LAND ROVER	TD 90 SW	ZA534NY	
301	Autocarro	MERCEDES	UNIMONG	ZA595DT	
302	Escavatore	NEW HOLLAND	E30C	ZLN56532	
303	Autocarro	FIAT	DOBLO'	FY779KG	
304	Autocarro	FIAT	DOBLO'	FY781KG	
305	Autocarro	FIAT	DOBLO'	FY350PV	
306	Autocarro	FIAT	DOBLO'	FY351PV	
307	Autocarro	FIAT	DOBLO'	FY352PV	
308	Autocarro	FIAT	DOBLO'	FY353PV	
309	Autocarro	FIAT	DOBLO'	FY354PV	
310	Autocarro	FIAT	DOBLO'	FY355PV	
311	Autocarro	IVECO	DAILY	FZ670LD	
312	Autocarro	IVECO	DAILY	FZ671LD	
313	Autocarro	IVECO	DAILY	FZ672LD	
314	Autocarro	IVECO	DAILY	FZ673LD	
315	Autocarro	IVECO	DAILY	FZ674LD	
316	Autocarro	IVECO	DAILY	FZ675LD	
317	Autocarro	IVECO	DAILY	FZ676LD	
318	Autocarro	IVECO	DAILY	FZ677LD	
319	Autocarro	IVECO	DAILY	FZ678LD	
320	Autocarro	IVECO	DAILY	FZ679LD	
321	Autocarro	IVECO	DAILY	FZ680LD	
322	Autocarro	ISUZU	D MAX 4X4	GA307EW	
323	Autovettura	FIAT	PANDA 4X4	GB301LK	
324	Autovettura	FIAT	PANDA 4X4	GB302LK	
325	Autovettura	FIAT	PANDA 4X4	GB303LK	
326	Autovettura	FIAT	PANDA 4X4	GB304LK	
327	Autovettura	FIAT	PANDA 4X4	GB305LK	
328	Autovettura	FIAT	PANDA 4X4	GB306LK	
329	Autovettura	FIAT	PANDA 4X4	GB309LK	
330	Autovettura	FIAT	PANDA 4X4	GB310LK	
331	Autovettura	FIAT	PANDA 4X4	GB311LK	
332	Autovettura	FIAT	PANDA 4X4	GB312LK	
333	Autovettura	FIAT	PANDA 4X4	GB313LK	
334	Autovettura	JEEP	RENEGADE 4X4	GB308LK	
335	Carrello Appendice	Carrello	Carrello Appendice	AE90754	
336	Autovettura	SUZUKI	JIMNY	GD271YF	
337	Autovettura	SUZUKI	JIMNY	GA646VB	
338	Autovettura	SUZUKI	JIMNY	GA647VB	
339	Macchina Operatrice	Lamborghini	Strike	ALF383	
340	Macchina Operatrice	Lamborghini	Strike	ALF384	

341	Macchina Operatrice	Lamborghini	Strike	ALF385	
342	Macchina Operatrice	Lamborghini	Strike	ALF386	
343	Macchina Operatrice	Lamborghini	Strike	ALF387	
344	Autovettura	Fiat	Panda	GF470FA	
345	Autovettura	Dacia	Duster	GG629WF	
346	Autovettura	Dacia	Duster	GG630WF	
347	Autovettura	Dacia	Duster	GG631WF	
348	Autocarro	Mercedes	Sprinter	GG611YZ	
349	Autocarro	Iveco	Magirus	GH869CX	
350	Autovettura	Fiat	Panda	GH480XJ	
351	Autovettura	Fiat	Panda	GH481XJ	
352	Autovettura	Fiat	Panda	GH482XJ	
353	Autocarro	Fiat	Ducato	GK740KS	
354	Autocarro	Fiat	Ducato	GK741KS	
355	Autocarro	Fiat	Ducato	GK790FF	
356	Autocarro	Fiat	Ducato	GK791FF	
357	Autocarro	Fiat	Ducato	GK792FF	
358	Autocarro	Fiat	Ducato	GK793FF	
359	Autocarro	Fiat	Ducato	GK794FF	
360	Autocarro	Fiat	Ducato	GK797FF	
361	Autocarro	Fiat	Ducato	GK798FF	
362	Autocarro	Fiat	Ducato	GK799FF	
363	Autovettura	Nissan	Navarra	GK273YG	
364	Macchina Operatrice	JCB	JCB	AMJ432	
365	Macchina Operatrice	JCB	JCB	AMJ433	
366	Macchina Operatrice	JCB	JCB	AMJ434	
367	Macchina Operatrice	JCB	JCB	AMJ435	
368	Macchina Operatrice	JCB	JCB	AMJ436	
369	Macchina Operatrice	JCB	JCB	AMJ437	
370	Escavatore	EUROCOMACH	100 TR	DL00530	
371	Autovettura	Fiat	Panda	GL052DS	
372	Autovettura	Fiat	Panda	GL053DS	
373	Autovettura	Fiat	Panda	GL054DS	
374	Autovettura	Fiat	Panda	GL055DS	
375	Autovettura	Fiat	Panda	GL056DS	
376	Autovettura	Fiat	Panda	GL057DS	
377	Autovettura	Fiat	Panda	GL058DS	
378	Autovettura	Fiat	Panda	GL059DS	
379	Autovettura	Fiat	Panda	GL060DS	
380	Autovettura	Fiat	Panda	GL061DS	
381	Autovettura	Fiat	Panda	GL062DS	
382	Autovettura	Fiat	Panda	GL063DS	
383	Autovettura	Fiat	Panda	GL231DS	
384	Autocarro	Fiat	Panda	GL108KL	
385	Autocarro	Fiat	Panda	GL107KL	
386	Autocarro	Fiat	Panda	GL110KL	
387	Autocarro	Fiat	Panda	GL321PH	
388	Autocarro	Fiat	Panda	GL109KL	
389	Autocarro	Fiat	Panda	GL117KL	
390	Autovettura	Subaru	XV	GM964AT	
391	Autovettura	Subaru	XV	GM965AT	
392	Autovettura	Subaru	XV	GM967AT	
393	Autovettura	Subaru	XV	GM963AT	
394	Autovettura	Subaru	XV	GM962AT	
395	Autovettura	Subaru	XV	GM961AT	

396	Autovettura	Subaru	XV	GM960AT	
397	Autovettura	Subaru	XV	GM959AT	

Individuazione modalità di gara

OGGETTO: SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA A FAVORE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO.

La Dirigente della Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti

Premesso che:

- la Direzione Finanza e Patrimonio, nell'ambito delle competenze alla stessa assegnate, ha predisposto il progetto relativo ai "Servizi di copertura assicurativa a favore della Città Metropolitana di Torino".

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, è necessario suddividere i servizi oggetto del presente appalto in lotti ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ricorrendo necessità di tipo funzionale e/o prestazionale.

Rilevato che l'acquisto dei servizi in oggetto è stato inserito nell'atto di programmazione biennale 2023-2024, di cui all'art. 21 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nelle more della conclusione della procedura di approvazione dell'aggiornamento annuale del programma (in base all'art. 7 comma 7 ed 8 DM 14/2018):

Lotto	Rischi assicurati	CUI
1	Copertura assicurativa All Risks Property	S01907990012202300039
2	Copertura assicurativa All risk Opere d'arte	S01907990012202300038
3	Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O)	S01907990012202300040
4	Copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)	S01907990012202300041
5	Copertura assicurativa Tutela Legale	S01907990012202300042
6	Copertura assicurativa Infortuni	S01907990012202300043
7	Copertura assicurativa Libro Matricola Responsabilità Civile Auto (RCA)	S01907990012202300044

Visto l'art. 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016, che prescrive che l'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere preceduto da apposita determinazione a contrattare che individui gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Dato atto che occorre procedere all'individuazione delle modalità di gara per l'aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto, relativamente a tutti i lotti.

Visto l'art. 30, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ritenuto che il ricorso alla procedura aperta garantisca il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e correttezza.

Ritenuto di avviare una procedura di gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, condotta attraverso la piattaforma SINTEL di ARIA S.p.A., messa a disposizione della Città Metropolitana di Torino dalla Società di Committenza Regionale S.C.R. Piemonte S.p.A., per l'aggiudicazione dei "Servizi di copertura assicurativa a favore della Città Metropolitana di Torino", suddivisa in lotti oggetto di separate aggiudicazioni, per i seguenti importi a base a base di gara (IVA esclusa):

Lotto	Oggetto del lotto	CPV	Importo a base di gara 44 mesi
1	Copertura assicurativa All Risks Property	66510000-8	€ 813.816,67
2	Copertura assicurativa All risk Opere d'arte		€ 47.066,25
3	Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O)		€ 1.767.333,33
4	Copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)		€ 147.766,67
5	Copertura assicurativa Tutela Legale		€ 63.800,00
6	Copertura assicurativa Infortuni		€ 106.333,33
7	Copertura assicurativa Libro Matricola Responsabilità Civile Auto (RCA)		€ 348.333,33

Preso atto che i suddetti contratti potranno essere oggetto di proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 comma 11 del Codice agli stessi prezzi, patti e condizioni per un massimo di 180 giorni, per garantire la continuità della prestazione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo appaltatore.

L'importo globale ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo di eventuale proroga tecnica è il seguente:

Lotto	Importo premio lordo annuo	Importo posto a base di gara premio lordo per il periodo 30/04/2022 – 31/12/2025	Importo premio lordo proroga ex art. 106 c. 11	Importo premio lordo complessivo ai fini dell'art. 35 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
1 Copertura assicurativa All Risks Property	€ 221.950,00	€ 813.816,67	€ 110.975,00	€ 924.791,67
2 Copertura assicurativa All risk Opere d'arte	€ 12.836,25	€ 47.066,25	€ 6.418,13	€ 53.484,38
3 Copertura assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di	€ 482.000,00	€ 1.767.333,33	€ 241.000,00	€ 2.008.333,33

	lavoro (RCT/O)				
4	Copertura assicurativa Responsabilità Civile Patrimoniale (RCP)	€ 40.300,00	€ 147.766,67	€ 20.150,00	€ 167.916,67
5	Copertura assicurativa Tutela Legale	€ 17.400,00	€ 63.800,00	€ 8.700,00	€ 72.500,00
6	Copertura assicurativa Infortuni	€ 29.000,00	€ 106.333,33	€ 14.500,00	€ 120.833,33
7	Copertura assicurativa Libro Matricola Responsabilità Civile Auto (RCA)	€ 95.000,00	€ 348.333,33	€ 47.500,00	€ 395.833,33
Valore stimato dell'appalto					3.743.692,71

Dato atto che:

- l'aggiudicazione di ciascun lotto avverrà con il metodo delle offerte segrete, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., valutata sulla base dei criteri individuati nell'elaborato denominato "Requisiti di partecipazione e criteri di valutazione delle offerte";
- in presenza di almeno tre offerte ammesse, si procederà all'individuazione, ai sensi dell'art. 97 c. 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e alla verifica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 cc. 5,6,7, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. È fatta salva la facoltà di cui al c. 6 del medesimo articolo.

Dato ulteriormente atto che:

- ogni lotto sarà oggetto di separata aggiudicazione;
- sarà possibile presentare offerta per uno o più lotti; lo stesso operatore economico potrà essere aggiudicatario di più lotti purché in possesso della necessaria qualificazione;

L'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avverrà entro i termini di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 76/2020, decorrenti dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.

Il contratto verrà stipulato in modalità elettronica in forma di scrittura privata con firma remota ed asincrona previa adozione del provvedimento di copertura della spesa.

Costituisce eccezione il lotto 3 per il quale si procederà nella forma dell'atto pubblico amministrativo telematico.

Nel rispetto delle competenze assegnate dal ROUS, la Direzione Centrale Unica Appalti e Contratti provvederà all'avvio della procedura secondo le modalità predette.

La Dirigente della Direzione
Centrale Unica Appalti e Contratti
Dott.ssa Donata RANCATI
(firmato digitalmente)

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE

ATTO N. DD 1060 DEL 08/03/2023

Prenotazione N.: 2023/2587

Descrizione: APPALTO PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER IL QUADRIENNIO 2023-2026. APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO E MODALITÀ DI GARA. U. PR. € 3.294.449,58=

Importo (€): 348.200,00

Cap.: 4300 / 2023 - POLIZZE ASSICURATIVE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI. PERSONALE
Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0102 - Segreteria generale

UEB: 0

Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti

Prenotazione N.: 2023/2588

Descrizione: APPALTO PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER IL QUADRIENNIO 2023-2026. APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO E MODALITÀ DI GARA. U. PR. € 3.294.449,58=

Importo (€): 231.457,50

Cap.: 4302 / 2023 - POLIZZE ASSICURATIVE. BENI IMMOBILI.

Art.: 0

PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c.

COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali

Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri

Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea

Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente

Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale

Titolo: Cod. 1 - Spese correnti

Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

UEB: 0

Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 1060 DEL 08/03/2023
<p>Prenotazione N.: 2023/2589 Descrizione: APPALTO PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER IL QUADRIENNIO 2023-2026. APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO E MODALITÀ DI GARA. U. PR. € 3.294.449,58= Importo (€): 19.333,33 Cap.: 4308 / 2023 - POLIZZE ASSICURATIVE. EDIFICI SCOLASTICI. Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale Titolo: Cod. 1 - Spese correnti Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria UEB: 0 Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti</p>
<p>Prenotazione N.: 2024/523 Descrizione: APPALTO PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER IL QUADRIENNIO 2023-2026. APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO E MODALITÀ DI GARA. U. PR. € 3.294.449,58= Importo (€): 522.300,00 Cap.: 4300 / 2024 - POLIZZE ASSICURATIVE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI. PERSONALE Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale Titolo: Cod. 1 - Spese correnti Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: Cod. 0102 - Segreteria generale UEB: 0 Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti</p>

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 1060 DEL 08/03/2023
<p>Prenotazione N.: 2024/524 Descrizione: APPALTO PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER IL QUADRIENNIO 2023-2026. APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO E MODALITÀ DI GARA. U. PR. € 3.294.449,58= Importo (€): 347.186,25 Cap.: 4302 / 2024 - POLIZZE ASSICURATIVE. BENI IMMOBILI. Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale Titolo: Cod. 1 - Spese correnti Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali UEB: 0 Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti</p>
<p>Prenotazione N.: 2024/525 Descrizione: APPALTO PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER IL QUADRIENNIO 2023-2026. APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO E MODALITÀ DI GARA. U. PR. € 3.294.449,58= Importo (€): 29.000,00 Cap.: 4308 / 2024 - POLIZZE ASSICURATIVE. EDIFICI SCOLASTICI. Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale Titolo: Cod. 1 - Spese correnti Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria UEB: 0 Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti</p>

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 1060 DEL 08/03/2023
<p>Prenotazione N.: 2025/87 Descrizione: APPALTO PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER IL QUADRIENNIO 2023-2026. APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO E MODALITÀ DI GARA. U. PR. € 3.294.449,58= Importo (€): 522.300,00 Cap.: 4300 / 2025 - POLIZZE ASSICURATIVE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI. PERSONALE Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale Titolo: Cod. 1 - Spese correnti Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: Cod. 0102 - Segreteria generale UEB: 0 Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti</p>
<p>Prenotazione N.: 2025/88 Descrizione: APPALTO PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER IL QUADRIENNIO 2023-2026. APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO E MODALITÀ DI GARA. U. PR. € 3.294.449,58= Importo (€): 347.186,25 Cap.: 4302 / 2025 - POLIZZE ASSICURATIVE. BENI IMMOBILI. Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale Titolo: Cod. 1 - Spese correnti Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali UEB: 0 Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti</p>

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 1060 DEL 08/03/2023
<p>Prenotazione N.: 2025/89 Descrizione: APPALTO PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER IL QUADRIENNIO 2023-2026. APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO E MODALITÀ DI GARA. U. PR. € 3.294.449,58= Importo (€): 29.000,00 Cap.: 4308 / 2025 - POLIZZE ASSICURATIVE. EDIFICI SCOLASTICI. Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale Titolo: Cod. 1 - Spese correnti Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria UEB: 0 Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti</p>
<p>Prenotazione N.: 2026/48 Descrizione: APPALTO PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER IL QUADRIENNIO 2023-2026. APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO E MODALITÀ DI GARA. U. PR. € 3.294.449,58= Importo (€): 522.300,00 Cap.: 4300 / 2026 - POLIZZE ASSICURATIVE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI. PERSONALE Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale Titolo: Cod. 1 - Spese correnti Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: Cod. 0102 - Segreteria generale UEB: 0 Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti</p>

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINA DIRIGENZIALE
ATTO N. DD 1060 DEL 08/03/2023
<p>Prenotazione N.: 2026/49 Descrizione: APPALTO PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER IL QUADRIENNIO 2023-2026. APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO E MODALITÀ DI GARA. U. PR. € 3.294.449,58= Importo (€): 347.186,25 Cap.: 4302 / 2026 - POLIZZE ASSICURATIVE. BENI IMMOBILI. Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. COFOG: Cod. 01.3 - Servizi generali Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale Titolo: Cod. 1 - Spese correnti Missione: Cod. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma: Cod. 0105 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali UEB: 0 Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti</p>
<p>Prenotazione N.: 2026/50 Descrizione: APPALTO PER LA STIPULAZIONE DI CONTRATTI ASSICURATIVI PER LA COPERTURA DEI RISCHI DIVERSI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO PER IL QUADRIENNIO 2023-2026. APPROVAZIONE PROGETTO TECNICO E MODALITÀ DI GARA. U. PR. € 3.294.449,58= Importo (€): 29.000,00 Cap.: 4308 / 2026 - POLIZZE ASSICURATIVE. EDIFICI SCOLASTICI. Art.: 0 PdC finanziario: Cod. U.1.10.04.99.999 - Altri premi di assicurazione n.a.c. COFOG: Cod. 09.2 - Istruzione secondaria Tipo finanziamento: Cod. FP - Fondi propri Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea Natura ricorrente: Cod. 3 - Ricorrente Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale Titolo: Cod. 1 - Spese correnti Missione: Cod. 04 - Istruzione e diritto allo studio Programma: Cod. 0402 - Altri ordini di istruzione non universitaria UEB: 0 Macro-aggregato: Cod. 1100000 - Altre spese correnti</p>